

202.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		PAZZAGLIA	12187
(Approvazione in Commissione)	12200	ROBERTI	12169
(Presentazione)	12176, 12183	SCALFARI	12196
Disegno e proposta di legge (Discussione):		Proposte di legge:	
Provvedimenti finanziari per l'attuazio-		(Annunzio)	12157
ne delle regioni a statuto ordinario		(Approvazione in Commissione) . . .	12200
(1807);		Comunicazioni del Governo:	
INGRAO ed altri: Finanza delle regioni		PRESIDENTE	12157
a statuto ordinario (1342)	12161	ALMIRANTE	12157
PRESIDENTE	12161, 12164	RUSSO CARLO, <i>Ministro senza porta-</i>	
BOSCO, <i>Ministro delle finanze</i> . .	12181, 12188	<i>foglio</i>	12157
BOZZI	12177	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) . .	12200
COTTONE	12162	Votazione segreta	12198
GALLONI	12183	Ordine del giorno della seduta di domani . .	12200

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CASTELLI: « Modifica dell'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2006);

CASTELLI: « Estensione della legge 14 marzo 1968, n. 156, ai magistrati e agli avvocati dello Stato in pensione » (2007);

LUCIFREDI ed altri: « Finanziamento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM) » (2008);

CATTANEI ed altri: « Finanziamento delle opere di completamento dell'aeroporto di Genova-Sestri » (2009).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del Regolamento — la data di svolgimento.

Comunicazioni del Governo.

RUSSO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito alla richiesta, formulata nella seduta di ieri dall'onorevole Almirante e di cui dà notizia il processo verbale di quella seduta, a nome del Governo ho l'onore di dichiarare quanto segue:

Il Governo non ha nulla da aggiungere alla lettera con la quale l'onorevole Presidente del Consiglio ha trasmesso alla Presi-

denza il decreto presidenziale di accoglimento delle dimissioni del ministro segretario di Stato onorevole Arnaldo Forlani e del sottosegretario di Stato onorevole Filippo Micheli. Le dimissioni del ministro e del sottosegretario di Stato, chiamati ad assumere cariche di grande responsabilità nel proprio partito, rappresentano un atto di sensibilità che non modifica in alcun modo la linea politica e la struttura del Governo.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. In primo luogo mi sia consentito dare atto alla Presidenza della Camera della sollecita cortesia con cui ha voluto permettermi di intervenire in questa discussione sulle comunicazioni del Governo. Desidero dar atto anche personalmente al ministro onorevole Russo della cortese sollecitudine con la quale egli si è presentato a rispondere; e desidero dargliene atto, insieme con tutto il mio gruppo, con soddisfazione, perché una volta tanto il Governo non si affrettava a rispondere a sollecitazioni dell'estrema sinistra, ma ad una sollecitazione (cortese, io credo, ed anche espressa nelle debite forme) proveniente da questo gruppo di opposizione.

Se in questo dovessero consistere i nuovi e più corretti rapporti tra maggioranza e opposizione di cui oggi tanto si parla, ne prendiamo atto e ci auguriamo di poter instaurare in questo modo un sistema di migliore conduzione dei lavori parlamentari.

Non desidero, proprio per questi motivi, polemizzare personalmente con il ministro Russo né con la sua breve comunicazione. Mi permetto di far osservare — e avrò modo di dimostrarlo facilmente — che è per lo meno singolare il fatto che il Governo (e non il ministro Russo che è solo un ambasciatore, evidentemente) dichiari che le dimissioni di un uomo tanto rappresentativo quanto l'onorevole Forlani non modificano la struttura né la politica della compagine governativa. Che la struttura del Governo non venga modificata dalle dimissioni di un ministro, fra l'altro non sostituito, quali che fossero i suoi precedenti incarichi speciali, è un *lapsus* tecnico; mi sarei aspettato piuttosto che il Governo ci

rispondesse che le dimissioni dell'onorevole Forlani dalla sua carica ministeriale non debbono essere valutate alla stregua di un dato politico, sul piano governativo e parlamentare, ma alla stregua di un dato di sensibilità morale (e lo riconosco), e comunque di un dato politico afferente alla situazione interna del partito di maggioranza relativa. Non mi permetterei, infatti, di intervenire in un dibattito che riguardasse la situazione del partito di maggioranza relativa: se ho pertanto sollecitato questo dibattito è per motivi che chiarirò molto rapidamente.

Prima di tutto, il gruppo del Movimento sociale italiano, con questa sua iniziativa che ci dispiace non sia stata seguita, almeno per ora, da altri gruppi, ha inteso riportare in Parlamento, o per meglio dire, trasferire in questa sede, una discussione a livello politico che, come tutti i colleghi presenti sanno assai bene, viene in questo momento condotta a livello giornalistico o nelle anticamere o nei retrobottega dei partiti politici e particolarmente di quelli di maggioranza. Se il Movimento sociale italiano ha inteso aprire qui un sia pur breve dibattito è anche per un altro motivo che non è di forma e di costume, ma di sostanza politica, e cioè perché — mi duole doverla smentire, onorevole ministro — le dimissioni dell'onorevole Forlani, per il modo, per le circostanze in cui si sono verificate, rappresentano — e mi sarà facilissimo dimostrarlo — un dato politico che non può sfuggire all'attenzione e all'interesse del Parlamento, come non sta sfuggendo all'attenzione e all'interesse della pubblica opinione nazionale.

La dimostrazione di questo mio assunto è talmente semplicistica che potrà apparire lapalissiana; ne chiedo scusa, ma non è colpa nostra. Infatti, è evidente innanzitutto che, se l'onorevole Piccoli non si fosse dimesso da segretario del partito della democrazia cristiana, l'onorevole Forlani non si sarebbe dimesso da ministro senza portafoglio e con incarichi speciali. È evidente e lapalissiano anche che le dimissioni dell'onorevole Piccoli da segretario del partito della democrazia cristiana non sono state date per motivi tecnici. È evidente ed è lapalissiano ancora che le dimissioni dell'onorevole Piccoli da segretario nazionale della democrazia cristiana sono state date in parte per motivi politici concernenti (e non me ne occupo; non mi permetto, per discrezione, di occuparmene) l'assetto interno di vertice della democrazia cristiana, ma, in altra e ben più larga parte, per motivi politici concernenti i rapporti tra il partito della de-

mocrazia cristiana e questo governo monocolore, i rapporti tra il governo monocolore e i gruppi che esternamente lo sostengono, i rapporti fra Governo e opposizioni di sinistra e di destra. Infine, è evidente ed è lapalissiano (e chiedo scusa di essere così semplicistico nelle mie enunciazioni) che non sarebbe stato prescelto con una larga maggioranza, quasi all'unanimità, in questo particolare momento politico della vita interna della democrazia cristiana e più in generale della vita politica del nostro paese, proprio l'onorevole Forlani a segretario del partito della democrazia cristiana se, oltre a quei tali motivi interni al partito di maggioranza relativa e alla sua vita, non avessero influito sulla scelta dell'onorevole Forlani, e sulla maggioranza — sulla quasi unanimità — che si è creata intorno alla sua persona, motivi concernenti i rapporti fra il partito di maggioranza relativa e il Governo, fra il Governo e i gruppi che esternamente lo sostengono, fra i gruppi di maggioranza e i gruppi di opposizione.

Dimostrare con documenti alla mano queste mie asserzioni è anche troppo facile. L'onorevole ministro e i colleghi presenti mi perdoneranno se dedicherò pochi minuti a questa dimostrazione per segnalare l'importanza, la gravità, la serietà dei problemi politici che ci stanno di fronte. Primo documento: una dichiarazione dell'onorevole Piccoli, ex segretario nazionale della democrazia cristiana. Egli ha detto, in seno al consiglio nazionale della democrazia cristiana, di « riaffermare le sue posizioni politiche, che si riassumono nella salvaguardia attenta di tutta l'area del centro-sinistra, nel rilancio della politica organica di collaborazione, nell'impegno » (sottolineo) « di leale lavoro del governo monocolore, il cui equilibrio non può essere spostato fino a che non si realizza la sicura possibilità del quadripartito ».

Io sono certo di dire una cosa esatta se affermo che l'onorevole Forlani, quale nuovo segretario della democrazia cristiana, non potrebbe far proprie le parole che l'onorevole Piccoli ha pronunciato quale precedente segretario di questo partito; e mi riferisco a parole, a frasi, a concetti e a « contenuti » (come avete — giustamente d'altra parte — l'abitudine di dire) che riflettono tutta l'area dei rapporti fra il partito di maggioranza relativa, il governo monocolore e i partiti che esternamente sorreggono questo governo monocolore. L'onorevole Piccoli, quale precedente segretario della democrazia cristiana, impostava ufficialmente i rapporti fra partito di maggioranza relativa e governo monocolore nel senso che

abbiamo udito or ora: cioè impostava tali rapporti nel senso che da un governo monocolore si potesse passare ad una diversa forma di governo soltanto nel caso in cui fosse stato possibile ricostituire la collaborazione organica fra i quattro partiti che costituivano il precedente governo presieduto dall'onorevole Rumor.

Non è questa la posizione del nuovo segretario della democrazia cristiana. Altrimenti, non avrebbe avuto alcun senso il travaglio che si è svolto al vertice della democrazia cristiana. Ciò significa, onorevole ministro, che sono mutati i rapporti fra il partito di maggioranza relativa e il Governo; ciò significa che un governo, che precedentemente era considerato un governo a termine dal punto di vista delle formule, è oggi considerato un governo a termine dal punto di vista dei contenuti; ciò significa che quel che prima legava in maniera tassativa il partito della democrazia cristiana ad un impegno relativo alla ricostituzione della formula del quadripartito, oggi non lega più questo partito o, per lo meno, non lo lega nella misura, nella forma, attraverso la manifestazione di « contenuti » quali si manifestavano durante la segreteria del precedente segretario nazionale della democrazia cristiana. *Ex ore tuo* io giudico la democrazia cristiana, non in quanto partito, ma in quanto partito di maggioranza relativa, in quanto partito di governo, responsabile della situazione politica del nostro paese in altissimo grado.

Secondo un documento che io cito rapidamente e che sottopongo all'attenzione dell'onorevole Russo, documento ancora più valido perché si tratta della dichiarazione resa oggi alla stampa dal ministro, componente dell'attuale Governo e soprattutto esponente di « Forze nuove » (perché la correntocrazia vige — l'onorevole Russo non si offenderà se io mi permetto questo rilievo — anche a livello di governo): « L'adesione delle sinistre » (le sinistre, per ora, democristiane) « alla elezione dell'onorevole Forlani ha avuto il risultato, oltre a quello di indicare un uomo la cui aspirazione originaria è di sinistra, di spostare ugualmente a sinistra l'asse di equilibrio interno del partito sottraendolo alla egemonia dorotea. Adesso è evidente che la sinistra si attende che al nuovo assetto interno corrisponda una coerente linea di azione politica che dovrà riflettersi sul piano delle cose da fare e sull'azione del Governo ».

Vede, onorevole Russo, se al suo posto l'onorevole Presidente del Consiglio avesse per avventura incaricato l'onorevole ministro Gatto di venirci a dare una risposta a nome

del Governo, questa avrebbe dovuto essere coerente con le dichiarazioni che proprio oggi egli ha ritenuto di rendere alla stampa.

Io non voglio con questo istituire, o per meglio dire accentuare, l'espressione di un contrasto che esiste in seno al Governo e — ben lo sappiamo — tra ministri esponenti di varie correnti e di varie tendenze; io non voglio arguire con questo che il Governo, come la democrazia cristiana, non abbia una politica, ma otto politiche, non abbia un linguaggio, ma otto linguaggi. Io voglio semplicemente arguire che non soltanto nella democrazia cristiana, ma addirittura in seno al Governo, ci sono esponenti qualificati i quali condividono, da una trincea ben diversa, anzi opposta in qualche modo alla nostra, il nostro punto di vista secondo il quale l'elezione dell'onorevole Forlani a segretario del partito, e quindi le sue dimissioni dal Governo, tanto poco rappresentano un dato meramente tecnico o un dato riferito meramente a fatti interni di partito, da potere determinare, e da dovere determinare secondo quanto sostiene il ministro Gatto (che non ritengo sia isolato in questo suo punto di vista), uno spostamento in una determinata direzione dell'asse politico del Governo e quindi dell'asse politico del paese in genere.

Un terzo documento mi permetto di citare, più autorevole ancora perché si tratta, in questo caso, di una dichiarazione resa alla stampa dall'onorevole Forlani, il segretario della democrazia cristiana, del quale in questo momento non mi permetto di parlare in quanto tale, ma in quanto autorevole interlocutore tra democrazia cristiana e Governo, tanto autorevole che il signor Presidente della Repubblica ha ritenuto di doverlo ascoltare immediatamente dopo la sua elezione a segretario del partito. E noi non siamo indiscreti se riteniamo che il signor Presidente della Repubblica, ascoltando il nuovo segretario della democrazia cristiana appena eletto, non abbia voluto sapere nulla da lui circa le vicende interne della democrazia cristiana; abbiamo il diritto di ritenere, senza la minima indiscrezione, che il signor Presidente della Repubblica abbia voluto conversare con il nuovo segretario della democrazia cristiana sulle conseguenze politiche, che il Capo dello Stato non può non tentare di conoscere, o per lo meno di avvicinarsi a conoscere, prima che esse si verifichino in linea di fatto, anche perché potrebbero essere, come tutti sappiamo, come tutta la stampa scrive, conseguenze pesanti a livello di governo e anche a breve scadenza.

Ora, l'onorevole Forlani, segretario neo-eletto della democrazia cristiana, parlando della funzione della democrazia cristiana, si è riferito anche, e non poteva non farlo, ai rapporti tra la democrazia cristiana, come partito, il Governo e l'indirizzo della politica nazionale. Egli, tra l'altro, ha detto infatti: « Un partito che voglia assolvere la funzione storica che gli è propria deve modificare il proprio atteggiamento nei confronti dei processi sociali e abbandonare perciò ogni visione statica del potere ».

Si parla di modificare, si parla di abbandonare; evidentemente si tratta — e non potrebbe essere diversamente, perché altrimenti non si giustificerebbero le nuove adesioni, i nuovi consensi ed i nuovi, sia pure marginali, dissensi che si sono accesi all'interno ed al vertice della democrazia cristiana — di modificare qualche cosa, di abbandonare qualche cosa, non in ordine, onorevole ministro, ai rapporti interni della democrazia cristiana, alla difficile distribuzione degli incarichi e delle cariche, al disagio tra le correnti, all'equilibrio tra i gruppi, ma in ordine ai processi sociali in corso (trasparente allusione, io credo, ai rapporti con il mondo sindacale ed in particolare con il mondo politico che fa capo all'estrema sinistra).

Lo stesso onorevole Forlani — e non potrebbe essere diversamente — (a meno che egli non voglia declassare sé medesimo, e abbiamo la impressione, sia pure conoscendolo per ora non moltissimo da vicino, che non sia uomo abituato a fare ciò: ci sembra infatti che la sua rapida e brillante carriera al vertice della democrazia cristiana possa dare sufficiente affidamento ai suoi amici ed ai suoi avversari circa la sua capacità nel classificare, nel qualificare sé medesimo al vertice del partito con ambizioni di carattere politico, che gli sono congeniali e che nessuno di noi gli vorrebbe contestare) nel momento stesso in cui qualifica politicamente la propria presenza al vertice della democrazia cristiana, e quindi la sua assenza, in questo momento, dal Governo, come un atto politico destinato a modificare certe linee, e ad abbandonarne certe altre, rende per lo meno curioso il fatto che il Governo ci venga a raccontare che nulla è accaduto, e che le cose continueranno ad andare esattamente come prima stavano andando.

Penso che se il Governo davvero insistesse su questa tesi, e se l'onorevole Forlani dovesse aderirvi — e l'onorevole Galloni me ne potrebbe dare cortesemente atto, con un sorriso, ed effettivamente l'onorevole Galloni, che non

frequentemente ci sorride, me ne sta dando atto — se l'onorevole Forlani, dicevo, venisse a confermare quanto il Governo ha dichiarato, e cioè venisse a confermare la non qualificazione politica nei confronti del Governo, della maggioranza e dell'opposizione, della sua presenza al vertice della democrazia cristiana, egli avrebbe già concluso la sua carriera, perché al vertice del partito di maggioranza relativa non vi sarebbe stata alcuna ragione di sostituire un degnissimo personaggio come l'onorevole Piccoli con un altro degnissimo personaggio come l'onorevole Forlani, se per il vertice della democrazia cristiana, per la sensibilità degli uomini che la governano, la presenza dell'onorevole Forlani non fosse intesa a rappresentare qualche cosa di nuovo (vedremo se di migliore, di peggiore, di più a sinistra o di meno a sinistra) comunque qualcosa di nuovo in fatto di rapporti tra la democrazia cristiana ed il Governo, tra il Governo ed i partiti che sostengono esternamente il Governo, tra i partiti che sostengono esternamente il Governo ed i gruppi di opposizione.

Posso infine citare un'altra testimonianza, vale a dire il telegramma che l'onorevole De Martino si è precipitato ad indirizzare al neo segretario politico della democrazia cristiana, un telegramma carico di speranze, carico di promesse, carico, in fin dei conti, di lusinghe, un telegramma che si accompagna ad una serie di gesti politici che democrazia cristiana e partito socialista italiano stanno compiendo insieme, sia pure perifericamente; questo telegramma costituisce l'interpretazione più valida di quello che è accaduto a Venezia, di quello che è accaduto a Matera e di quello che è accaduto a Bologna, ed è la interpretazione più valida di una nuova linea che la democrazia cristiana ed il partito socialista stanno conducendo, incoraggiati entrambi da una pesante modifica al vertice della democrazia cristiana, quale quella rappresentata dall'elezione a segretario dell'onorevole Forlani.

L'onorevole De Martino ha telegrafato a Forlani, esprimendo « l'augurio sincero che la collaborazione tra i nostri due partiti » (quel due non era grammaticalmente, lessicalmente necessario, perché bastava dire tra i nostri partiti; ma dire i nostri due partiti costituisce una finezza politica, e l'onorevole De Martino non manca di queste finezze politiche: due, attenzione, non tre e non quattro) « possa offrire soluzioni coraggiose » — uomo di coraggio l'onorevole De Martino! — « e adeguate alla entità dei problemi della società italia-

na ». Quei tali problemi della società italiana che un momento fa abbiamo udito l'onorevole Forlani mettere in prima linea come problemi che debbono essere affrontati in modo nuovo e con spirito e metodi nuovi.

Non sono sufficienti, signor ministro, queste testimonianze? Tutti i colleghi sanno che ne potrei citare a non finire: sarebbe sufficiente che io leggessi parte degli atti del recente consiglio nazionale della democrazia cristiana, che prestassi qui qualche attenzione (me ne astengo: anche per motivi di riguardo evidentissimi non mi permetto di farlo) all'importante discorso finale pronunciato dal Presidente del Senato, il quale avendo fatto in quella sede, in una sede politica e di partito, non ha potuto e voluto sottrarsi ai commenti di stampa e quindi certamente non vorrebbe sottrarsi, non potrebbe essere sottratto neppure ai commenti parlamentari, che io, sempre per discrezione, risparmi del tutto ai colleghi.

Non le bastano, dicevo, signor ministro, queste testimonianze per dimostrarle che la tesi che il Governo è venuto qui oggi a sostenere non ha alcun fondamento?

Allora, quale è la realtà? La realtà l'ha manifestata, come al solito ben ispirato, il *Corriere della Sera*. Questo quotidiano pubblica un titolo drammatico e inquietante per il Governo presieduto dall'onorevole Rumor. Occhiello: « Urgente per Rumor rafforzare l'esecutivo ».

Si è indebolito? Non è più forte come « pria »? Che cosa è successo all'esecutivo, cioè al Governo? Vi è poi il sottotitolo: « Verifica per il Governo »; e quindi: « Chiesto » (chissà da chi! Il *Corriere della Sera* non ha l'abitudine di nominare i parlamentari del Movimento sociale) « un dibattito alla Camera sulle dimissioni di Forlani da ministro ».

Infine un rapido commento: « La richiesta avanzata stasera alla Camera di un dibattito sulle dimissioni di Forlani contribuisce a complicare le cose ».

Signor ministro, la preoccupazione del *Corriere della Sera* è eccessiva. Non ho preteso con questa iniziativa parlamentare di « contribuire a complicare le cose ». L'onorevole Forlani ha diritto (lo dico con tutta sincerità) di guadagnare o di perdere un poco di tempo nei tentativi di carattere interno ed esterno che egli andrà a compiere, ha anche il diritto di potere compiere, almeno inizialmente, tali tentativi nel chiuso degli studi o nel corso dei soliti pranzi di lavoro, ha il diritto di consultare privatamente, semiclandestinemente i segretari del partito socialista

italiano, del partito socialista unitario e del partito repubblicano italiano, i due partiti socialisti hanno diritto di fingere di litigare ad alta voce e di tentare di mettersi d'accordo sotto banco; l'onorevole La Malfa ha diritto di continuare a ritenersi il demiurgo della situazione; il partito liberale ha il diritto di tacere perché ritiene gli convenga tacere in attesa di eventi che lo reinsertiscano in una maggioranza; i comunisti hanno il diritto di avere dinanzi a loro un Governo e una maggioranza sempre più deboli e sempre più divisi, poiché altrimenti non potrebbero fare i loro comodi, come stanno facendo, in Parlamento e fuori; i socialproletari hanno gli stessi diritti dei comunisti: noi soltanto, signor ministro e signor Presidente, ci permettiamo di compiere il dovere di sollecitare dal Parlamento un esame della situazione politica del nostro paese. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (1807) e della proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (1342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario; e della proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario.

È stata proposta dagli onorevoli Cottone, Bozzi e Cantalupo la seguente pregiudiziale di incostituzionalità:

« La Camera,

ritenuto che il Governo considera l'approvazione del disegno di legge n. 1807, condizione non solo necessaria ma anche sufficiente per indire le elezioni regionali, assieme alle amministrative, nella primavera del 1970, rileva che non è possibile procedere alla realizzazione delle regioni a statuto ordinario, e stabilirne il costo finanziario, senza che il Parlamento abbia prima legiferato sui limiti della potestà di esercizio da parte delle regioni medesime della funzione legislativa e amministrativa, a norma dell'articolo 117 e della disposizione transitoria VIII della Costituzione e dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

e pertanto delibera di non discutere il disegno di legge n. 1807 e passa all'ordine del giorno ».

L'onorevole Cottone ha facoltà di illustrarla.

COTTONE. Signor Presidente, è chiaro che ci troviamo di fronte alla decisa volontà del Governo e dei gruppi politici che lo sostengono di attuare nel più breve tempo possibile lo ordinamento delle regioni a statuto ordinario. Già nella legge elettorale regionale del 1968 si volle inserire quel famoso abbinamento con le elezioni amministrative — elezioni regionali con elezioni amministrative — con l'obiettivo evidente di indirle tutte quante insieme in questo novembre. Poi, essendosi riconosciuta da tutti, tranne che dai comunisti, la necessità pregiudiziale della legge finanziaria, che non era ancora pronta, da parte del Governo e della sua maggioranza non si esitò a rinviare le elezioni amministrative, che avevano la loro scadenza legale in questo autunno, alla primavera del 1970, evidentemente per abbinarle con le elezioni regionali.

C'è, dunque, questa decisa e precisa volontà. Che poi ci siano nel gruppo di maggioranza relativa, che esprime questo Governo, e nei gruppi politici che lo sostengono non pochi esponenti che sono perplessi, preoccupati, qualcuno anche smarrito per il modo affrettato e superficiale con cui si vorrebbe realizzare l'ordinamento regionale, non dico che non conti nulla: in politica conta tutto, contano anche gli atteggiamenti psicologici, gli stati d'animo, gli atteggiamenti spirituali, anche se, come quelli espressi in questo caso specifico, sono venati di drammatico e di patetico, quasi una sorta di resa sconsolata di fronte all'ineluttabile. Ma tutto questo conta poco; quello che conta in modo concreto è la presa di posizione ufficiale. E il Governo e i gruppi politici che lo sostengono, incalzati dalla pressione comunista che ha un suo preciso interesse politico, hanno deciso di andare avanti. Ora, è chiaro che, tanto nel Governo quanto nei gruppi che lo sostengono, c'è la convinzione che, dopo la legge elettorale, questa legge di cosiddetta finanza regionale sia sufficiente da sola ad attuare le regioni.

A questo punto desidero fare la prima osservazione. Poiché non si conoscono ancora, non avendo il Parlamento legiferato nel merito, i limiti della potestà di esercizio della funzione legislativa e amministrativa delle regioni, sembrerebbe, dal modo in cui intende procedere il Governo, che le funzioni delle regioni siano circoscritte sulla base delle disponibilità finanziarie; e invece il dettato costituzionale, con una logica inconfutabile, di-

spone esattamente il contrario. Basta, onorevoli colleghi, rileggere il secondo comma dell'articolo 119. Esso dice testualmente: « Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali ». Quindi, in relazione ai bisogni delle regioni. È necessario prima conoscere i bisogni delle regioni perché possano adempiere le loro funzioni. È insomma evidente in modo solare che devono essere le disponibilità finanziarie delle regioni ad essere rapportate alle loro funzioni; e le funzioni, dunque, è necessario che siano stabilite *a priori*. Ne consegue che le disposizioni legislative per la finanza regionale devono essere, in linea logica e giuridica, l'ultimo adempimento.

C'è poi la seconda osservazione. Se/non ci sono le leggi dello Stato che stabiliscono i limiti dei principi fondamentali entro cui dovrà svolgersi la potestà amministrativa e legislativa delle regioni, è, signor ministro delle finanze, pressoché impossibile stabilire il loro costo e dunque disporre una seria legge di finanza regionale. La dimostrazione di tale impossibilità è fornita dai vari tentativi finora fatti, tutti assai vaghi e con risultati quanto meno sconcertanti per le loro differenze notevoli e talvolta anche clamorose.

Si cominciò con la commissione Tupini, che fu istituita dal governo Fanfani nell'agosto del 1960 e che presentò le sue conclusioni nel giugno del 1961. I colleghi ricorderanno che quella Commissione prevedeva per le regioni una spesa di poco più di 220 miliardi, di cui 163 per le funzioni relative alle materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione e 57 miliardi per le spese relative al funzionamento degli uffici regionali. È da notare che di questi 220 miliardi soltanto 103 erano stati individuati nel bilancio dello Stato.

I colleghi ricorderanno anche che subito dopo, e precisamente il 21 ottobre 1962, lo stesso governo Fanfani che aveva istituito la commissione Tupini presentò al Parlamento un disegno di legge sulla finanza regionale che decadde per la fine della III legislatura e che nel corso della successiva non venne più ripresentato: evidentemente tanto i suoi proponenti quanto tutti i sostenitori dell'istituto regionale dovettero riconoscere che si trattava di un aborto.

Nel 1966 venne insediata la commissione Carbone che valutò per le regioni una spesa complessiva di 377 miliardi per il primo anno e di 580 miliardi per il quinto anno. Di questa somma la spesa sostitutiva di quella statale

era prevista in 229 miliardi per il primo anno e in 336 per il quinto. La commissione Carbone prevede inoltre anche altre spese, come quelle di primo impianto, valutate in 4 miliardi e 400 milioni, mentre gli oneri per le elezioni vennero calcolati in 150 milioni ove si fosse trattato di elezioni di secondo grado e in oltre 17 miliardi se si fosse proceduto ad elezioni di primo grado.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

COTTONE. Successivamente venne presentata la proposta comunista, la quale prevedeva una dotazione iniziale di 1.300 miliardi, che avrebbe dovuto « essere ampliata con il completo passaggio alle regioni delle funzioni loro affidate, passaggio previsto al 1° gennaio 1971 » (così si legge nella relazione che accompagna la proposta di legge comunista). Sta di fatto, però, che questa cifra di 1.300 miliardi, se rapportata al bilancio di previsione dello Stato per il 1969, sale a ben 2.077 miliardi.

Vi è infine il disegno di legge al nostro esame, il quale prevede una spesa di 700 miliardi, di cui 120 per tributi propri delle regioni e 580 per quote di tributi erariali.

Mette conto di sottolineare, onorevoli colleghi, queste notevoli differenze fra le varie cifre: il costo delle regioni varia a seconda delle previsioni ed è ora di 220 miliardi, ora di 500, ora di 2.077 o di 700 miliardi... Tutto ciò senza tener presente che i 700 miliardi previsti nel disegno di legge governativo salgono a 760 miliardi e 400 milioni se rapportati, come sarebbe logico, alle previsioni del bilancio di previsione per il 1970. Insomma, notevolissime differenze si devono registrare ogni volta che una commissione o un governo si accingono a tentare di impostare il problema del costo delle regioni.

Queste cifre, con le differenze di previsione che esse registrano, con la loro vaghezza, costituiscono la dimostrazione dell'impossibilità di elaborare una organica legge finanziaria regionale se prima non si procede ad attribuire alle regioni le loro funzioni normali.

In effetti, signor ministro (mi permetto di riprendere qui alcuni concetti già illustrati in sede di Commissione), questo disegno di legge non è una legge sulla finanza regionale, ma la semplice enunciazione di un criterio per finanziare le regioni, vago quanto gli altri tentativi, a causa dell'errore di fondo da cui prende le mosse, e cioè l'ignoranza dei compiti e delle funzioni da attribuire alle regioni.

Va inoltre osservato un altro fatto: che questo disegno di legge non sia sufficiente a far nascere subito le regioni, che esso sia certamente necessario come adempimento ultimo, ma che sia preliminarmente indispensabile disporre le leggi dello Stato che stabiliscano le funzioni delle regioni, non è un rilievo suggerito soltanto dalla logica politica e dalla tecnica finanziaria, come finora ho cercato di dimostrare. È, onorevoli colleghi, un fatto voluto dalla Costituzione e, anche se apparirà paradossale, aggiungo che è un fatto voluto esplicitamente dal Governo. Sembrerà incredibile, ma è così. Analizzate, o analizziamo insieme l'articolo 117 della Costituzione, in cui si dice: « La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni ». Più chiaro di così, il dettato costituzionale non potrebbe essere. Bisogna che intervengano leggi dello Stato per stabilire i limiti di questi principi fondamentali.

Vorrei fare una breve esemplificazione, tanto per chiarire ai colleghi che sono accesi regionalisti i pericoli cui vanno incontro con la loro fretta e la loro superficialità. Non leggerò il lungo elenco delle materie contenute nell'articolo 117 della Costituzione perché sono convinto che i colleghi lo abbiano in mente. Farò un esempio, a proposito dell'agricoltura e delle foreste. Se, prima di far nascere le regioni, non ci sono le leggi dello Stato che stabiliscano i limiti delle funzioni delle regioni relative a questa materia contemplata nell'articolo 117, su che cosa si eserciterà la potestà legislativa della regione? Si eserciterà sul demanio forestale, sulla polizia forestale, sulle bonifiche, sulla commercializzazione dei prodotti agricoli, sulla industrializzazione dell'agricoltura, sul coordinamento tra la agricoltura di una regione e quella di un'altra, sul coordinamento tra l'agricoltura regionale e l'agricoltura europea nel quadro della Comunità economica europea? Onorevoli colleghi, dovete rendervi conto che, se mancano le leggi dello Stato atte ad attribuire le funzioni, si entra davvero in un mare senza confini.

Vorrei cogliere l'occasione di una smorfia, signor Presidente, per permettermi di avvertire i colleghi che è molto facile a chi sostiene in perfetta buona fede le sue tesi rispondere con un sorriso di sufficienza, che però non è affatto eloquente. Sarebbe molto opportuno che l'onorevole rappresentante del

Governo, sottosegretario De Mita, che riconosciamo come fervente sostenitore della tesi regionalista, anziché limitarsi a sorridere, magari dopo che avrò espresso le mie buone ragioni, ci facesse conoscere le sue. In parte, già le conosciamo; però, se io dovessi ripeterle in quest'aula, immagino che coralmemente i colleghi di tutti i gruppi risponderebbero che la sua tesi non è accettabile, in quanto in contrasto con la Costituzione. Infatti, ella sostiene la tesi, ormai nota, onorevole sottosegretario, perché resa pubblica dalla stampa, che le regioni saranno quello che poi diventeranno. Se un Parlamento serio di un paese civile come il nostro dovesse ridursi ad accettare queste tesi, potremmo chiudere la baracca, signor Presidente (mi scusi per il termine volgare).

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, l'onorevole sottosegretario indubbiamente non sorrideva dei suoi argomenti. Talvolta si sorride perché ci passa per la mente un pensiero gioioso.

COTTONE. Apprezzo la generosità della sua giustificazione, signor Presidente.

Per continuare l'esemplificazione, prendiamo un'altra delle materie contemplate nell'articolo 117: l'urbanistica. Ebbene, signor ministro, se una regione procedesse con la sua potestà legislativa all'esproprio generalizzato di tutte le aree dietro regolare indennizzo, in questo caso non violerebbe affatto la Costituzione. Ma, onorevoli colleghi, quali sperequazioni insorgerebbero nel paese di fronte ad un'altra regione, che, per esempio, non ritenesse opportuno prendere analogo provvedimento? La Costituzione afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge; ma è chiaro che la legge deve essere uguale per tutti i cittadini.

Questo, per fare qualche esempio. Vorrei anche aggiungere che se noi lasciamo senza confini tali materie, onorevole ministro, si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Vorrei ricordarle che quando alla regione siciliana fu concesso il suo statuto e furono date le attribuzioni che tutti conosciamo, in una delle materie — industria e commercio — ci fu chi ebbe l'abilità di inserire perfino la nominatività dei titoli. Questo per dirvi come è facile inserire tutto nella potestà regionale, quando non si fissano i limiti, che oltre tutto sono richiesti dalla stessa Carta costituzionale.

Il Governo obietta, comunque, che nel disegno di legge che ha presentato è prevista, all'articolo 15, la delega, al Governo stesso,

ad emanare, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per regolare, per ogni ramo della pubblica amministrazione, il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni.

Vorrei a questo riguardo fare qualche commento. Ella, signor ministro, ricorderà meglio di me che l'articolo 76 della Costituzione disciplina la delega di potestà legislativa dal Parlamento al Governo e stabilisce che tale delega può avvenire soltanto con determinazione di principi e criteri direttivi. Ebbene, la delega che voi chiedete rispetta la norma costituzionale in modo solo apparente, solo formale, mentre non la rispetta affatto da un punto di vista sostanziale.

È molto facile prendere le parole contenute nella norma dell'articolo 76 della Costituzione e riprodurle in questo disegno di legge; ma si tratta di una finzione: è come se uno, mettendo alla propria casupola di campagna il nome di *Hermitage*, volesse poi illudersi, o peggio ancora illudere, che si tratti della reggia di Pietro il Grande.

Voi apparentemente rispettate il dettato costituzionale, ma nella sostanza lo ferite; e mi permetterò di dimostrare il perché.

All'articolo 15 il Governo chiede la delega « con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi », cioè esattamente come è detto nel testo costituzionale. Sta di fatto, però, signor ministro, che i principi e i criteri direttivi contenuti nel disegno di legge presentato dal Governo sono così vaghi e così indeterminati che non rispettano affatto il dettato costituzionale.

Ma c'è di più. Voi chiedete la delega per il passaggio delle funzioni attribuite alle regioni. A questo riguardo mi permetto di esporre una mia idea personale, che sono pronto a correggere nel caso ci fosse qualcuno che mi dimostrasse il contrario: sono convinto, signor ministro, che una cosa è il passaggio delle funzioni, altra cosa (ben diversa) è l'attribuzione alle regioni delle funzioni attraverso leggi dello Stato. Si tratta a mio avviso di cose distinte e — dirò di più — distinte anche come atti temporali: cioè esse possono anche essere non contestuali.

Vorrei fare un esempio. Ella, signor ministro, ricorderà certamente che alla regione siciliana furono assegnate (e non per legge ordinaria, ma per legge costituzionale) molte attribuzioni; ebbene, per molte di queste funzioni attribuite, ripeto, alla regione siciliana con legge costituzionale, ancora non c'è stato

il decreto ministeriale di passaggio delle funzioni stesse.

La regione siciliana, ad esempio, tra le sue competenze primarie ha anche quella di legiferare in tema di scuola elementare, ma da oltre 20 anni la potestà legislativa della regione non può essere esercitata in questo settore perché il Governo non ha ancora emesso il decreto ministeriale per il trasferimento di tale funzione, che implica anche passaggio di uffici, di personale e così via. Ecco dunque che si tratta di due fatti distinti.

Dirò di più. Se il Governo, con la richiesta di delega, intende ottenere dal Parlamento la delega per passare, al momento opportuno, le funzioni che prima devono essere attribuite con legge dello Stato alle regioni, non ho nulla in contrario e sono pronto a concedere la delega, perché mi affido alla valutazione politica del Governo che stabilirà tempo e modo in cui effettuare il passaggio di queste funzioni, una volta attribuite. Ma se il Governo, come mi pare di capire, chiede la delega per sottrarsi o per sottrarre il Parlamento all'obbligo che ha di rispettare il dettato costituzionale, che è molto chiaro, allora no.

L'onorevole Alessi vorrà poi fare le sue osservazioni a voce alta, quando prenderà la parola: immagino che la prenderà.

ALESSI. È molto semplice: la potestà legislativa non ha bisogno di autorizzazioni del Parlamento italiano, quella amministrativa sì. Ella ha confuso tra funzione legislativa e funzione amministrativa.

COTTONE. Questo l'onorevole Alessi lo chiarirà dopo.

Vorrei fare un'altra osservazione, onorevole ministro. È chiaro che, quando il Parlamento avrà dato alle regioni, una volta istituite, la potestà legislativa prevista dalla Costituzione, in certo senso si spoglierà di una parte della sua potestà legislativa, cioè il Parlamento subirà una *deminutio* di questa sua potestà legislativa. Ora io non capisco con quale leggerezza il Governo chiede al Parlamento di essere esso Governo delegato a fare questo passaggio di potestà legislativa, quando sarebbe molto più opportuno che il Parlamento medesimo, le due Camere, nel momento stesso in cui dovranno abdicare ad una parte della loro potestà legislativa, siano esse direttamente a farlo con legge dello Stato. Io mi meraviglio non poco di questa che non saprei come definire se non, appunto, leggerezza da parte del Governo nel chiedere una delega di questo tipo.

Ma poi, ammesso e non concesso che entro due anni il Governo provveda ad emanare decreti per il passaggio delle funzioni, la domanda che sorge è questa: nel frattempo le regioni che cosa faranno? Certo, per i primi quattro mesi (120 giorni) esse saranno impegnate a costruire il loro statuto; dopo di che il Parlamento approverà questi statuti: passeranno quindi cinque mesi, mettiamo anche sei. E poi, che cosa faranno le regioni? Veramente si può essere tanto ingenui da credere che organismi politici e legislativi eletti democraticamente...

BOZZI. Discuteranno sulle dimissioni di Forlani.

COTTONE... non esercitino i loro diritti previsti dalla Costituzione solo perché non ne sono stati ancora stabiliti i limiti? Vogliamo veramente essere ingenui fino a questo punto? Si può proprio credere che le regioni, in attesa che arrivino i decreti per il passaggio delle funzioni, non facciano nulla? La verità è che, proprio perché non saranno ancora stati stabiliti i limiti, le regioni finiranno per fare tutto.

Si dirà: c'è la Corte costituzionale. E quale mole assumerà il contenzioso regionale? E potrà la Corte smaltirlo? E quale ardore raggiungerà l'egoismo regionale, e dei consigli e delle stesse popolazioni, là dove alla ragione subentrerà poi fatalmente la passione? E poi, dico io, è proprio necessario sbagliare prima, per correggere dopo? Ma ci sarebbe anche un'altra domanda: sarà poi possibile correggere?

Vi è poi, onorevoli colleghi, l'articolo 119 della Costituzione che parla assai chiaro. Dice l'articolo 119: « Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni ». Ma voi, signori del Governo, vi accingete a far nascere in primavera le regioni prima ancora che vi siano le leggi dello Stato che debbono coordinare la finanza regionale con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni. Questo dettato costituzionale è di una chiarezza cristallina. È possibile che il Governo se ne esca dicendo: anche questo sarà superato con facilità attraverso lo istituto di delega che io richiedo e che otterrò?

Vi è poi la disposizione transitoria VIII, che non vorrei neanche leggere perché è nota a tutti. Anche qui — a parte il primo comma che oggi come oggi ha un valore piuttosto

comico — si legge: « Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni », eccetera.

Cioè si parla sempre, e in modo molto chiaro, di leggi dello Stato che debbono fissare i limiti, che debbono attribuire le funzioni, le funzioni normali che devono poi esplicitare con la loro potestà legislativa e amministrativa le regioni. Ed invece sembra che il Governo di tutto questo non si preoccupi. Ma a parte la norma costituzionale, vi è persino una legge ordinaria che impone questo adempimento. Parlo della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la famosa « legge Scelba », nel cui articolo 9 è detto testualmente: « Il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti singolarmente per ciascuna materia i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ». Anche questo è un testo cristallino. Sapete che cosa pensano di fare e che cosa dicono il Governo e la sua maggioranza? « È troppo chiaro, ci darebbe troppo fastidio, abrogiamolo ». Ed infatti c'è la proposta di abrogarlo. Ma a me sembra che almeno su questo dovremmo essere d'accordo: questo non è un modo corretto di andare avanti per istituire le regioni. Ma a parte la volontà chiara della Carta costituzionale, a parte la volontà altrettanto chiara di una legge ordinaria, onorevole ministro, c'è, altrettanto chiara ed esplicita, la volontà del Governo di fare queste cose. Onorevole ministro, mi dispiace perché comprendo che le provocherà un po' di stizza il sentirlo...

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Non mi stizzisco mai, onorevole Cottone.

COTTONE. ...però da parte mia è necessario che le rilegga quello che disse, assumendo un solenne impegno in questo e nell'altro ramo del Parlamento, l'attuale Presidente del Consiglio quando presentò il suo primo Governo, precisamente il 16 dicembre 1968. Era il cosiddetto Governo organico di centro-sinistra, il Governo in cui vi erano il Presidente del Consiglio democristiano, il vicepresidente socialista, ministri socialisti, ministri repubblicani. Ascolti bene, signor Presidente della Camera, mi rivolgo anche a lei. Il Presidente del Consiglio di allora, parlando a proposito dei provvedimenti che avrebbero dovuto avere

una considerazione prioritaria, disse testualmente: « Ciò esige dunque che si ponga mano anzitutto ai problemi attinenti all'ordinamento dello Stato. Ed in tale prospettiva si pone oggi il tema dell'attuazione delle regioni a statuto normale, tenendo presente la data della prima elezione dei consigli regionali già fissata con la legge elettorale. Si tratta di una riforma rilevante che, per ampiezza e incisività, è veramente un banco di prova » (io immagino che per « banco di prova » intendesse riferirsi alla serietà e all'impegno del Governo e del Parlamento, ma in questo caso non mi pare che il « banco di prova » sia proprio rispettato dal Governo). « Essa investe la organizzazione stessa dello Stato, la nuova articolazione dei suoi compiti, una ristrutturazione della sua macchina amministrativa, la moltiplicazione dei canali di più ravvicinata partecipazione dei cittadini alla vita pubblica » (onorevoli colleghi, sentite la gravità e la vastità della prospettiva che nella mente del Presidente del Consiglio si apriva per effetto di questa riforma, che è di una straordinaria importanza; e voi volete procedere nel modo che ci annunciate, di fronte ad una prospettiva così grave, così vasta, così seria?). « Essa richiede quindi chiarezza di idee e di obiettivi, severità di indirizzo, vigile attenzione per la spesa delle strutture pubbliche in rapporto alla loro produttività. In questo senso, dovendo — come è indicato nella stessa legge elettorale — prima delle elezioni dei consigli emanarsi la legge finanziaria per le regioni, occorre anche impiegare il tempo che ci separa dalla prevista scadenza elettorale per delineare un primo e preciso complesso di norme, che metta in moto un organico rinnovamento dei poteri centrali, periferici e degli enti locali ». Ma chi l'ha visto questo primo e preciso complesso di norme? Non se ne è mai parlato. Attualmente vi sono solo due strumenti, quello già approvato dal Parlamento, con il nostro voto contrario, si intende, cioè la legge elettorale regionale e questo al nostro esame. Ma c'è di più. Infatti, il Presidente del Consiglio disse ben altro; e bisogna anche domandarsi, signor Presidente, se l'impegno di un uomo politico responsabile, oltre che uomo d'onore, se l'impegno di un uomo politico all'altezza della carica di Presidente del Consiglio, sia un impegno serio o meno: « La Commissione istituita dal Presidente Moro ha già raggiunto importanti risultati e predisposto le prime elaborazioni normative. Il Governo conferma quella commissione e i compiti ad essa affidati, impegnandola a completare celermente i suoi lavori per consentire ad esso e al Par-

lamento » (sottolineo: « e al Parlamento ») « le necessarie tempestive determinazioni ».

Sulla necessità che il Parlamento acquisisca le risultanze della commissione Moro, io non mi soffermerò perché su questo argomento parlerà, con la sua solita chiarezza, il collega ed amico onorevole Bozzi quando svolgerà la seconda pregiudiziale che ci siamo permessi di presentare. Comunque ci fu un preciso impegno del Presidente del Consiglio: « Si tratta in sostanza di cogliere l'occasione per far compiere alla società italiana una avanzata democratica, richiamando, nella vitalità degli organi pubblici, un grande, accresciuto patrimonio di disponibilità civili » (questo è un po' « aria fritta »). « La legge per la finanza regionale » (son sempre parole del Presidente del Consiglio Rumor, ossia impegni che ha assunto) « che ha carattere pregiudiziale, non dovrà quindi limitarsi ad assicurare soltanto i mezzi per il primo finanziamento degli organi regionali al fine di evitare fin dall'inizio le note difficoltà della finanza locale. Essa deve tradurre, sul piano finanziario, quel coordinamento tra poteri centrali e responsabilità autonome delle regioni che è stato precisato nel disegno di legge sulle procedure della programmazione, e dovrà conseguentemente essere concepita in modo da correggere, da un lato i noti squilibri economici territoriali e da assicurare, dall'altro, una reale autonomia finanziaria delle regioni ». Benissimo, ma di questo coordinamento non si è più parlato, e non vi è alcun atto del Governo che possa incidere sulla necessità di questo coordinamento cui faceva cenno il Presidente del Consiglio. Sicché il coordinamento che era allora nella mente del Presidente del Consiglio, attraverso questo strano disegno di legge per la finanza regionale, è ormai passato nella mente di Dio. (*Interruzione del deputato Serrentino*).

Cito sempre le parole del Presidente del Consiglio: « La ripartizione fra le regioni delle erogazioni disposte dal bilancio o da leggi speciali dello Stato dovrà perciò essere effettuata in base a parametri fissati nel programma quinquennale di sviluppo e in base a prescrizioni che abbiano un grado di generalità tale da affidare alle singole regioni e alla loro legislazione le scelte circa gli oggetti e le modalità di impiego dei mezzi erogati ».

Anche questo rapporto con la programmazione non esiste.

Disse ancora il Presidente del Consiglio su questa materia: « L'esigenza diffusamente avvertita che le regioni esplicino funzioni chiaramente definite con competenze proprie che

non vengano ad aggiungersi o ad interferire con quelle dello Stato o con quelle degli altri enti locali e l'opportunità di semplificare e rendere più efficiente tutta la pubblica amministrazione, invece di duplicare o complicare uffici, servizi e procedure, devono essere soddisfatte tenendo fede alla linea tracciata dalla Costituzione, la quale configura la regione come un ente con natura e funzioni preminentemente di produzione normativa e, oggi, anche di elaborazione programmatica, mentre affida, di norma, competenze amministrative agli altri enti locali ». Ma ascoltate la conclusione: « Si tratta perciò di provvedere alle modifiche della legge del 1953 sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali ». Dopo di che vediamo che l'unica modifica che si propone è proprio l'abrogazione di quell'articolo 9 che ancora costituiva una certa valvola di sicurezza per l'istituzione delle regioni. E ancora: « Si tratta poi di provvedere sollecitamente all'approvazione di leggi-cornice almeno per le materie più importanti e di operare tempestivamente il trasferimento dei compiti amministrativi, delineato dall'articolo 118 della Costituzione ».

Ora, signor ministro, il suo Presidente del Consiglio si è impegnato, sia alla Camera, sia al Senato, a far sì che vengano approvate le leggi-cornice. Ora, il Governo non mantiene questo impegno, anzi lo elude, inserendo, con un *escamotage*, lo strumento della delega in questo disegno di legge. E questo è assai grave: assai grave non tanto, signor Presidente, per quella che può essere la difficoltà a legiferare in cui viene a trovarsi il Parlamento, ma per la dignità, per la serietà di un uomo politico che assume un impegno e poi non lo mantiene.

E questo incide anche in quel rapporto di fiducia, di cui tanto si parla, che deve intercorrere tra cittadini, Stato, Governo e amministratori. È mai possibile che un Presidente del Consiglio, che prima di pronunciare le parole deve pensarle (tant'è vero che le ha lette, e quindi se le ha scritte le ha anche pensate) e che, dopo averle pensate e scritte, le pronuncia, in Parlamento, assumendo un solenne impegno, lasci poi cadere nel nulla tale impegno? Questo non è serio, mi si permetta di dirlo.

Disse ancora il Presidente del Consiglio Rumor: « Il trasferimento delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni dovrà essere effettuato sistematicamente e rapidamente negli uffici, nei servizi e nel personale, in modo da evitare situazioni e fenomeni di confusione organizzativa ». Voglio vedere

come farà ad evitare queste confusioni! E poi: « D'altra parte, la distribuzione e la configurazione delle competenze amministrative locali dovranno garantire che le regioni, lungi dal determinare nuovi fenomeni di accentramento, assicurino una continua ed effettiva valorizzazione delle autonomie degli altri enti locali ». Come farà a garantire tutto questo?

Ma questo è niente, signor ministro: lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole Rumor, nel successivo discorso programmatico pronunciato in Parlamento quando presentò il Governo monocolore, sempre di centro-sinistra, ma non organico, ripeté pressappoco le stesse parole. Nella seduta dell'8 agosto 1969, a proposito delle regioni, egli ebbe a dire: « In quanto ai punti non ancora realizzati, il Governo ribadisce nel modo più fermo » (quanto poi stride con la realtà tutto questo paludamento di aggettivi e di avverbi che vengono accoppiati all'impegno! Un impegno, se è solenne, non ha bisogno di altro aggettivo: « Mi impegno a far questo », e così basta. L'uomo d'onore rispetta l'impegno) « l'impegno di predisporre i provvedimenti necessari all'attuazione dell'ordinamento regionale secondo le linee fissate dalla Costituzione ». « I provvedimenti »? In realtà si tratta di un solo provvedimento, quello che dovremo esaminare, la cui natura è a tutti nota! E continuava: « In particolare, anche in riferimento alla prevista legge elettorale per le amministrative e le regionali — cui il Governo si sente impegnato... ». Qui, quasi quasi, ottimisticamente debbo dedurre che, dopo tutti gli impegni presi e non rispettati, probabilmente non sarà rispettato neppure quello di tenere le elezioni regionali nella prossima primavera: non lo escludo più; sarebbe l'unica conseguenza positiva, per la mia parte politica.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Il Governo mantiene scrupolosamente tutto quello che ha detto!

COTTONE. Questo è molto apodittico, signor ministro. Mi sto sforzando di dimostrare che invece è esattamente il contrario.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Lo afferma senza argomenti!

COTTONE. Ella mi risponderà. Per concludere, disse nell'agosto di quest'anno il Presidente del Consiglio: « In particolare, anche in riferimento alla prevista scadenza eletto-

rale per le amministrative e le regionali — cui il Governo si sente impegnato, e che comunque è sua opinione si debbano tenere congiuntamente — il Consiglio dei ministri, se il Governo otterrà la vostra fiducia, delibererà, nella prossima riunione, il disegno di legge sulla finanza regionale, secondo gli impegni a suo tempo assunti dai partiti di centro-sinistra ». Questo impegno è stato rispettato; ma poi egli ha aggiunto: « Presenteremo altresì alla responsabile valutazione del Parlamento il più sollecitamente possibile i provvedimenti relativi agli organi delle costituenti regioni e ai problemi connessi al personale. Servirà per questi provvedimenti il lavoro preparatorio svolto dalla commissione istituita dal Governo Moro e presieduta dal ministro dell'interno ». Questo è un impegno che il Governo non ha mantenuto.

Ora, onorevoli colleghi, dopo tutto questo, dato che la logica, la tecnica finanziaria, la Carta costituzionale, le leggi ordinarie dello Stato, la stessa volontà manifestata dal Governo vogliono che, prima della legge finanziaria, vengano varate le leggi che attribuiscono le funzioni alle regioni a statuto ordinario, è possibile pensare di tenere le elezioni regionali a primavera? Il fatto che i comunisti si battano energicamente per la costituzione delle regioni a statuto normale è facilmente spiegabile: con le regioni essi otterrebbero una forma di potere diretto, concreto, politico e legislativo. (Ho usato il condizionale per una residua speranza che ancora nutro nella resipiscenza di molti che non sono disposti a votare a favore dell'ordinamento regionale, ma che probabilmente, sconsolatamente, vi saranno trascinati). Quello che non si riesce a comprendere, però, è l'atteggiamento rinunciatario, di resa, delle forze democratiche, e soprattutto del Governo, che oltre tutto, ripeto, tradisce gli impegni solennemente assunti. Ripeto quel che dicevo all'inizio: non sono pochi, onorevoli colleghi, coloro che manifestano nei corridoi il loro sgomento di fronte a questa riforma così come viene portata avanti; però rimangono trepidi e impotenti, senza avvedersi che in tal modo rendono intrepidi e prepotenti coloro che hanno interesse, per i loro fini di parte, a scardinare lo Stato. Per parte nostra, noi liberali dichiariamo che sentiamo in modo serio e sincero la necessità d'una politica di decentramento. A questo fine abbiamo rappresentato anche in questa legislatura la nostra proposta di inchiesta parlamentare per rivedere le strutture e le funzioni dei vari enti (Stato, province e comuni); e l'inchiesta avrebbe costituito il presupposto

necessario per realizzare un sistema giuridico e amministrativo razionale e coordinato. Ma la maggioranza non ha accolto la nostra proposta. La stessa maggioranza è ormai decisa a scivolare sino in fondo sul piano inclinato su cui si è posta. Ebbene, per parte nostra, pur consapevoli che nel gioco democratico le minoranze devono cedere alla maggioranza, continueremo a combattere sino in fondo, compiremo sino in fondo il nostro dovere politico e di coscienza. Ma nessuno si illuda che permetteremo che la fretta folle dei cosiddetti regionalisti si trasformi — nel dibattito — in superficialità e abborracciamento. Nessuno si illuda che cederemo anche noi, come altri, quasi di fronte all'ineluttabile.

Un nostro amico di grande ingegno, purtroppo scomparso, soleva dire che la democrazia è la ragione che non si stanca di combattere. E noi continueremo a batterci, con un esame serio severo e approfondito del disegno di legge, ove per disavventura la nostra pregiudiziale dovesse essere respinta.

« Colleghi democristiani, colleghi repubblicani » (anche se non li vedo presenti) « non risolvete con il colpo di una maggioranza che oggi avete, ma che domani potreste non avere più, una questione così grave di organizzazione dello Stato italiano ! E soprattutto, in questo momento in cui già sono attive forze centrifughe che non riusciamo a controllare oggi completamente e che forse non potremmo più controllare in nessun modo domani se ci mettessimo su una strada sbagliata di organizzazione dello Stato, stiamo attenti a quello che facciamo » ! È ben triste, onorevoli colleghi, che io debba lanciarvi questo appello che non è mio. Immagino che molti colleghi l'avranno già intuito: questo è l'appello che 22 anni fa lanciava il partito comunista italiano (*quantum mutatus ab illo* !) per bocca del suo leader onorevole Togliatti. Ed è un appello che l'astuta congiura delle circostanze rende ancor oggi drammaticamente attuale. Ma io non voglio servirmi dell'appello comunista per rivolgervi il nostro franco e schietto pensiero. Noi vi lanciamo l'appello che già abbiamo ripetuto in altre occasioni: questa è una riforma che il Parlamento non può concedersi la libertà di sbagliare. Correggere domani non sarebbe facile. Confideremo ancora e fino all'ultimo momento in una ripresa della coscienza democratica, del senso di responsabilità, del patriottismo di gruppi e uomini democratici ai quali sappiamo che stanno a cuore le sorti della democrazia, delle libere istituzioni, del progresso civile del nostro paese, e ci auguriamo che

essi tutti escano dallo stato di rassegnata impotenza che li porterebbe fatalmente domani alla nausea di se stessi, e coraggiosamente insorgano per evitare che si commetta un errore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È stata presentata una questione pregiudiziale dall'onorevole Roberti. Ha facoltà di illustrarla.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in ottemperanza alle disposizioni della Presidenza, io enuncerò brevemente i motivi delle nostre eccezioni di ordine costituzionale.

Il primo motivo di incostituzionalità del disegno di legge che è stato presentato all'esame dell'Assemblea è da riscontrare, a nostro avviso, in quella parte del provvedimento che, regolando direttamente o demandando a leggi successive formali o addirittura delegate, il trasferimento e l'attribuzione delle funzioni statali alle istituende regioni, viene a porsi in contrasto con tutto il sistema costituzionale stabilito dal titolo V della Costituzione e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 117 e con la disposizione transitoria IX della Costituzione.

L'articolo 117 pone infatti al potere legislativo della regione a statuto ordinario due limiti invalicabili, per cui anzitutto le norme legislative regionali debbono uniformarsi ai « principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato », e, in secondo luogo, esse non devono in alcun caso essere in contrasto « con l'interesse nazionale ». Esse inoltre, ovviamente, non devono essere in contrasto con l'interesse delle altre regioni.

Per rendere operante questa norma, fu emanata dalla stessa Costituente la disposizione transitoria IX, in virtù della quale lo Stato doveva adeguare entro un determinato termine le proprie leggi alle esigenze delle autonomie locali e alle competenze legislative attribuite alle regioni. È noto che i termini degli adempimenti costituzionali non sono stati ritenuti perentori e quindi non c'è da fare alcuna questione circa l'avvenuto decorso del termine.

Trattasi di un principio che pone una direttiva, e che ha trovato attuazione con la legge 10 febbraio 1953, n. 62, che costituisce appunto l'attuazione del comando contenuto nella disposizione IX e nell'articolo 117 della Costituzione, e che al primo comma dell'articolo 9 così dispone: « Il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della

Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale»: cioè quei principi fondamentali che sono richiesti proprio dall'articolo 117 della Costituzione come *condicio sine qua non* per poter devolvere alle regioni la più delicata funzione della sovranità statale, cioè il potere legislativo.

Quindi è chiaro il sistema costituzionale, che, solo, rende possibile, e al di fuori del quale non è possibile e non è concepibile l'attuazione dell'ordinamento regionale: l'articolo 117 subordina il potere legislativo delle regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; la disposizione IX, oltre a porre il termine, dà indicazioni per l'attuazione di questo coordinamento tra le leggi statali e le leggi regionali, proprio al fine di ottenere il rispetto da parte delle regioni ordinarie di quei principi fondamentali. Tale adeguamento venne poi previsto dall'articolo 9 della legge del febbraio 1953, il quale stabiliva che si dovessero preventivamente emanare le leggi contenenti proprio i principi fondamentali di cui al suddetto articolo 117.

Cosa dispone il disegno di legge in esame? Esso, sia all'articolo 10, sia all'articolo 15, passa senz'altro ad attribuire le funzioni alle regioni e viene quindi con ciò a violare le suddette norme costituzionali. Tale violazione è stata rilevata dalle Commissioni che hanno esaminato il disegno di legge; e in particolare dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio. A questo proposito devo fare un breve inciso circa l'atteggiamento tenuto dalle Commissioni nell'esame di questo disegno di legge, proprio ai fini della valutazione di questa eccezione di incostituzionalità. La Commissione affari costituzionali rilevò che questo strano disegno di legge, il cui titolo recava « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario », veniva praticamente a regolare il funzionamento delle regioni stesse, e che quindi il disegno di legge, almeno per questa parte, avrebbe dovuto essere di sua esclusiva competenza. La Commissione si pronunciò unanimemente su questo punto, ed in via subordinata accettò l'ipotesi che l'esame fosse svolto contemporaneamente, ma in sede primaria, da essa e dalla Commissione bilancio. La questione fu portata all'esame della Giunta per il regolamento, la quale, pur molto divisa su questo problema, giunse co-

munque alla conclusione che non si potesse aderire alla richiesta della Commissione affari costituzionali.

Si iniziò allora il dibattito nella Commissione affari costituzionali per il parere da dare alla Commissione bilancio su questo provvedimento; in tale sede si verificò uno strano mutamento di situazione e di atteggiamento politico. Praticamente, quelle stesse pressioni politiche che erano state esercitate su taluni componenti della Giunta per il regolamento e della Commissione bilancio, e che avevano portato a quella decisione della Giunta, intervennero pesantemente su taluni componenti della Commissione affari costituzionali, la quale, dopo aver unanimemente manifestato le sue riserve in merito alla costituzionalità di questo provvedimento, procedette viceversa ad un esame veramente rapido dello stesso, tanto che non si ritenne opportuno scendere ad una valutazione dettagliata dei vari argomenti addotti contro la costituzionalità del provvedimento. La Commissione affari costituzionali, tuttavia, non poteva non scorgere l'ostacolo costituito dall'articolo 9 della legge del 1953; ed allora, con una disinvoltura che certo non le fa onore, ritenne di superare l'ostacolo sopprimendo l'articolo 9 della legge del 1953, e passare quindi direttamente all'attribuzione alle regioni delle funzioni.

È chiaramente visibile l'ingenuità di questo rimedio escogitato dalla Commissione affari costituzionali, e fatto proprio poi dalla Commissione bilancio. Per superare l'ostacolo della necessità di una legge che fissasse preventivamente i principi fondamentali, in base ai quali soltanto si può passare alla legislazione diretta da parte delle regioni, non si doveva sopprimere l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, che attua l'articolo 117 della Costituzione, ma sarebbe stato necessario emendare, o sopprimere, lo stesso articolo 117 della Costituzione. Sarebbe stato necessario procedere, in base alla procedura stabilita dall'articolo 138 della Costituzione, ad una revisione dell'articolo 117, per sopprimere i limiti da esso posti alla potestà legislativa delle regioni. Direi di più: finché fosse rimasto in piedi l'articolo 9 della legge del 1953, noi ci saremmo trovati di fronte, con questa legge, alla violazione di una norma contenuta in un'altra legge ordinaria. Ma l'aver soppresso quell'articolo, che attua una norma costituzionale, rappresenta una violazione della Costituzione stessa.

Per rendersi conto della validità di questa eccezione di costituzionalità, non possiamo li-

mentarci all'aspetto puramente formale del problema. L'aspetto formale è chiaro. Vi era un sistema, vi era la norma dell'articolo 117 della Costituzione che richiedeva la determinazione di taluni principi fondamentali, che richiedeva quindi una garanzia nell'interesse superiore della nazione; a questa era collegata la norma di cui all'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, che attuava il disposto costituzionale e che quindi non poteva essere soppressa senza una preventiva modifica della prima.

Andiamo però a vedere la *ratio* dell'articolo 117. Onorevole ministro, ella è uomo di legge e con lei è possibile un linguaggio tecnico. Per rendersi conto della *ratio* della norma dell'articolo 117, e quindi della inderogabilità del sistema stabilito dallo stesso articolo, bisogna rifarsi a uno dei principi fondamentali del diritto pubblico, cioè al principio dell'autonomia. Soltanto il principio dell'autonomia può legittimare l'ordinamento regionale.

È noto che in ogni Stato esiste un solo ordinamento giuridico originario e sovrano, l'ordinamento giuridico statale. Su questo la dottrina è concorde, dai più autorevoli studiosi stranieri, dallo Jellinek, al Kelsen, a quelli italiani, dal Carnelutti, al Santi Romano, all'Orlando, al Levi, al Pergolesi. Esiste, ripeto, un unico ordinamento giuridico originario e sovrano. Il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici in tanto può essere concepito, in quanto questi altri ordinamenti giuridici derivino dall'ordinamento giuridico originario e sovrano dello Stato.

Onorevole ministro, ella scuote il capo: indubbiamente ella si riferisce, da quell'internazionalista che è, al problema quale si pone in diritto internazionale. Il problema in diritto internazionale è ben diverso e oggi si è riproposto nel diritto comunitario. Ma anche in diritto comunitario, se ha seguito gli studi in questa materia, ella sa che si è aperta una notevole, quasi insormontabile questione giuridica, quella cioè della possibilità di inserimento degli ordinamenti giuridici originari e sovrani dei singoli Stati nel diritto comunitario.

In diritto interno, però, il problema non si può dire che esista. La dogmatica lo ha risolto: l'ordinamento giuridico originario e sovrano di uno Stato è uno ed uno solo; altrimenti giungeremmo alla conclusione aberrante della possibilità di una doppia sovranità sullo stesso territorio.

A prescindere dalla dottrina, è la nostra Carta costituzionale a ribadirlo in una serie di norme e di disposizioni. L'articolo 5, per esem-

pio, in cui si stabilisce: « La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ». È la stessa lettera, e quindi la *ratio* della norma costituzionale, che stabilisce queste derivazioni delle autonomie locali dalla sovranità statale e quindi dall'ordinamento giuridico statale; riconosce, concede questo riconoscimento. E ancora: l'articolo 114 stabilisce: « La Repubblica si riparte in regioni, province e comuni ». Non è che sia costituita dai vari aggregati autonomi e sovrani che sono le regioni, le province e i comuni: essi sono ripartizioni di un unico Stato. L'articolo 115, in cui si dispone: « Le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione ». Come vede, onorevole ministro, il richiamo alla sovranità e alla originarietà dell'ordinamento giuridico statale è permanente. L'articolo 117, infine, che rientra in questo sistema che, come si è detto, estende l'autonomia delle regioni fino a conferire loro il potere di legiferare, però entro limiti tassativamente fissati, cioè nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e purché le norme regionali non siano in contrasto con l'interesse nazionale.

Quindi, c'è questo sistema che noi dobbiamo rispettare, a prescindere dalla esistenza di una norma, qual è quella dell'articolo 117, che non si può eliminare con una norma di legge ordinaria. Perciò l'abrogazione dell'articolo 9 rappresenta l'abrogazione di una norma di attuazione della Costituzione, il che incide sulla norma costituzionale; quindi tale abrogazione si sarebbe dovuta operare attraverso una legge costituzionale da approvarsi con la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Ma, a parte ciò, bisogna tener presente il sistema fondamentale e la *ratio* che lo informa. Che cosa significa questo sistema? Significa che l'autonomia regionale, per quanto amplissima possa essere — parleremo poi dell'estensione che si è data in sede di Costituente a questa autonomia; ricorderemo il fatto che le varie Commissioni e sottocommissioni della Costituente — quella presieduta dal professor Jemolo e quella presieduta dall'avvocato Reale — fecero delle indagini dalle quali risultò che il principio della autonomia politica era respinto dalla maggioranza degli interessati — deve ripetere sempre la sua origine dalla sovranità dello Stato e quindi deve essere contenuta e condizionata dai limiti tassativamente fissati dall'autorità dello Stato. E non può in nessun caso essere esercitata in contrasto o

al di là delle norme costituzionali, dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, altrimenti si giungerebbe all'assurdo della creazione di una duplice sovranità sullo stesso territorio, quale deriverebbe dalla duplicazione dell'ordinamento giuridico sovrano.

Non voglio in questa prima esposizione dilungarmi; voglio soltanto citare, a conforto di questa mia del resto ovvia argomentazione, l'opinione del più estremo dei regionalisti, di colui che fu il relatore di questa materia in sede di Costituente, cioè del professore Ambrosini, riportata dal Pergolesi che ne trae motivo per esprimere la sua perplessità in merito a questa eccessiva autonomia della regione. Che cosa disse il professore Ambrosini in sede di Costituente? Disse che ci si trovava di fronte ad uno Stato regionale che rimaneva ben distinto dallo Stato federale. Infatti — disse il professore Ambrosini — questo nostro Stato non ha carattere pattizio, in quanto non sono le regioni che costituiscono lo Stato, ma è esso che crea le regioni come enti dotati di autonomia politica — su questo c'è da discutere — ed è esso che stabilisce quali debbano essere in concreto le funzioni e i poteri delle regioni. Restano i diritti che lo Stato ha attribuito alle regioni ma che domani, con la procedura stabilita per le leggi costituzionali, potrebbe anche modificare in seguito a una diversa valutazione della situazione e tenendo sì conto degli interessi delle regioni ma soprattutto degli interessi generali della nazione. Si è che lo Stato resta sovrano (sono le parole del relatore Ambrosini), l'unico sovrano, e che le regioni non possono mai, per quanto estesi siano i poteri ad esse attribuiti, invocare alcun titolo di sovranità e mettersi a livello di Stati membri di uno Stato federale.

Questa è la realtà del sistema. Ella si rende conto, onorevole ministro, del fatto che se si dovesse saltare a piè pari l'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che è, ripetiamo, legge di attuazione della norma costituzionale; se si dovesse cioè, come vorrebbe fare il disegno di legge, sganciare il potere legislativo della regione dalla limitazione prestabilita di quei « principi fondamentali » richiamati dall'articolo 117 della Costituzione e da quella conformità con « l'interesse nazionale » richiesta dallo stesso articolo 117, noi verremmo non soltanto a violare nella forma, nella lettera o sotto il profilo della procedura legislativa (che dovrebbe essere in ogni caso quella della revisione costituzionale e non quella della legge ordinaria) una norma costituzionale, ma verremmo ad

intaccare e ad abbattere il pilastro fondamentale del nostro Stato, e cioè il principio dell'ordinamento giuridico.

Questo non potrebbe farlo neppure il Parlamento in sede di revisione costituzionale, perché si tratta veramente di uno di quei principi di ordine generale (di quelli che Jellinek chiamava i « principi generali universali », o « principi istituzionali ») che rappresentano la condizione stessa dell'operare e legiferare degli organi. Se si dovessero intaccare questi principi, cosa che — ripeto — nemmeno il Parlamento in sede di revisione costituzionale potrebbe fare, ci troveremmo di fronte ad un fatto veramente rivoluzionario, per cui occorrerebbe convocare un'altra Assemblea costituente, eletta appunto al fine di modificare la struttura stessa dello Stato.

Ecco perché ci troviamo di fronte ad una violazione che a nostro avviso è gravissima, in quanto lede il sistema generale, attraverso la quale è stato possibile compiere questa che è una vera e propria lacerazione del principio di sovranità, attribuendo alle regioni, in base al principio dell'autonomia, poteri che a mio avviso mai potrebbero giungere sino all'attribuzione della potestà legislativa, potestà che comunque diviene legittima, nel nostro ordinamento giuridico, soltanto se si stabiliscono preventivamente i principi fondamentali ai quali la legislazione regionale deve corrispondere, nell'interesse dello Stato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

ROBERTI. Noi constatiamo, signor ministro, che questa tendenza a violare il principio di sovranità, il principio della unicità dell'ordinamento giuridico, si manifesta pericolosamente anche in altre norme di questo disegno di legge.

Esaminiamo, ad esempio, che cosa esso prevede in materia tributaria. È attribuita alle regioni autonomia finanziaria: ma questa autonomia può giungere sino al punto di concedere alle regioni di determinare esse stesse le imposte e le aliquote dei tributi propri? Può giungere questa autonomia sino all'esercizio di una vera e propria sovranità in materia tributaria, con un proprio giudizio sulla capacità contributiva dei cittadini? Nel caso in cui tale giudizio fosse diverso da quello dello Stato, ci troveremmo di fronte ad un contrasto tra la valutazione fatta dal potere centrale e quella fatta dalle regioni in merito a detta capacità contributiva.

Non voglio dilungarmi in questa sede su considerazioni di carattere politico. Tutti dovrebbero però rendersi conto della gravità di questa possibile duplice sovranità tributaria in regioni che potrebbero assumere un colore politico particolare. Quale sorte avrebbe poi il principio della certezza del diritto nei confronti dei cittadini contribuenti?

La relazione governativa al disegno di legge riconosce l'esistenza di tale problema e infatti così si esprime: « Non risulta per altro esattamente definita la nozione di tributo regionale, potendosi per tributi propri intendere tanto tributi che la regione abbia la potestà di istituire, sia pure nei limiti delle leggi dello Stato, quanto tributi dei quali la regione sia soggetto attivo quanto, infine, tributi devoluti alla regione nel senso di attribuzione ad essa dell'intero gettito.

« Scartata la prima soluzione » (che cioè la regione abbia il potere di istituire dei tributi) « che avrebbe portato come conseguenza inevitabile una differenziazione tra il regime tributario delle varie regioni tale da poter persino incidere sull'equilibrio economico dell'intero paese o quanto meno da alterare i rapporti tra regione e regione » (e io aggiungo: da incidere sull'equilibrio tra l'imposizione fiscale nazionale e quella regionale), si è giunti — questo lo rilevo io — ad una seconda soluzione, che rappresenta un po' una contraddizione in termini.

Ma cosa dispone in proposito il disegno di legge? Cosa è stabilito, ad esempio, negli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge? In tali articoli alle regioni sono attribuiti poteri decisori in questa materia. Nell'articolo 3 si dice: « ... le regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento... »; nell'articolo 4: « Le regioni determinano lo ammontare della tassa in misura non superiore al 110 per cento e non inferiore al 90 per cento... »; nell'articolo 5: « Le regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento... ». Si attribuisce dunque alle regioni a statuto normale il potere di tassazione, di statuizione delle imposte e della loro incidenza. Quindi, riaffiora la tendenza estremamente pericolosa di oltrepassare il limite della sovranità statale e di modificare la struttura stessa dello Stato, da Stato regionale in Stato federale vero e proprio. E questa è una decisione che non può prendere il Parlamento, neppure in sede di revisione costituzionale, bensì un'Assemblea costituente.

Dopo avere semplicemente enunciato, onorevole ministro, questo primo motivo gravissimo di incostituzionalità che ci fa restare veramente perplessi di fronte a questo provvedimento, salvo poi a esaminare le varie norme in cui si concretano tali violazioni, vorrei passare a considerare lo strumento escogitato nel provvedimento per attuare questa che noi consideriamo una gravissima violazione costituzionale: mi riferisco allo strumento della delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statale alle regioni.

Torniamo un momento, onorevole ministro, a quanto dicevo prima in merito alla sovranità dello Stato. La sovranità appartiene al popolo, il quale la esercita attraverso il Parlamento. È al Parlamento che viene dalla Carta costituzionale riservata in via esclusiva la funzione legislativa. Ciò è stabilito tassativamente dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione. Soltanto in via eccezionale la Costituzione consente che questa preminente esplicazione della sovranità dello Stato (cioè la funzione legislativa) sia esercitata da organi che non sono diretta espressione della sovranità popolare, e cioè dal Governo (articolo 76). Questa, onorevole ministro, è una censura che un po' travalica l'esame del disegno di legge. Noi dobbiamo constatare (io ho avuto occasione di farglielo presente anche nel corso di altri dibattiti quando ella era titolare di altri dicasteri) come il Parlamento stia abdicando, da qualche tempo, a questa sua funzione e stia esagerando nel concedere al Governo la delega della funzione legislativa.

Onorevole ministro, ella sa che tutte le norme di legge, quando siano meditate — purtroppo noi da qualche decennio stiamo facendo delle leggi assolutamente non meditate, e che lasciano a desiderare anche sotto il profilo della tecnica legislativa — hanno una *ratio*. Ora, l'articolo 76 prevede la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa come fatto eccezionale. Recita infatti detto articolo: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non » (ci sono due negazioni addirittura, due volte è richiamata l'attenzione di coloro che dovranno attuare la Costituzione sulla riserva, sul sospetto, sulla tendenza della Costituente a limitare al massimo questa delega dell'esercizio della funzione legislativa) « con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

Mi sembra che il collega Cottone abbia già accennato all'assoluta carenza di criteri

direttivi e di oggetti definiti in questo disegno di legge, ma mi sembra di dover anche rilevare come il collega Cottone abbia colto più che altro l'aspetto politico di tale carenza, rifacendosi a talune precedenti affermazioni del Presidente del Consiglio. Ma qui ci troviamo veramente di fronte ad una carenza, direi, quasi completa di principi e criteri direttivi.

Cominciamo anzitutto a considerare l'articolo 10, che è uno degli articoli più importanti del disegno di legge, e vediamo cosa esso dispone. L'articolo 10, nel testo governativo, presentava un primo comma che definirei veramente paradossale (non so da chi sia stato formulato) e che era del seguente tenore: « Le leggi statali, che disciplinano il passaggio delle funzioni attribuite alle regioni, stabiliscono i criteri e le modalità della devoluzione alle regioni stesse dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato che siano necessari all'espletamento delle funzioni e dei servizi di spettanza regionale ». Era prevista, cioè, una doppia delega, un rinvio alle leggi che dovevano successivamente stabilire il passaggio delle funzioni attribuite alle regioni, e poi si stabiliva che queste leggi dovessero stabilire i criteri.

Nella delega, quindi, i criteri direttivi non erano stabiliti, ma si faceva rinvio alle leggi delegate per stabilire detti criteri.

Evidentemente la Commissione affari costituzionali ha rilevato l'assurdità di questo comma e per questo esso è stato soppresso; non si può dire, però, che con ciò la situazione sia migliorata: infatti in Commissione, mentre è stato soppresso detto comma ne è stato inserito uno nuovo, il penultimo, del seguente tenore: « La individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro delle finanze, di concerto col ministro competente per materia, sentita la regione interessata ».

Ed i criteri in base ai quali saranno emanati questi decreti per l'individuazione dei singoli beni trasferiti, quali saranno? Essi non sono affatto indicati nella delega!

Se poi andiamo a considerare nel merito questa materia le perplessità aumentano. Quali sono i beni che dovranno essere individuati? Sono quelli — dice l'articolo 10 — indicati nel secondo comma dell'articolo 822 del codice civile.

E quali sono i beni indicati nel secondo comma dell'articolo 822 del codice civile? Rientrano in questi beni, nientemeno, le opere destinate alla difesa, le strade, le

ferrovie, le autostrade, gli aeroporti, gli aerodromi: sono questi i beni per l'individuazione e l'attribuzione o meno dei quali alle regioni non solo si pensa di provvedere con delega, ma addirittura non si indicano, neppure in tesi generali, i criteri per l'emana- zione della delega stessa. E le pare con ciò che possa considerarsi rispettato il principio generale della nostra Costituzione, che gelosamente tutela la funzione legislativa primaria del Parlamento e il limite tassativo che l'articolo 76 della nostra Costituzione stabilisce perché possa farsi ricorso alla delega?

Analoga considerazione potrebbe farsi per l'articolo 15 del disegno di legge, in cui addirittura tra i criteri per l'attribuzione alle regioni delle funzioni non compare più quel richiamo tassativo all'interesse nazionale che, abbiamo visto, l'articolo 117 pone come *condicio sine qua non* per l'esercizio stesso della funzione legislativa da parte delle regioni. Quindi si impedisce la ricerca preventiva dei criteri fondamentali e l'accertamento preventivo del rispetto, nell'esercizio della funzione legislativa, degli interessi superiori della nazione, non solo eliminando l'articolo 9 della legge del 1953, ma nei criteri stabiliti con la legge delega di attuazione si prescinde anche dal richiamo a quello che è il criterio dei criteri, il richiamo cioè alla prevalenza dell'interesse nazionale.

Ecco quindi che la finalità di attentare all'unità dello Stato diventa evidente in questa predisposizione di strumenti legislativi. In sostanza si vuole veramente affidare alle regioni la possibilità di legiferare e di disciplinare tutte le materie che prima ho citato, senza nessuna cautela preventiva, come vuole invece l'articolo 117, e svincolando anche l'interesse particolare di ogni singola regione dal rispetto del preminente interesse nazionale. Cioè si vuole mutare la struttura dello Stato da Stato regionale sostanzialmente unitario in Stato federale alla cui base è un accordo: proprio quello che la Costituente dichiarò di non voler fare, opponendosi ai tentativi in tal senso. Ritorna quindi, attraverso quest'altra considerazione, la censura di incostituzionalità da noi sollevata in base all'articolo 117.

Un'ultima considerazione devo fare, che poi si sostanzia in un altro motivo di incostituzionalità ed è la violazione dell'articolo 81 della Costituzione (siamo strettamente in materia, trattandosi di una legge finanziaria).

Consideriamo l'articolo 16 del disegno di legge, onorevole ministro: « I decreti legislativi di cui all'articolo precedente » (tutti quelli dell'articolo 15, di cui abbiamo ampia-

mente trattato) « determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti, nonché l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura ». Sicché oggi con questo disegno di legge si autorizzerebbero delle spese aggiuntive che non solo non sono indicate, ma in relazione alle quali non si possono neppure fare previsioni di sorta, e si affida la copertura di queste spese, che sostanzialmente vengono così deliberate e autorizzate, a mezzi che potranno essere reperiti e indicati dal legislatore futuro, se e quando ciò sia possibile.

Onorevole ministro, ciò è in evidente contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Ella sa certamente qual è stata la grossa questione dibattuta dinanzi alla Corte dei conti e alla Corte costituzionale in tema di interpretazione e applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. La Corte costituzionale ha avuto modo di esaminare con molta attenzione questo argomento con la sentenza del 10 gennaio 1966, n. 1, sotto la presidenza di quello stesso presidente Ambrosini, che alla Assemblea costituente era stato il relatore del titolo relativo alle regioni. L'ultimo comma dell'articolo 81 stabilisce: « Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ». Ciò dava adito a due interpretazioni. Secondo taluni questa norma doveva essere intesa in un modo restrittivo, nel senso che ogni legge che importasse una spesa, ad esempio, di mille lire, dovesse coprire tale spesa con una maggiore entrata di mille lire, e che una legge che stabiliva di eliminare una entrata di mille lire — è la stessa cosa infatti l'aggiunta di una spesa e l'eliminazione di una entrata — dovesse indicare un'altra fonte di finanziamento. Questa l'interpretazione restrittiva. L'altra interpretazione era invece estensiva, atta proprio ad eludere le norme dell'articolo 81 della Costituzione, ed a questa interpretazione, purtroppo, hanno fatto ricorso tante volte il Governo e il Parlamento. In base ad essa si sono riversati su esercizi futuri gli oneri della spesa, senza una particolare determinazione o specificazione nella legge che introduceva l'onere stesso. La Corte costituzionale nella sentenza che ho richiamato, seguendo l'interpretazione restrittiva, largamente suffragata dalla dottrina, sia dalla dottrina giuspubblicistica, sia da quella finanziaria, ha ritenuto che l'ob-

bligo della copertura dovesse sussistere anche per quelle leggi che comunque comportavano un onere per lo Stato, anche se la misura e le modalità di esso, oltre che la sua imputazione, dovessero essere rinviati ad esercizi successivi. Ma se noi leggiamo la sentenza vediamo che taluni suoi passi sembrano fatti appositamente, presago spirito della Corte costituzionale, per la norma di questa legge che ho testé citato. Dice infatti la Corte: « Si sa che l'interpretazione di questa norma ha dato luogo a discussioni e contrasti che non si possono dire, non già esclusi, ma nemmeno sopiti: sostenendosi da molti con vigore che l'obbligo di indicare i mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese riguardi esclusivamente le leggi che, promulgate dopo l'approvazione del bilancio preventivo, ne alterino l'equilibrio, e sostenendo altri che, viceversa — ecco la seconda interpretazione — « tale obbligo abbia riferimento e debba essere osservato nei confronti di qualsiasi altra legge che immuti in materia di spesa non già di fronte alla legge di bilancio, o non soltanto di fronte a questa ma di fronte alla legislazione preesistente ». Quale è stata la decisione della Corte tra le due tesi? È detto al numero 5 della sentenza. « La Corte ritiene che l'interpretazione cosiddetta estensiva dell'obbligo imposto dall'ultimo comma dell'articolo 81 sia quella conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione, che la limitazione dell'obbligo di "copertura" al solo esercizio in corso si riduce ad una vanificazione dell'obbligo stesso... ». E prosegue: « Vero è che il quarto comma, che è al centro del presente giudizio — ed è al centro anche di questo dibattito — segue immediatamente un terzo nel quale è disposto che "con la legge di approvazione del bilancio non si possono statuire nuovi tributi e nuove spese", ma il legame fra i due commi, che è stato sottolineato in numerose sentenze di questa Corte, non vuole significare che il quarto comma si ponga esclusivamente in relazione con il bilancio in corso, ma soltanto questo: che una nuova o maggiore spesa per la quale la legge che l'autorizza » (ecco il punto, non la legge che la precisa, signor ministro, non la legge che ne dispone l'ammontare, non la legge che ne dispone la modalità, no, la legge che l'autorizza, dice la Corte; e con questa legge noi andiamo ad autorizzare queste maggiori spese, demandando poi la ricerca della copertura al legislatore futuro, se, come e quando potrà farlo) « non indichi i mezzi per farvi fronte, non può trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, siano quelli già appro-

vati e in corso di attuazione, siano quelli da predisporre dal Governo e da approvare dalle Camere ».

Quindi, quando si demanda con la norma dell'articolo 16, che ho citato (i decreti legislativi stabiliranno con effetto dal primo gennaio la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti, nonché l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni, indicandone i relativi mezzi di copertura), si demanda la copertura proprio all'approvazione futura delle Camere, mentre la Corte costituzionale ha deciso che questo non può farsi perché nella legge di autorizzazione debbono essere indicati i mezzi di copertura.

Questa eccezione, signor ministro, io sollevai anche nella famosa seduta-fiume del 17 ottobre 1967, quando si discusse della precedente legge sulle regioni. Era presente in aula — lo ricordo — l'onorevole De Martino, attuale segretario del partito socialista. Di fronte a questa mia eccezione, l'onorevole De Martino interloquì testualmente (cito dagli Atti Parlamentari di quella seduta). « L'indicazione della fonte di copertura ci sarà nella legge finanziaria, dal momento che non si possono fare leggi finanziarie senza la copertura ». Questo disse l'onorevole De Martino ! Ed eccoci alla legge finanziaria, signor ministro ! *Hic Rhodus, hic salta*. Ora, gli stessi oppositori della mia eccezione, gli stessi sostenitori delle regioni cercarono di contrastare la validità della mia eccezione, che era valida fin da allora, perché con la legge elettorale praticamente si metteva in movimento una macchina che doveva poi fatalmente portare all'approvazione di una legge finanziaria e quindi alla istituzione delle regioni, perché quando erano state stabilite la data e le modalità di elezione dei consigli regionali, le regioni erano state create. Con quella stessa legge si sarebbe dovuto, in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione, indicare le fonti di copertura. Ma l'onorevole De Martino, sostenitore allora della legge elettorale, per combattere la validità della mia eccezione, come docente di diritto mi fece osservare — e sbagliava e io glielo feci notare — che l'indicazione della fonte di copertura ci sarebbe stata nella legge finanziaria, dal momento che non si possono fare leggi finanziarie senza la copertura. E dov'è ora, signor ministro, l'indicazione delle fonti di copertura ? Esaminiamo oggi la legge finanziaria e ci troviamo dinanzi a questa situazione.

Quindi, signor ministro, si aggiunge alla eccezione di incostituzionalità, che chiamo-

rei di ordine istituzionale addirittura, che molto rapidamente le ho enunciato nella prima parte del mio intervento, questo altro gravissimo motivo di incostituzionalità: il Governo presenta un disegno di legge finanziario con cui si autorizzano praticamente spese, si creano spese aggiuntive, e non si indica neppure lontanamente la copertura e ci si affida al Parlamento futuro. Questo non lo consente l'articolo 81 della Costituzione, non lo consente l'interpretazione tassativa che la Corte costituzionale ha dato dell'articolo 81 della Costituzione e che noi dobbiamo tener presente, e che dovrà tener presente il più alto magistrato della Repubblica prima di promulgare questa legge, per valutare se non convenga invece, nella ipotesi assurda che la Camera dovesse perseverare nell'errore, rinviarla al Parlamento con un suo messaggio come già fecero altri presidenti della Repubblica in analoghe situazioni in cui era stato violato l'articolo 81 della Costituzione, perché questa è una responsabilità che incombe su tutti i tutori delle norme costituzionali e quindi, in primo luogo, sul più alto magistrato dello Stato. (*Applausi a destra*).

Presentazione di un disegno di legge.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare, a nome del ministro del tesoro, il disegno di legge:

« Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stata proposta dagli onorevoli Bozzi, Cottone e Cantalupo la seguente pregiudiziale:

« La Camera,

considerata la giusta importanza che il Governo ha attribuito alle risultanze della Commissione interministeriale istituita nell'autunno 1967 dal Governo Moro, e presie-

duta dal ministro dell'interno, per studiare i vari aspetti relativi alle regioni a statuto ordinario, ritiene pregiudiziale al dibattito sul disegno di legge n. 1087 che il Parlamento conosca le risultanze medesime; e passa, pertanto, all'ordine del giorno ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di illustrarla.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è un triste destino quello che accompagna talune vicende della storia d'Italia, al quale non sembra sfuggire neppure la ventilata attuazione dell'ordinamento regionale. Queste regioni, dopo essere state tenute, per così dire, in frigorifero per oltre 20 anni, dovrebbero essere varate in un momento di particolare difficoltà della nostra vita politica interna (credo che su questo punto tutti siamo d'accordo), in cui non esiste una maggioranza, non esiste un Governo, che vede un processo di contestazione del quale per altro non neghiamo taluni aspetti validi, e che vede altresì nel paese forme di violenza talvolta di tipo quasi insurrezionale, che non sembrano destinate a comporsi dall'oggi al domani.

Ora, ogni struttura di tipo federale o regionalistico (e quella disegnata dalla nostra Costituzione si avvicina più al tipo federalistico dal punto di vista sostanziale, secondo una definizione ancora valida, a mio avviso, che ne dette molti anni fa l'onorevole Nenni); ogni struttura, dicevo, di tipo regionalistico o federalistico presuppone un saldo potere centrale, presuppone un'autorità (e uso questa parola nel senso democratico: quella vera autorità che attinge la sua legittimazione e la sua forza dal consenso popolare, e che è la vera autorità). Un'articolazione federalistica o regionalistica può fiorire se c'è un potere centrale che assicura l'unità. L'unità è il punto di arrivo di questi momenti dialettici che sono rappresentati dalle regioni (questa è la visione della Costituzione); cioè momenti relativi del processo di riduzione a unità della Repubblica una e indivisibile, come è detto nell'articolo 5 della nostra Costituzione.

Ora, io credo che in questa Camera noi tutti siamo pensosi circa il modo in cui si svolgono le cose del nostro paese in questa fase storica, e dobbiamo riconoscere che il momento in cui si pone in essere quest'operazione è il momento meno opportuno. Qui non è questione, onorevoli colleghi, di essere regionalisti o antiregionalisti. Si pone male il problema in questa materia: ha detto bene l'onorevole Cottone, affermando, per la mia parte politica, che noi siamo sinceramente auto-

misti, volti ad un decentramento serio, ampio dello Stato, anzi, diciamo meglio, della Repubblica di cui lo Stato è una delle componenti fondamentali. Ma il problema oggi è diverso. Il problema è, per ripetere l'espressione che ricorre nel titolo di un giornale che ha rivisto la luce da poco tempo — *Il Mondo* — se si debbano fare le regioni in fretta, tanto per farle, per punto o per puntiglio d'onore, o se si debba fare una cosa seria. Ecco il problema che affatica molti regionalisti. Di qui le critiche, di qui le riserve che vi sono in molti, le preoccupazioni nel momento in cui si deve « saltare il fosso ». Che cosa è avvenuto nel paese? È una critica che rivolgo anche a me stesso e alla mia parte politica; tutti abbiamo commesso errori. Chi non ne commette? Chi non opera. Chi opera in politica fa delle cose buone, ma commette anche degli errori: è il costo che si paga all'operare umano. Ebbene, che cosa è successo nel nostro paese? Dopo la liberazione lo Stato, la pubblica amministrazione — che è un aspetto dello Stato — sono risorti nella maniera in cui erano prima. Questa è la verità: è un po' colpa di tutti. So che c'erano altri problemi. Peggio: sono risorti dalle macerie peggiorati anche rispetto allo schema precedente, con una architettura partitica che faceva scricchiolare ancora di più quella struttura precedente che allignava in un sistema completamente diverso. E quindi lo Stato dopo il 1945 è nato vecchio.

Che cosa occorre? Occorreva ripensarlo (per così dire) nel suo contesto unitario, tutto assieme, nel suo potere centrale, nelle sue articolazioni dirette, nel suo decentramento burocratico, nelle regioni stesse, come momento però relativo e dialettico di questa visione unitaria di uno Stato nuovo e di una pubblica amministrazione nuova. Questo non è avvenuto. Ci siamo trascinati appresso uno Stato sempre più stanco, sempre più ammalato (diciamo le cose come sono), sempre più accentrato; si è inserita in questo organismo vecchio e logoro tutta l'ingerenza dei partiti, si è arrivati ad una struttura feudalistica; la pubblica amministrazione è diventata quasi una fetta di partiti, una fetta di poteri, e ad un certo momento ci svegliamo e diciamo: adesso facciamo le regioni!

Sì, facciamo le regioni: le quali verranno fuori (se verranno) come un posticcio, come una cosa aggiunta ad un organismo malato, che non avrà la virtù di risanare quell'organismo, ma che fatalmente riceverà dall'organismo malato i germi che hanno travagliato l'organismo statale stesso. Ecco il dramma!

Ecco la ragione di fondo della nostra opposizione, che è un'opposizione democratica, che è un'opposizione che parla da gente che sente che lo Stato non va (uso la parola Stato nella complessità delle sue manifestazioni), che vede che la pubblica amministrazione, diretta, indiretta, autarchica, delle autonomie territoriali, non va. Io sono consigliere comunale di Roma dal 1952 e vivo il dramma dei grandi comuni, che poi è lo stesso dei piccoli (con qualche eccezione). E noi cerchiamo ad un certo momento di apprestare una medicina che non è una medicina, che è un tossico di per se stesso, perché questa legge è malfatta e le regioni sono vecchie e andrebbero completamente ridisegnate, come è detto non da noi, ma da scrittori di varie parti politiche.

A questo aggiungete che questo disegno di legge non è che sia proprio un esempio di bel legiferare. Questo disegno di legge (come vedremo nel corso del discorso, giacché non voglio fare anticipazioni di merito in questa sede di pregiudiziale) è irto di sospetti di illegittimità costituzionale. E il meno che possa dire con estrema cautela: sospetti di illegittimità costituzionale. C'è l'autonomia o non c'è? Ma se noi dobbiamo fare le regioni, onorevole ministro Bosco, nella logica delle regioni c'è l'autonomia, c'è l'autonomia finanziaria. Se no, aggraviamo il male. E qui la autonomia non c'è. Qui c'è l'autonomia guidata (diciamo così) dallo Stato: cioè il potere centrale che si assume un altro compito (altro che decentramento!): il compito di erogare talune somme alle regioni secondo una sua (dello Stato) valutazione. Quindi, la negazione dell'autonomia.

Soltanto una struttura burocratica amministrativa senza quella snellezza, senza quella possibilità di entrata e di spesa che è nella logica intrinseca di un sistema regionalistico.

Ma non è il solo appunto che io farò. È stato chiesto in quest'aula (ne ha parlato l'onorevole Cottone ed ha ripreso l'argomento con maggior ampiezza l'onorevole Roberti): ma che cosa faranno queste regioni quando nasceranno? Mi è stato ricordato il pensiero dell'onorevole De Mita, che io ebbi anche occasione di citare altra volta in quest'aula, espresso qualche anno fa in un settimanale, o quindicinale (non so bene) che si chiama *Adesso*, mi pare. Ebbene, l'onorevole De Mita, dopo aver criticato molto le regioni, espresse questa tesi: le regioni saranno quelle che si andranno facendo. Questo è, diciamo meglio, un assurdo. Che significato può avere infatti una siffatta affermazione in uno

Stato che ancora si definisce Stato di diritto? Questo significa dare il via alla improvvisazione, dare il via — diciamo una parola meglio appropriata — all'avventura, fare delle regioni degli strumenti esclusivi di politica: proprio quello che in certa misura non dovrebbero essere. Certo che le regioni non possono non essere anche degli enti di indirizzo politico; è ovvio, chi fa delle leggi esprime un indirizzo politico, la legge non è un fatto tecnico, la legge è una manifestazione di una scelta, cioè di un indirizzo politico. Ma se alle regioni noi non diamo in partenza dei confini precisi, degli ambiti ben predeterminati di competenza, esse faranno tutto quello che non dovrebbero fare, per forza di cose; cioè faranno esclusivamente della politica, al di fuori di quell'ambito in cui il far della politica è richiesto dallo stesso adempimento delle loro funzioni istituzionali.

Ora, per lo meno per due anni — sappiamo tutti qual è il valore dei termini in questo nostro paese: ne abbiamo avuto la prova di recente, quando con una legge si era fissato nell'autunno di quest'anno il termine per lo svolgimento delle elezioni amministrative e regionali e poi, visto che queste non si potevano fare, si è fatta subito un'altra legge; sappiamo che cosa sono i termini delle deleghe, i termini per approvare gli statuti (soprattutto son termini ordinatori, sollecitatori) — che cosa faranno queste regioni se non hanno una competenza al di fuori di quella prevista, in via teorica, nella Costituzione, la quale ha configurato la necessità che scatti un certo meccanismo perché questi nuovi enti diventino una realtà operativa? Saranno degli organismi di potere locale, di incontri e di scontri, di radicalizzazione della lotta politica, con quanto vantaggio dei partiti intermedi non so, anzi — meglio — lo so: saranno una delle forme di eliminazione delle forze intermedie nel nostro paese e varranno a radicalizzare la lotta politica, con le prospettive che ognuno di noi ha innanzi a sé. E, quando l'onorevole Ballardini (che pure penso essere uomo colto e preparato) propone di abrogare l'articolo 9 della legge del 1953, n. 62, cosa fa? Si comporta come quel medico che taglia la testa al suo paziente che non riesce a curare da un fortissimo mal di testa. Questo non è il sistema corretto.

Infatti, in realtà questo articolo 9 della legge del 1953, n. 62, è un articolo fondamentale. A mio avviso, quell'articolo è già incostituzionale per un suo comma (ma questo è un altro discorso che probabilmente vedremo in un altro momento), però traduce il pensiero

del costituente in maniera testuale — io ho voluto rivedermi i lavori preparatori, ma ritorneremo su questo punto quando parleremo del merito della questione; quindi faccio per ora soltanto una delibazione; in realtà questo articolo 9 della legge n. 62 del 1953 è una palla al piede perché non consente né di spiegare l'attività legislativa, né di svolgere le attività amministrative per le quali la nostra Costituzione delinea un parallelismo con le funzioni legislative. E allora, che si fa? Abrogiamolo. Ci dà fastidio? Abrogiamolo. Con il che non soltanto si pone in essere una violazione della Costituzione, il che potrebbe essere soltanto un fatto formale, ma si dà un contenuto completamente diverso alle regioni che sono enti autonomi, ma non enti sovrani e, per essere enti autonomi, son in qualche misura subordinati non soltanto agli interessi nazionali, internazionali e ai trattati, ma anche ai principi che la nostra Corte costituzionale ha chiamato i principi strutturali, di unità della Repubblica una e indivisibile.

Non è un fatto da niente, ma è un fatto importante; per questo mi permettevo di richiamare l'attenzione dei colleghi e soprattutto dei colleghi regionalisti, ai quali ci accomuna una visione pluralistica della società. Stiamo attenti; come ben diceva l'onorevole Cottone, questa non è una legge sulla quale ci possiamo permettere il lusso di sbagliare. L'errore qui è fatale; un'altra legge si abroga, si corregge, anche se potrà avere incidenze negative o se potrà produrre piccoli guai — va bene, questa è la vita — ma qui si incide sulla struttura, ed è difficile tornare indietro. E vorrei dire che è tanto difficile, da divenire impossibile, salvo certi avvenimenti, che nessuno di noi, naturalmente, si augura, e contro i quali, anzi, ognuno di noi lotta con tutte le sue forze, animato da spirito democratico. Cosa vi chiediamo? Vi chiediamo di riflettere. E vengo direttamente all'oggetto della mia pregiudiziale. Desideriamo ricordarvi che avete nominato una Commissione ministeriale. L'Italia è un paese strano; si svolge alla Camera un dibattito, mi riferisco al dibattito del 1967 (qualche collega lo ricorderà, poiché si parlò di ostruzionismo dei liberali; niente di male, dal momento che le cronache parlamentari sono ricche di episodi di questo genere, e del resto l'ostruzionismo in certi momenti è una cosa nobile, se non altro perché serve a richiamare l'attenzione della pubblica opinione, spesso troppo atona e distante dalle cose del Parlamento), si vota la legge, e poi il Presidente del Consiglio nomina una commissione. Questa commissione aveva un

compito molto limitato, vedere cioè, cosa fossero le regioni.

CANTALUPO. Accogliendo le istanze che noi avevamo presentato.

BOZZI. Accogliendo le istanze, come mi ricorda l'onorevole Cantalupo, che noi, con una qualche vivacità e, diciamo anche, con una qualche voluta prolissità, avevamo presentato nel corso della seduta-fiume. Io non sono un lettore abituale de *Il Popolo*, ma ricordo che *Il Popolo* il giorno 2 novembre 1967, giorno di regola dedicato alla commemorazione dei defunti, dava notizia della nascita della commissione Moro. Che cosa doveva fare questa commissione? Naturalmente per la definizione dei compiti della commissione valgono tutti quegli aggettivi e quegli avverbi che ha ricordato poco fa l'onorevole Cottone: massimo impegno, sollecitudine, immediatamente. Lasciamo stare, tuttavia, questa demagogia verbale e verbosa. Leggo da *Il Popolo*: « Compito della commissione sarà anche quello di esaminare con visione unitaria — giusto, con visione unitaria — come l'organizzazione dei nuovi enti debba concretamente armonizzarsi con quella dello Stato e degli altri enti territoriali nel quadro organico delle strutture e delle funzioni della pubblica amministrazione, in modo da evitare duplicazioni di uffici e di interventi, e conseguentemente di costi ». È quello che diciamo noi. Quel comunicato prosegue: « A tal fine la commissione procederà all'attenta ricognizione dei compiti che dall'amministrazione statale dovranno essere trasferiti o decentrati alle regioni, nonché alla delineazione dei criteri — desidero rivolgermi a questo proposito all'onorevole Ballardini — che dovranno presiedere alle leggi quadro ». Ma queste leggi quadro l'onorevole Rumor le richiama nel discorso programmatico del Governo; l'onorevole Moro le assegna come compito essenziale alla commissione presieduta dal ministro per l'interno. E voi dite: ma che leggi quadro, abroghiamo l'articolo 9! Ci devono essere, o no?

BALLARDINI. Vecchio errore, si può emendare.

BOZZI. Certo; ma bisogna dimostrare che sia un errore.

BALLARDINI. È quello che cercheremo di fare.

BOZZI. Quel comunicato prosegue ancora: « Affinché la valutazione di tali aspetti possa essere fatta con la maggiore aderenza possibile a prospettive concrete e realistiche, saranno acquisite dai ministeri, oltre i dati di massima già raccolti, precise indicazioni circa i trasferimenti e le dislocazioni ».

Ora sono passati esattamente due anni e credo che ognuno di noi abbia il diritto di domandarsi seriamente (non vorrei usare né avverbi né aggettivi): ci volete comunicare i risultati di questa commissione?

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Li esprime il disegno di legge.

BOZZI. Questa è una risposta tanto ovvia che era quasi inutile darla, onorevole ministro.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Il signor La Palisse esiste anche per questo.

BOZZI. Non è una prassi da invocare in questo momento e per questa fattispecie. Onorevole ministro, in questo modo, mi scusi, involontariamente, poiché la conosco troppo bene, reca un'offesa al Parlamento. Ho detto involontariamente, perché, mentre un parlamentare a nome di un gruppo politico le chiede di fare una valutazione autonoma delle risultanze di questa commissione, ella ci dice: le ha valutate il Governo. Allora che ci stiamo a fare?

GALLONI. Se vi fosse stata una Commissione parlamentare ella, onorevole Bozzi, avrebbe ragione.

BOZZI. In tal caso non vi sarebbe bisogno di una richiesta. Io vi domando, a nome personale, dei miei amici (e credo di interpretare anche il consenso non espresso di molti colleghi): fateci conoscere la documentazione raccolta intorno a tutti questi temi. Fateci vedere se il pensiero dell'onorevole Ballardini, dico meglio della maggioranza della Commissione affari costituzionali, trova una conferma o trova argomenti di dissenso rispetto ad una abolizione dell'articolo 9. Fateci vedere quali materie, d'accordo con i ministeri, sono state studiate per il loro trasferimento concreto. Come possiamo deliberare il tema del costo delle regioni e dell'assegnazione di somme, se non abbiamo dei dati? Capisco che non si può essere precisi (è ovvio), ma si può avere una certa aderenza alla realtà. Occorre valutare in quale misura e con quali criteri

deve avvenire questo trasferimento. Veramente, questa è l'avventura.

Mi pare che in questa richiesta sia rispecchiata una esigenza normale del Parlamento. Me lo ha ricordato poco fa l'onorevole Cottoni e non volevo rileggerlo. Ma nel discorso programmatico del 16 dicembre 1968 l'onorevole Rumor ebbe a dire: « La commissione istituita dal Presidente Moro ha già raggiunto importanti risultati e predisposto le prime elaborazioni normative ». Che cosa è: un oggetto misterioso? Vi è qualche risultanza che il Governo non possa portare a nostra conoscenza dietro una precisa richiesta? Se voi non le presentate vuol dire che esistono ragioni per le quali ritenete di non presentarle. Fate dubitare che le risultanze di quella commissione non siano perfettamente in linea con le tesi del Governo e della, diciamo così, maggioranza che in questo momento lo assiste! Questa è la verità, non è una cattiveria! Questa è una legittima interpretazione. Vi dico: portateci i lavori di quella Commissione al punto in cui sono giunti; e voi dite « no ». Ci sarà pure un perché. Avete qualche cosa forse da nascondere? Continuava l'onorevole Rumor dicendo che la commissione è impegnata « a completare celermente i suoi lavori per consentire ad esso Governo e al Parlamento le necessarie e naturalmente tempestive determinazioni ».

Ebbene, come le facciamo queste « determinazioni », se non ci date questo materiale sul quale voi avete fatto le vostre valutazioni? Questo materiale è uno dei pilastri, secondo le dichiarazioni programmatiche del Governo, delle vostre determinazioni: lo vogliamo anche noi per darvi il nostro consenso se ci persuaderà o per dirvi, eventualmente, che avete sbagliato, per darvi quella collaborazione critica che è la funzione essenziale del Parlamento.

Onorevole ministro Bosco, mi sarei atteso da lei un'altra risposta. Voi avete messo a disposizione, per esempio, gli atti della commissione Tupini di cui io stesso feci parte; e non era una Commissione parlamentare. Le conclusioni della commissione Carbone sono state stampate, diffuse e valutate. Prima di fare dei disegni di legge, Parlamenti che hanno una tradizione diversa dalla nostra fanno delle larghe inchieste e le mettono a disposizione. Si veda, ad esempio, l'inchiesta sul divorzio fatta in Canada, che è una cosa bellissima e interessantissima. Da noi no. Qui c'è un oggetto misterioso, lo tiene il Governo. Questa cosa va bene e la traduco in disegno di legge; quest'altra non mi piace, e la Com-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1969

missione affari costituzionali propone di abrogare l'articolo 9 della legge del 1953 come se fosse una cosa da niente, facendo una struttura, onorevole ministro, che può condurre alla conseguenza di creare degli organismi non soltanto non vitali, ma che nei loro primi passi potranno andare incontro a continue impugnative di illegittimità costituzionale.

Ma vi rendete conto che la Corte costituzionale potrà annullare le leggi della regione se per avventura noi superficialmente approveremo l'abrogazione di questo articolo 9? Ma quale tipo di organismo creeremo? Sì, creeremo la fonte di un continuo dissenso, sia pure potenziale, fra regioni e Stato, fra regione e regione. Ma in questo momento di equilibrio tanto difficile, anzi di non equilibrio, abbiamo veramente bisogno di inserire nel nostro ordinamento, senza una rimediazione generale del tema, organismi e strumenti di questo genere?

Ed ora un altro appunto, un altro rilievo. Ma insomma, queste province debbono vivere o debbono morire? Ricordo la battaglia che fece l'onorevole La Malfa nella passata legislatura in occasione della nostra opposizione alla legge elettorale: Contemporaneamente (se fosse stata un'enciclica, sarebbe passata alla storia con il titolo: « Contemporaneamente ») alla legge — egli diceva — presenteremo la legge per l'abolizione delle province. Io ho delle riserve sull'abolizione delle province.

Temo che si esasperi quel processo di accentramento regionale (che è una delle critiche maggiori) eliminando queste subcomunità provinciali che bene o male, sia pure faticosamente, sono entrate nella coscienza comune. Comunque il problema delle province esiste. Le province, così come sono, si trovano in difficoltà: aumentiamo i loro poteri! Ma quando farete un coordinamento non soltanto tra la finanza ma nei rapporti funzionali e istituzionali tra regioni, province e comuni? Ma chi in Italia pensa che, una volta istituite le regioni, si andranno a rivedere i poteri delle province, dei comuni o si faranno dei coordinamenti? O si rivedrà la struttura dello Stato? Ma chi pensa a queste cose? Onorevole Bosco, chi pensa che si possano fare trasferimenti in massa, autoritativi (ma che regime di libertà sarebbe?) di funzionari statali alle regioni, come leggo tra i criteri direttivi della legge-delega? Prendiamo 50 funzionari del Ministero e li mandiamo alla regione lucana! Ma che Stato è questo? Ma è pensabile una cosa di questo genere?

RAUCCI. In base alle norme che regolano il rapporto del pubblico impiego, il funzionario dello Stato può essere trasferito, con le sue funzioni, in qualsiasi posto.

BOZZI. In qualsiasi posto dello Stato, non della regione!

RAUCCI. E che cos'è la regione?

BOZZI. Ella è un bell'autonomista! Mi congratulo con lei. Ella considera che la regione sia un organo dello Stato. Complimenti per la sua visione autonomistica. Mi congratulo proprio molto. Ella ritiene che un funzionario dello Stato (io capisco che per la sua concezione questo può essere ammissibile, ma mi auguro che questa tesi sia respinta dall'onorevole ministro Bosco), ella ritiene, dunque, che un funzionario dello Stato (e, ammesso che fosse possibile, io prenderei lo scarto o colui che spera di avere emolumenti maggiori, perché è bene vedere le cose con senso di realtà, e questo del resto avviene in tutti i paesi) possa essere mandato di autorità a fare, per esempio, l'impiegato nella regione calabra. Costui dice: io non ci voglio andare. E allora lo si dovrebbe trasferire di autorità! Ma è impossibile! E questo, onorevole ministro Bosco, è uno dei criteri direttivi!

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Ma i criteri direttivi, onorevole Bozzi, non dicono che i funzionari saranno trasferiti di autorità!

Del resto, mi permetto di richiamare la sua attenzione sulla disposizione transitoria VIII della Costituzione, che espressamente prevede il passaggio di funzionari dallo Stato alle regioni. Lo dice espressamente la Costituzione: « leggi della Repubblica regolano il passaggio alle regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali ».

Resta il problema del trasferimento di autorità; ed io dichiaro subito che sono contrario al trasferimento di autorità.

BOZZI. E allora, onorevole ministro, le dico che quei criteri direttivi non sono né criteri né tanto meno direttivi, perché ella deve stabilire con quale atto i trasferimenti debbono essere compiuti: se con un atto di volontà o con un atto di autorità; e con quale procedura.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Secondo i principi generali che regolano lo stato giuri-

dico dei funzionari, per i quali il comando richiede il consenso.

BOZZI. Ma, onorevole Bosco (mi rivolgo in questo momento non tanto al ministro quanto al professore di diritto: e tutti coloro che insegnano materie giuridiche sono professori di diritto, prima di esserlo di diritto internazionale o di diritto civile) se bastassero i principi generali, l'articolo 76 della Costituzione non avrebbe ragion d'essere. Quando la Costituzione stabilisce che « l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti », non intende limitarsi semplicemente al rinvio ai principi generali. È richiesto, insomma, qualcosa di più, perché possa essere sottratto al Parlamento e accordato al Governo l'esercizio della funzione legislativa della quale il Parlamento è titolare e alla quale esso può rinunciare solo in quanto il Governo sia vincolato nell'esercizio della delega dai principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento.

D'altronde, onorevole ministro, quali sono i principi generali in una materia come questa, completamente nuova? Nella pubblica amministrazione, finora, non è previsto il passaggio di personale dallo Stato ad altri enti. Si tratta dunque di una terra vergine, tutta da arare. Di qui l'esigenza che il Governo precisi quali sono i criteri direttivi ai quali intende attenersi.

Questo, comunque, è un punto importantissimo, ma non essenziale. La nostra preoccupazione è soprattutto politica, in quanto constatiamo come ci si accinga a fare una operazione estremamente delicata in un momento particolarmente difficile per la nostra vita politica. Abbiamo aspettato 20 anni a creare le regioni a statuto ordinario e ci ostiniamo a volerle realizzare adesso, in una situazione che tutti sostanzialmente concordiamo nel giudicare grave. Scriveva Einaudi che occorre conoscere prima di deliberare, e noi stiamo facendo esattamente il contrario.

Noi chiediamo al Governo di poter disporre di tutti i necessari elementi conoscitivi e in particolare delle conclusioni della commissione Moro. Il Governo ci risponde negativamente, sostenendo che è sufficiente che esso stesso le abbia valutate, stabilendo lo strano principio secondo cui il Governo sostituisce il Parlamento nella valutazione di atti. È questa una concezione alla quale, onorevole ministro, noi non possiamo assolutamente aderire.

D'altra parte, come si pensa di affrontare tutto il problema delle autonomie locali? Quali raccordi si intendono stabilire fra regioni, province e comuni? In particolare, le province continueranno a vivere o dovremo invece sopprimerle, dando almeno una volta ragione all'onorevole La Malfa?

Si risponde che a questo si provvederà in un secondo momento: a tutto si vuole pensare « dopo », mentre è necessario affrontare subito i problemi. Sembra che la maggioranza avverta una sola esigenza: quella di fare le regioni, di farle per il solo gusto di farle, senza sapere quali saranno le loro funzioni amministrative, quando tali funzioni potranno essere delegate, se si dovranno stabilire o no quei famosi « principi fondamentali » dell'articolo 117 che, onorevole Bosco, come ella mi insegna, vigono non soltanto nell'esercizio della funzione legislativa, ma anche in quello della funzione amministrativa.

Vi è poi l'esigenza di assicurare l'organicità del nostro sistema tributario. O vorremmo forse avere in Italia altri venti esattori di imposte, oltre agli 8 mila rappresentati dai vari comuni? Non sarebbe meglio impostare tutta la finanza locale in una maniera nuova, unitaria, in modo che non vi siano contribuenti spezzettati in regioni, province, comuni, assoggettati ad una miriade di contribuzioni la cui esistenza renderà difficile o addirittura impossibile una qualunque programmazione o, se si vuole ricorrere ad una espressione tradizionale, ma egualmente valida, una qualsiasi politica di bilancio?

Tutti questi problemi non vengono affrontati dal Governo, il quale rifiuta anzi di sottoporre all'esame del Parlamento i risultati del lavoro della commissione Moro, che esso definisce di grande valore, tanto buoni, anzi, che sulla base di essi viene edificato, a quanto ci si dice, il disegno di legge al nostro esame. Senonché, appunto perché si tratta di documenti di fondamentale importanza, noi vorremmo averne una conoscenza diretta e non per interposta persona, attraverso il Governo. Vi sono campi in cui il Parlamento fa il Parlamento e il Governo fa il Governo. Se non si rispettano le reciproche competenze, si determinano gravi confusioni.

Nell'affrontare problemi di questa gravità, onorevoli colleghi, occorre procedere con estrema serietà. Non possiamo permetterci il rischio di sbagliare. Anche coloro che credono di poter trarre vantaggi immediati da una riforma di questo genere, dovrebbero riflettere attentamente, perché spesso nelle vicende della storia vi sono dei *boomerangs*. Soprattutto

i partiti intermedi devono pensarci bene, perché le regioni (come già ebbi a dire, sia pure in una diversa prospettiva, affrontando in quest'aula il problema del *referendum*, dal quale potrebbero derivare analoghi effetti) possono essere strumenti di compressione ed anche di annientamento delle forze intermedie, radicalizzando nella realtà italiana la lotta politica e potendo determinare scontri apparenti, che possono poi tramutarsi in incontri. Questo non è un discorso senza punti di contatto con le regioni. Noi siamo uomini politici e incidiamo sulla realtà. Quindi, attenzione ai mali passi. Ve lo dice un partito che è per il decentramento, per la devoluzione, ma per una devoluzione seria, che non annulli il principio dell'unità come punto di arrivo di formazioni dialettiche, di momenti relativi nella dinamica dello Stato, e non di momenti assoluti e feudalistici, che invero alterano completamente l'anima della nostra Repubblica. Quindi, noi condurremo la nostra battaglia, senza ostruzionismo: una opposizione seria, fatta di argomenti. Non so quanto durerà. Forse non seguiremo il brutto esempio fornito dall'onorevole Andreotti a proposito del divorzio. La differenza sarà questa, onorevoli colleghi: la tattica della lunga discussione sul divorzio adottata dall'onorevole Andreotti rischia di far morire di fame il segretario della lega per il divorzio, l'amico Pannella, che già da tre giorni digiuna; mentre, se noi prolunghiamo di qualche giorno la nostra discussione, non credo che vi sarà un Pannella che morirà. Quindi, sotto questo profilo la nostra coscienza sarà molto più tranquilla. L'onorevole Andreotti, che è buon cristiano, fa morire qualcuno di fame e non gliene importa niente. Sono affari suoi; se la vedrà poi in altra sede!

Questa battuta scherzosa vuole coprire una profonda ansietà, che non è soltanto nella mia anima di uomo politico e di modesto giurista, ma è in tutti noi. Molto ci accomuna; possono esservi delle differenze, e guai se non ci fossero: che dialettica tra partiti si avrebbe, altrimenti? Ma abbiamo in comune l'amore per questa nostra Repubblica, cui anche noi abbiamo collaborato. Se l'onorevole Ballardini avrà la bontà di andare a leggere i lavori preparatori, vedrà che nell'articolo 117 della Costituzione ho messo anch'io, modestamente, le mani, e credo che qualche influenza sia rimasta. Abbiamo creato questa Repubblica perché sia una e indivisibile, e articolata. Queste formazioni dialettiche possono essere vie o itinerari per il raggiungimento di una unità, ma non facciamo in modo

che lo strumento sopraffaccia lo scopo finale e che invece dell'unità si abbiano soltanto i momenti relativi e di dispersione a carattere feudalistico. (*Applausi*).

' Presentazione di disegni di legge.

SCAGLIA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Interventi in favore del teatro di prosa ».

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge:

« Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 89 del regolamento e attesi i precedenti costanti, poiché si procederà ad un'unica votazione, hanno facoltà di parlare un oratore pro e due contro.

GALLONI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi lascerò vincere dalla tentazione da cui si sono lasciati prendere i colleghi di cui abbiamo testé ascoltato le argomentazioni: di confondere la discussione sulla pregiudiziale con una discussione sul merito. Mi atterrò quindi schematicamente alle questioni,

alcune di carattere costituzionale ed altre no, che sono state sollevate per impedire l'iter del disegno di legge presentato dal Governo.

La prima questione pregiudiziale, che attiene alla conformità della legge in esame all'articolo 117 della nostra Costituzione, è stata sollevata dall'onorevole Cottone, ed è stata ripresa anche dall'onorevole Roberti. Essa riguarda l'affermazione che non sia possibile procedere alla realizzazione delle regioni senza che prima si sia legiferato sui limiti della funzione legislativa delle regioni.

È una questione sulla quale lungamente abbiamo discusso in sede di Commissione affari costituzionali, perché ci siamo trovati di fronte al problema della interpretazione della prima parte dell'articolo 117 della Costituzione. Vi sono a questo riguardo due interpretazioni possibili, che anche la dottrina ha dato fino a questo momento.

A norma dell'articolo 117 la regione può legiferare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; secondo la prima interpretazione, si afferma che i principi fondamentali siano quelli risultanti dalle leggi dello Stato per ogni materia. Per una seconda interpretazione, i principi fondamentali relativi ad ogni materia debbono essere fissati da apposite leggi dello Stato. Sorge cioè la questione se le regioni possano legiferare nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione anche senza le cosiddette leggi-quadro.

La I Commissione della Camera ha risolto tale questione secondo la prima tesi che ho esposto e che anche io condivido. Questa interpretazione non impedisce che esistano leggi-quadro, e non toglie al Parlamento la facoltà, quando voglia e quando lo ritenga opportuno, per ogni singola materia descritta dall'articolo 117, di indicare i principi fondamentali relativi alla materia stessa. Credo però che la potestà legislativa delle regioni nasca direttamente ed automaticamente dall'articolo 117 della nostra Costituzione. E i principi fondamentali di ogni singola materia stabiliti dalle leggi dello Stato sono i principi fondamentali che si ricavano dal complesso e dal contesto della legislazione.

È evidente che il Parlamento ha la possibilità, quando lo voglia e quando lo ritenga opportuno, di individuare questi principi, per una ragione di certezza e di chiarezza, ed anche allo scopo di prevenire possibili conflitti tra le regioni e lo Stato, conflitti che in ogni caso, anche se dovessero sorgere, troverebbero nella Corte costituzionale lo strumento per la loro risoluzione.

Ma sotto nessun profilo, sotto nessun angolo visuale, qualunque delle due tesi si porti avanti in questa sede, è possibile sollevare alcuna questione pregiudiziale di costituzionalità. Perché anche accettando l'interpretazione più larga dell'articolo 117, è certo che al Parlamento non sarebbe preclusa la possibilità di stabilire e di determinare, entro due anni dall'approvazione di questa legge delega, le leggi quadro che fossero necessarie per l'esplicazione dell'attività legislativa regionale.

Ancor meno fondata mi sembra che sia la seconda questione pregiudiziale che è stata sollevata da parte liberale, con qualche accenno anche da parte dell'onorevole Roberti: essa si riferisce alla richiesta, di per sé legittima, ma non determinante, di conoscere le conclusioni della commissione interministeriale Moro. Io credo di poter rispondere, come mi sono già permesso di rispondere con una interruzione al collega Bozzi, che il Governo ha già preso le sue determinazioni con la presentazione del disegno di legge n. 1087. Dopo aver consultato la commissione, il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge sulla finanza regionale. La commissione ha quindi, sotto questo profilo, concluso i suoi lavori, ed il Governo ne ha tenuto conto. Mi pare che sia legittima la richiesta di conoscere questi risultati; credo però che non sia possibile affermare che la conoscenza di questi risultati è pregiudiziale alla prosecuzione del nostro dibattito sul disegno di legge n. 1087; perché questo significherebbe fare un'affermazione estremamente grave di subordinazione e di mancanza di autonomia del Parlamento rispetto all'esecutivo. La commissione Moro era una commissione consultiva dell'esecutivo che ha dato i suoi consigli, i suoi pareri all'esecutivo. Noi possiamo anche avere interesse a conoscere gli atti di quella commissione per nostra cultura personale e politica; ma credo che in nessun modo la mancanza di conoscenza degli atti di quella commissione possa precludere alla Camera di portare avanti i suoi lavori. Il far questo significherebbe attribuire alla Camera una mancanza di autonomia di decisioni rispetto alle decisioni del Governo, che poi sono espresse attraverso il disegno di legge che è stato presentato, che è stato discusso ed emendato in sede di Commissione referente e che è ora all'esame dell'Assemblea. La funzione legislativa del Parlamento non può mai, in nessun caso, essere subordinata o condizionata da un'attività di mero studio e consultiva che

riguarda gli *interna corporis* dell'attività esecutiva.

Altre questioni pregiudiziali sono state sollevate con riferimento all'articolo 81, all'articolo 119 e all'articolo 76 della Costituzione.

Mi pare che l'onorevole Roberti si sia soffermato in maniera particolare sulla pretesa incostituzionalità della legge sulla finanza regionale con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, per il fatto che la legge prevederebbe il finanziamento dell'ordinamento regionale solo per il primo anno e non per gli anni successivi; e ha invocato una sentenza della Corte costituzionale, che noi tutti conosciamo, sull'incostituzionalità di leggi che fissino, in relazione a degli impegni pluriennali di spesa, una copertura solo relativa al primo anno di spesa e non una copertura anche per gli anni successivi.

Ma questo non è il caso che abbiamo davanti. Noi qui abbiamo una spesa determinata e certa in relazione solamente al primo anno; e l'onere in relazione all'articolo 81 è stato perfettamente coperto. È chiaro che in relazione agli anni futuri vi saranno — è prevedibile, è certo, anzi, che vi siano — altre spese; ma queste spese non sono determinate nella loro consistenza. È determinato invece un meccanismo nell'articolo 16 della legge in esame perché automaticamente si possano sopprimere o ridurre, in relazione alle spese che sono previste dalle regioni, gli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti. Questo meccanismo ci garantisce che, qualunque sia la dilatazione della spesa che dovesse sopravvenire negli anni successivi, essa in effetti sarebbe sempre coperta attraverso gli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti. Ed eventuali spese oltre questa iscrizione o questo trasferimento dei capitoli di spesa dalle previsioni dei singoli dicasteri alle regioni dovrebbero essere approvate con separati e distinti provvedimenti legislativi, ognuno dei quali avrebbe l'onere di prevedere le relative coperture. Ecco perché non esiste e non può esistere in questa materia violazione dell'articolo 81 della Costituzione. La copertura delle spese è prevista in relazione alle spese certe e determinate, che riguardano soltanto il primo anno di gestione.

Ugualmente ci sembra non abbia alcun fondamento la pretesa violazione dell'articolo 119 della Costituzione, e precisamente la parte di tale articolo in cui si dice: « Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Re-

pubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni ». Ma di fronte all'affermazione secondo cui mancherebbe tale coordinamento io mi chiedo: che significato hanno gli articoli dall'1 all'8 del disegno di legge che noi stiamo per discutere, se non quello di indicare appunto il coordinamento della finanza regionale con la finanza dello Stato? Il disegno di legge dall'articolo 1 all'articolo 8 attribuisce tributi propri alle regioni, attribuisce quote del gettito dei tributi erariali e, nel momento stesso in cui individua i tributi propri e le quote del gettito dei tributi erariali, stabilisce automaticamente un rapporto fra questi tributi e quelli dello Stato. In sede di riforma tributaria questo coordinamento potrà essere approfondito, ma già fin da questo momento, nel quadro e nell'ambito del sistema tributario vigente, i primi 8 articoli del disegno di legge in esame si preoccupano di dare e danno una risposta a questa domanda. Ed una risposta ancor più appropriata sarà data nella misura in cui, attraverso una legge generale di riforma tributaria, si stabiliranno altre forme di coordinamento in relazione ai criteri di unificazione e di semplificazione delle imposte e dei sistemi di accertamento.

Così anche per l'eccezione sollevata dall'onorevole Roberti in relazione all'articolo 119, ultimo comma, relativo alla attribuzione del demanio e del patrimonio della regione, a me sembra che attraverso l'articolo 10 noi abbiamo operato in perfetto ossequio all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione.

DELFINO. Il fascicolo rosso che ella sventola è forse il libretto delle massime di Mao?

PAZZAGLIA. È la Costituzione secondo l'interpretazione di sinistra.

GALLONI. La Costituzione è il nostro libretto, è il libretto di tutti, rosso o tricolore non importa. Ciò che importa è il contenuto.

La regione deve avere un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con leggi della Repubblica. Credo che il perfezionamento apportato in sede di Commissione abbia consentito di stabilire sin da ora con la legge finanziaria regionale il demanio e il patrimonio che sono automaticamente attribuiti alle regioni. E non possiamo confondere l'articolo 10 della legge in esame con una delega al Governo. L'articolo 10 della legge in esame, infatti, stabilisce soltanto le modalità di attuazione che consentiranno la esecuzione del trasferimento, che avviene di di-

ritto con la approvazione della legge, mentre la consegna materiale dei beni che costituiscono patrimonio o demanio avviene attraverso l'opera dell'esecutivo.

E non mi sembra che in questo campo possa essere sollevata alcuna questione di illegittimità costituzionale.

Arrivo infine all'ultima eccezione, quella che riguarderebbe la pretesa violazione dell'articolo 76 della nostra Costituzione, sulla quale si sono soffermati sia i colleghi del gruppo liberale sia il collega Roberti.

Si afferma che nella legge in esame non sarebbero stati rispettati i principi e i criteri direttivi che sono indicati nell'articolo 76 della nostra Costituzione. L'articolo 76 della nostra Costituzione così recita: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

Credo che non si possa sollevare alcuna questione per quanto riguarda il tempo limitato e l'oggetto definito. Sono state sollevate questioni per la determinazione dei principi e dei criteri direttivi.

L'onere che spetta al Parlamento di determinare principi e criteri direttivi per l'attività legislativa del Governo ritengo sia stato soddisfatto già nel disegno di legge che è stato presentato dal Governo. Questi principi e questi criteri direttivi sono stati maggiormente enucleati e approfonditi attraverso il lavoro delle Commissioni, sia della Commissione affari costituzionali, sia della Commissione bilancio.

Credo che sotto questo aspetto ci dobbiamo porre il problema: perché in questa materia il Governo chiede una delega dal Parlamento? Perché si tratta, evidentemente, di una materia tecnica che sfugge alle possibilità di un controllo puntuale da parte del Parlamento. L'esame analitico delle funzioni, che per quanto riguarda le attività direttive di coordinamento devono essere riservate all'amministrazione centrale dello Stato, comporta una conoscenza approfondita del meccanismo interno dell'amministrazione, che non poteva essere richiesta al Parlamento neppure lavorando questo attraverso apposite Commissioni.

Ma allora, se è vero questo, credo che nessuna specificazione ulteriore dei criteri potesse essere possibile attraverso una legge di delega.

Certo, vi sono stati alcuni colleghi, nel corso delle discussioni che già si sono tenute nelle Commissioni, che hanno sollevato la

questione (era una questione solo di opportunità) se fosse opportuna o no la delega in questa materia. E abbiamo risposto a maggioranza nelle Commissioni che la delega era opportuna, anzi necessaria in questa materia, perché se vi era un settore in cui il Parlamento difficilmente avrebbe potuto realizzare, senza suggestioni esterne, questo lavoro, che consenta di discernere quella che era l'attività amministrativa di indirizzo, di formazione e di coordinamento che deve rimanere all'amministrazione centrale dello Stato per le singole materie e tutta l'attività amministrativa che, in linea di principio, deve essere trasferita, alle regioni; se vi era, ripeto, una materia in cui la delega s'imponesse come necessità tecnica, era proprio questa. Però da qui deriva anche la difficoltà di andare oltre nella indicazione di criteri e principi direttivi rispetto a quelli che con un lavoro di approfondimento sono stati individuati all'interno delle Commissioni, sia affari costituzionali, sia bilancio.

Ci sembra quindi che non solo formalmente, come è stato sostenuto da taluno dei colleghi che hanno parlato in questa sede, ma anche sostanzialmente abbiamo adempiuto, nei limiti consentiti dalla materia in esame, la individuazione e la indicazione dei principi e dei criteri direttivi che sono richiesti dall'articolo 76 della Costituzione.

Credo quindi, onorevoli colleghi, che si possano considerare infondate le pregiudiziali sollevate dai colleghi di parte liberale e da quelli di parte « missina ». Non ritengo che andiamo verso una improvvisazione della legge sulla finanza regionale. Siamo tutti consapevoli della necessità di arrivare celermente all'approvazione di un provvedimento sulla finanza regionale, non solo in relazione alla scadenza elettorale, ma anche per mettere i consigli regionali, nel momento in cui saranno costituiti, in condizioni di operare.

La preoccupazione circa la modificazione dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 ci ha portato a considerare la possibilità che le regioni, indipendentemente dalle leggi quadro, possano cominciare a svolgere una loro attività legislativa nello stesso tempo in cui, attraverso la delega, il Governo creerà le condizioni o le premesse per il trasferimento delle funzioni amministrative.

DELFINO. Lo possono fare anche senza delega !

GALLONI. L'attività legislativa può essere iniziata perché, secondo la interpretazione

data all'articolo 117 della Costituzione, essa nasce dalla Carta costituzionale. E che questa interpretazione non sia soggettiva o di parte è dimostrato da una larga parte della stessa dottrina, che ha sempre sostenuto questa tesi. Siccome si sono fatte alcune citazioni di colleghi o ex colleghi che hanno partecipato ai lavori della Costituente, mi permetto qui di richiamare un altro autorevolissimo partecipe di quei lavori, l'onorevole professor Mortati, che ha sostenuto la tesi della possibilità di un'attività legislativa delle regioni indipendentemente dalle leggi quadro, proprio perché l'attività legislativa delle regioni ha la sua fonte nell'articolo 117 della Costituzione, e i principi fondamentali delle leggi dello Stato sono quelli che si ricavano dalla legislazione esistente. È un lavoro di interpretazione che può essere affidato alle regioni.

BOZZI. Tutto questo è smentito dai lavori preparatori. La rimando al commento Falzone-Palermo-Cosentino, nel quale sono riportati i lavori preparatori.

GALLONI. Ella sa benissimo, onorevole collega, quale sia, in sede interpretativa di una legge, il valore dei lavori preparatori.

BOZZI. Però i lavori preparatori hanno un certo valore.

GALLONI. Non hanno un valore interpretativo, hanno un valore indicativo dell'intenzione del legislatore in quel momento. Ma la Costituzione si inserisce nel tessuto sociale di una nazione, per cui va interpretata alla luce di tutti i fatti anche successivi alla sua promulgazione: non a caso si è parlato di « costituzione materiale », che integra la Costituzione formale; e, in materia costituzionale, questa integrazione della norma scritta attraverso la costituzione materiale, che esiste ed opera all'interno di un determinato ordinamento, è un fatto ormai così noto e acclarato che basta richiamarsi alle teorie non solo di Santi Romano, ma a quelle del Mortati, che sono più recenti e più allineate con il nostro costume democratico.

Quindi, non è per fretta e con fretta che ci avviamo all'approvazione di questo disegno di legge. Noi cerchiamo di sollecitare il suo iter, perché le elezioni regionali sono alle porte e abbiamo il dovere di attuare una riforma delle istituzioni dello Stato per dare una risposta sempre più puntuale e coerente alle richieste e alle istanze che da ogni parte

del paese ci giungono per una modificazione sostanziale di alcune strutture centrali, accentrate, burocratiche, che ormai più non possono corrispondere alle attese del paese. La soluzione regionale che noi diamo e dobbiamo dare celermente al paese risponde a questa esigenza e a questa nostra volontà politica. Affrettiamo i nostri lavori, ma non per questo cerchiamo di portare avanti una legge senza il dovuto approfondimento, come è stato sostenuto.

Noi crediamo di aver contribuito tutti quanti — i colleghi della Commissione affari costituzionali, i colleghi della Commissione bilancio — a collaborare con lo stesso Governo al miglioramento del disegno di legge che ci è stato presentato, per poter offrire con celerità, ma anche con la dovuta ponderazione, uno strumento legislativo che rappresenti validamente l'avvio di questa fondamentale riforma del nostro ordinamento statuale. (*Applausi al centro*).

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si ha quasi la sensazione di un assurdo modo di procedere quando si vedono portare dai sostenitori di questo disegno di legge non argomenti d'ordine giuridico e costituzionale, ma argomenti di necessità e di opportunità politica, per superare le pregiudiziali d'ordine costituzionale. Si dice sostanzialmente (ed è questa l'assurdità del modo di procedere nell'esame di una pregiudiziale d'ordine costituzionale) che vi sarebbero istanze nel paese che postulerebbero l'istituzione delle regioni, per cui a queste istanze si dovrebbe rispondere con una legge che, nonostante gli argomenti portati per sostenere la sua incostituzionalità, si deve approvare anche se — ripeto — non si possono portare validi argomenti avverso le tesi della incostituzionalità.

La verità è, e ormai ce ne siamo accorti da non poco tempo, che si sta compiendo, nel modo che vedremo (perché dovremo, anche ai fini della valutazione degli aspetti costituzionali, guardare al modo in cui si procede), una marcia comune fra il partito comunista e la democrazia cristiana per giungere il più rapidamente possibile al traguardo della istituzione delle regioni a statuto ordinario, in qualunque modo. Ed il modo scelto è quello che traspare da questa proposta di legge, che, come avrò occasione di dimostrare, non sol-

tanto è politicamente assurda, ma è chiaramente viziata da illegittimità costituzionale. Dal che deriva come necessaria conseguenza che il disegno di legge del governo non può essere neanche discusso nel merito.

Formalmente e sostanzialmente la pregiudiziale di incostituzionalità svolta dall'onorevole Roberti non ha trovato se non affermazioni in contrasto, ma non certo argomenti, e merita completo e pieno accoglimento. Tanto ciò è vero che, come spero di confermare con il mio intervento, allorquando da parte del relatore per la maggioranza si è tentato di dare ai quesiti d'ordine costituzionale che il disegno di legge in esame propone una soluzione contrastante con quella che il nostro gruppo sostiene, la logica del ragionamento ha dovuto compiere salti evidenti; ovvero non si sono portati, come anche poc'anzi, argomenti a dimostrazione delle tesi, ed il ragionamento stesso ha dovuto concludersi con sole affermazioni di un determinato convincimento senza alcuna dimostrazione; e ciò, nonostante (ed è questo l'apprezzamento dei regionalisti che si può e si deve fare, della loro intelligenza e della loro attenzione), essi abbiano compiuto uno sforzo notevole per rendere convincenti tesi che era molto difficile presentare come tali e che hanno sostenuto con notevole abilità.

La Camera deve valutare le eccezioni di incostituzionalità con la serietà con la quale esse sono state portate, e non respingerle aprioristicamente senza che sussistano valide tesi in contrasto. Su di esse non ci si può atteggiare in un modo o nel modo opposto secondo la propria fede regionalista o antiregionalista, e, ancora meno, sulla pretesa esistenza di istanze che vengono dal popolo. E io vorrei aprire una parentesi che può essere utile al riguardo: noi abbiamo visto tante dimostrazioni popolari nei vari mesi di questa legislatura, davanti al palazzo di Montecitorio, fino a quella che è in atto e che è stata ricordata dal collega Bozzi; ma dimostrazioni a favore delle regioni quale segno di istanze popolari non ne abbiamo mai viste.

Le eccezioni di incostituzionalità devono essere misurate con il solo metro dell'argomentazione giuridica e, nel rispetto di questa regola, io credo di poter portare argomenti di carattere giuridico-costituzionale, riprendendo fatti anche di interesse politico soltanto ai fini della esemplificazione delle conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto delle norme costituzionali, alla cui osservanza intendo richiamare l'attenzione della Camera, e precisamente della norma transitoria IX della

Costituzione, degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e dell'articolo 76 della Costituzione stessa. Devono essere, le norme, valutate nel complesso delle disposizioni che contengono, per una corretta interpretazione della volontà del legislatore costituzionale e degli obblighi che da esse discendono per il legislatore ordinario. Per l'interpretazione della volontà del legislatore costituzionale sono importanti i lavori preparatori, perché da essi emerge la volontà stessa del legislatore costituzionale.

Comincerò, perché non credo che sull'argomento sia necessario fermarsi a lungo, con la delega legislativa di cui all'articolo 76 della Costituzione. L'onorevole Galloni poc'anzi, dinanzi all'eccezione di incostituzionalità che è stata sollevata in questa sede circa il mancato rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, ha detto soltanto: l'articolo 76 è stato rispettato; ma non ha dimostrato come esso abbia trovato rispetto nella formulazione dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 16 del disegno di legge che noi stiamo esaminando. E quando il ministro ha interloquito in ordine all'interpretazione che deve darsi al concetto di « principi direttivi », che in relazione al citato articolo 76 la legge di delega deve indicare all'organo delegato ad emanare provvedimenti legislativi, ci ha detto, per esempio, che per quanto riguarda il passaggio del personale dallo Stato alla regione, i principi direttivi sarebbero in sostanza il richiamo ai principi generali che regolano il trattamento giuridico dei dipendenti pubblici.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Questo lo dice lei ora.

PAZZAGLIA. Onorevole ministro, l'onorevole Bozzi ne ha parlato a lungo e non mi risulta che ella abbia replicato su questo argomento. Io sono disposto ad ascoltare sue precisazioni al riguardo.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Poiché lo onorevole Bozzi faceva riferimento alla possibilità di trasferimenti d'autorità dei dipendenti dello Stato, io ho chiarito, interrompendolo, che ciò non sarebbe possibile poiché uno dei criteri è quello desumibile dai principi generali secondo i quali i comandi, o i trasferimenti di questo tipo, vanno fatti col consenso dell'interessato. Quindi si trattava di una risposta specifica ad un quesito particolare dell'onorevole Bozzi.

BOZZI. Ma sono criteri interni alla sua anima, onorevole ministro.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Espressi, onorevole Bozzi.

PAZZAGLIA. Onorevole ministro, io non credo che, con le mie espressioni, abbia dato a quanto ella ha detto un significato sostanzialmente molto diverso da quello che ci ha enunciato; perché, se mi avesse consentito di proseguire, io non le avrei detto che alle parole che ella ha pronunciato noi ci dobbiamo riferire per valutare la costituzionalità o no delle norme contenute nell'articolo 15, anzi, più esattamente, della delega che si intende dare al Governo per l'emanazione delle norme di cui all'articolo 15. Intendevo dire che nell'articolo 15 mancano i criteri direttivi, e che di fronte all'evidente mancanza di questi criteri direttivi...

GALLONI. Ha letto il testo della Commissione?

PAZZAGLIA. Onorevole Galloni, ho letto il testo della Commissione, e su questo testo avrò occasione, come ella potrà constatare se avrà la bontà di ascoltarmi, di fermarmi non pochi minuti, e non solo per quanto attiene al rispetto, o no, della norma di cui all'articolo 76, ma come ella vedrà — e pure in polemica, se me lo consente, con quanto ella ha detto — anche per quanto riguarda il rispetto degli articoli 119 e della norma IX della Costituzione. E non solo ho letto il testo della Commissione, ma ho letto anche il testo delle proposte che furono fatte alla Commissione bilancio dalla Commissione affari costituzionali; e se me lo consentirà, le farò anche rilevare che le differenze che appaiono sostanziali tra il testo proposto dalla Commissione affari costituzionali — e quindi da lei, onorevole Galloni, che ne fa parte — ed il testo della Commissione bilancio sono solo apparenti, e nulla tolgono ai vizi di illegittimità e di incostituzionalità che noi rileviamo. Come vede, onorevole Galloni, l'articolo 15 l'ho letto, e l'ho letto nei tre testi: quello del Governo, quello della Commissione bilancio e quello della Commissione affari costituzionali.

Nella delega che viene conferita al Governo per il trasferimento del personale mancano i principi direttivi, e non solo mancano per questa parte — per la quale non ci si può rifare neanche ai principi generali che regolano i rapporti tra pubblica amministrazione e dipendenti per quanto attiene ai comandi — ma mancano anche per molti altri aspetti, per molte materie. Per citare qualche esempio, in relazione all'articolo 15, mi limiterò a par-

lare del comma sotto la lettera b), quando si parla del riferimento agli articoli 8 e 16 del presente disegno di legge. E con il solo riferimento agli articoli 8 e 16 del disegno di legge non si stabiliscono criteri direttivi. Altrettanto quando ci si limita a fare riferimento a norme della Costituzione, credendo, attraverso tale riferimento, di stabilire direttive per il legislatore che dovrà emanare le norme delegate. Ciò non credo che possa essere smentito. Quando ci si trova in difficoltà nel dimostrare che il richiamo a norme di carattere costituzionale costituisce un'indicazione di criteri direttivi, è molto facile limitarsi, come l'oratore che ha parlato contro si è limitato a fare, a dire di aver rispettato le norme costituzionali. Per dovere di obiettività, se ella me lo consente, onorevole Galloni, devo dire che a fronte di considerazioni portate non soltanto dalla nostra parte, con dovizia di argomenti giuridici e con richiami alle norme della Costituzione, non è sufficiente limitarsi a dire di aver rispettato i principi della Costituzione in ordine alla delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti aventi forza di legge. Mi pare quindi che questa norma sia stata assolutamente dimenticata, sia nella fase di presentazione della legge, sia nella fase successiva dell'iter parlamentare. Vorrei dire di più: se vi è una materia che in base ai principi generali del nostro ordinamento non consente una delega al Governo, è proprio quella della strutturazione degli istituti regionali. Voglio mettermi ora nei panni dei regionalisti. Essi ci dicono che questa da essi voluta è una grande riforma che cambierà il volto dello Stato italiano e i rapporti fra i cittadini e gli enti pubblici; cambierà quindi i rapporti tra lo Stato e gli enti locali e creerà nuovi rapporti fra gli stessi enti locali e i nuovi che sorgeranno.

Si dice — lo diceva poc'anzi l'onorevole Galloni — che vi sono istanze popolari per la riforma dello Stato; poi, quando la parte della Camera che è favorevole alle regioni si propone di attuare una riforma che essa stessa considera di grande momento, si limita a delegare la emanazione di queste norme al potere esecutivo.

Vorrei rivolgermi ai colleghi dell'estrema sinistra i quali, fino a questo momento, salvo le aspirazioni per il futuro, sono all'opposizione. Per qualunque partito che voglia svolgere una funzione di controllo parlamentare è un gravissimo precedente delegare la emanazione di norme di tale rilievo e di tale importanza al Governo. Quando mai un partito che voglia rispettare i principi della Costitu-

zione può rinunciare a determinare e limitare le materie che possano giustificare la delega al Governo da parte dell'organo legislativo? Quando mai un partito che voglia aumentare la propria dignità nel Parlamento trasferisce questi poteri al Governo e rinuncia alla discussione e alla approvazione di queste norme?

DELFINO. A quale Governo, poi?

PAZZAGLIA. Come aggiunge giustamente l'onorevole Delfino: a quale Governo? A un Governo che in realtà non sappiamo quale sarà. La delega, infatti, è conferita per due anni e non sappiamo quindi se il Governo che emanerà queste norme sarà gradito più o meno di questo ai partiti che si pronunciano a favore dell'ordinamento regionale.

Detto questo che mi sembra macroscopico, e quindi non meritevole di ulteriore dimostrazione, farei un danno agli argomenti che sono stati portati così validamente dai colleghi che mi hanno preceduto se volessi dilungarmi nell'esaminare l'articolo 76 della Costituzione.

Esaminiamo altri argomenti di carattere costituzionale. Riprendiamo la norma IX delle disposizioni transitorie, che si riferisce (lo ricordo a me stesso, perché in quest'aula dibattiti a questo proposito ne sono stati fatti più d'uno) all'adeguamento delle leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa delle regioni. Tale principio — ricordiamo anche questo al fine della logica del ragionamento e della esposizione — trovò applicazione nel noto articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 che recita testualmente: « Il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione, se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti singolarmente, per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

Anzitutto una cosa è chiara: quando fu emanata questa norma le stesse parti politiche che l'approvarono riconobbero che vi era necessità di una definizione, con leggi della Repubblica, dei principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. Questo è pacifico: nel 1953 chi approvò questa disposizione riteneva questo principio.

DELFINO. Anche nel 1964.

PAZZAGLIA. Poi faremo la storia di quanto è avvenuto dopo.

È stata sollevata una eccezione di incostituzionalità dell'articolo 22 della legge elettorale regionale, nella scorsa legislatura, con un richiamo a questo articolo 9 della legge n. 62 del 1953 in relazione alla norma IX di cui esso è applicazione.

Mi permetto di far presente che se l'eccezione era sostenibile validamente in occasione della discussione sulla legge elettorale regionale (e allora non si prevedeva, in quella sede, né la modifica né l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62), a maggior ragione gli argomenti che allora furono portati sono validi oggi, quando si prevede che l'articolo 9, che ho più volte citato, debba essere abrogato o, se vogliamo accettare la tesi che però non è esatta, debba essere modificato. (Debbo dire che non sono convinto che si tratti di una modifica, perché nella sostanza, tra il testo dell'ultimo comma dell'articolo 15 presentato dalla Commissione affari costituzionali e il testo dell'ultimo comma dell'articolo 15 predisposto dalla Commissione bilancio, indubbiamente non vi sono differenze). Quale argomento fu portato allora? Mi richiamo allo stesso intervento che in quella occasione fece l'onorevole Roberti. Egli fece presente che, una volta che l'organo viene costituito, cioè si svolgono le elezioni e il consiglio regionale viene eletto, « esso comincia ad operare per un principio naturale di devoluzione di poteri », in base alla legge elettorale che è stata approvata e alle elezioni che vengono celebrate. Non solo l'organo funzionerà quando le elezioni verranno celebrate, ma l'organo funzionerà perché ha le disponibilità finanziarie; cioè, se venisse approvata questa legge, avrebbe anche la capacità di funzionare perché verrebbero attribuite ad esso organo le disponibilità finanziarie, vedremo poi se necessarie al suo normale funzionamento o meno. L'eccezione che allora poteva sembrare di illegittimità e non di incostituzionalità, perché faceva riferimento anche a una norma di legge ordinaria, cioè all'articolo 9 della legge del 1953, una volta che si introduce l'ultimo comma dell'articolo 15 del disegno di legge che stiamo esaminando, ridiventa sicuramente una eccezione di incostituzionalità, perché quella norma intende abrogare quei criteri di applicazione della norma IX della Costituzione che l'articolo 9 della legge del 1953 conteneva e che il legislatore ordinario aveva ritenuto di dover adottare nell'interpretazione corretta della citata norma IX della Costituzione.

D'altra parte, il testo dell'articolo 9 della legge del 1953 questo dice. Il relatore Tara-

bini si è fatto carico di questo argomento; e noi troviamo a pagina 7 della sua relazione un abbastanza ampio riferimento alle eccezioni di incostituzionalità che sono state portate dal nostro gruppo sia in Commissione affari costituzionali e sia in Commissione bilancio. Ma egli — così come poi farà con maggiore ampiezza il relatore Ballardini nella relazione che egli presenta per il parere della Commissione affari costituzionali, e ne citerò alcune parti — egli fa una affermazione che è sostanzialmente una affermazione di principio. Egli ci dice che, se dovessimo approvare il disegno di legge nel testo attuale, conseguiremmo il risultato di attribuire ai consigli regionali, una volta eletti, una certa disponibilità finanziaria, che però non potrebbe essere utilizzata, per l'impossibilità delle regioni di legiferare in presenza dell'articolo 9 della più volte citata legge del 1953, che richiede la fissazione con legge ordinaria dei principi generali della legislazione statale ai quali le regioni si devono attenere. « Ciò posto — aggiunge — ne deriva la conclusione ovvia che occorre proporre l'abrogazione dell'articolo 9 della legge del 1953, che vieta appunto l'emanazione di norme legislative da parte delle regioni ».

TARABINI, *Relatore per la maggioranza*. Vi sono nella relazione anche altri due argomenti a sostegno di questa tesi.

PAZZAGLIA. Sono pronto, onorevole relatore, a leggere la parte della sua relazione che interessa questo argomento, perché l'ho abbondantemente annotata. In effetti, ella si è posto il problema della validità dell'eccezione con riferimento all'articolo 117 della Costituzione e alla IX disposizione transitoria, superando la difficoltà con il sostenere che « né l'una né l'altra norma prevedono la subordinazione della legislazione regionale alla emanazione di leggi cornice o, come anche si dice con termine mutuato dal diritto francese, di leggi quadro ».

L'onorevole Tarabini riconosce che uno degli oppositori della tesi che egli ha sostenuto, e che anche la Commissione affari costituzionali ha fatto propria, è il professor Tosato, « al quale principalmente si deve il testo del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione », come l'onorevole Tarabini stesso afferma. Ma quando si vuole sostenere ad ogni costo che una norma deve essere interpretata in un certo modo, si finisce con il tenere assai poco conto anche dei lavori preparatori al fine della corretta interpretazione della Costituzione. In realtà, l'onorevole Tosato è stato l'estensore del primo comma del-

l'articolo 117 della Costituzione e quindi la sua tesi, che contrasta con quella dell'attuale maggioranza, meritava ben altra considerazione. La fretta con cui si vogliono attuare le regioni porta a ignorare anche opinioni estremamente autorevoli.

Noi non concordiamo con le conclusioni alle quali perviene l'onorevole Tarabini, così come non siamo d'accordo con le tesi illustrate nel parere di maggioranza della Commissione affari costituzionali, steso dall'onorevole Ballardini. Contestiamo, in modo particolare, quanto quest'ultimo scrive a pagina 17 della relazione per la maggioranza. L'onorevole Ballardini sostiene che non si può mettere in dubbio che, « nel momento in cui si dotano le regioni di mezzi finanziari, è necessario attribuire ad esse il potere di spesa, vale a dire le funzioni amministrative, alla cui devoluzione provvede correttamente l'articolo 15 ». E soggiunge (lo cito anche se in questo momento non intendo fare un particolare riferimento a questo argomento da lui portato): « Il legislatore regionale può subito legiferare rispettando i principi fondamentali delle leggi dello Stato ».

Io credo di poter domandare: se la conseguenza della dotazione dei mezzi finanziari alle regioni è quella di attribuire loro il potere di spesa, vale a dire le funzioni amministrative, quando e come passeranno tali funzioni alle regioni? Non ci si può limitare a dire che la devoluzione delle funzioni amministrative avviene correttamente attraverso la delega di cui all'articolo 15, perché, dato il parallelismo esistente fra funzioni legislative e funzioni amministrative (articoli 117, 118 e 119), una volta che noi ammettiamo — credo sia pacifico per tutti — che nello stesso momento in cui si costituiscono le regioni esse possono legiferare, hanno il diritto di spendere perché ad esse sono stati attribuiti i mezzi finanziari, e quindi hanno il dovere di amministrare, dobbiamo almeno stabilire come si svolga la funzione amministrativa. Per tutta l'attività amministrativa, le leggi cornice sono un presupposto logico e giuridico all'emanazione della legge finanziaria e, quindi, alla istituzione delle regioni. Non si può concludere il ragionamento limitandosi a parlare dell'articolo 117 senza parlare dell'articolo 119. Infatti, nello stesso momento in cui si afferma — come fa il relatore onorevole Ballardini — che si deve attribuire immediatamente il potere amministrativo alla regione, non si può seguire la via traversa affermando: in realtà, con l'attribuzione al Governo del potere di emanare norme dele-

gate entro due anni, si è risolto anche questo problema.

La verità è che fu sempre seguito un diverso *iter*, perché tutti ritennero in passato che vi fosse una logica connessione tra la IX disposizione della Costituzione e gli articoli 117, 118 e 119, il che doveva comportare un esame ed una applicazione complessiva delle norme stesse. In sostanza, a questa tesi finisce con l'accedere anche il relatore per il parere della maggioranza della Commissione affari costituzionali, perché nel testo (che non ho necessità di leggere, perché sostanzialmente noto a tutti i colleghi) questo criterio finisce con l'essere affermato. Se anche così non fosse, credo che questo principio interpretativo delle varie norme debba essere esaminato, dato che stiamo discutendo di una legge che ha carattere finanziario.

Il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione recita: « Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali ». Questo criterio di « normalità » dell'esercizio delle funzioni lo ritroviamo al terzo comma dell'articolo 118, allorché si afferma: « La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici ».

Questi due termini, « funzioni normali » e « normale esercizio delle funzioni », sono sostanzialmente usati dal legislatore costituzionale per indicare che, in realtà, il legislatore che avrebbe dovuto provvedere successivamente all'attribuzione dei tributi propri alle regioni e delle quote dei tributi erariali, si sarebbe dovuto riferire non alle spese eccezionali, ma alle esigenze per l'adempimento, da parte delle regioni, delle funzioni ordinarie.

Non credo che in questa sede sia necessario ricordare il dibattito che si svolse all'Assemblea costituente nel luglio 1947 su questa parte del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione. In quella sede, per la verità, l'onorevole Ruini disse che « il comitato si era trovato d'accordo nell'ammettere che agli altri enti possano passare soltanto funzioni di esclusivo interesse locale, ma non regionale ».

Soggiungeva: « È indicazione non ben determinata, ma intanto (e tutti furono di questa idea) si è aperta la via alla redistribuzione di funzioni locali, che è la cosa che più importava ».

Dico questo perché è necessario tener presente queste disposizioni per valutare se le

norme che stiamo esaminando rispondono al dettato della Costituzione.

Non occorre, ripeto, rifarsi a vecchi testi dei dibattiti parlamentari, perché basterebbe ricordare una più recente opinione di un valoroso collega, docente di diritto costituzionale e facente parte della maggioranza, che oggi è favorevole al disegno di legge e ad un *iter* completamente diverso. Ricorderò il parere espresso il 20 maggio 1964 dall'onorevole Cossiga sull'*iter* per la istituzione delle regioni a statuto ordinario.

Egli parlava, in quell'occasione, sulle pregiudiziali di ordine costituzionale che erano state sollevate e diceva testualmente: « Come ebbi già modo di dire altra volta, in discussioni con i colleghi dell'estrema sinistra » (mentre in quella occasione invece polemizzava con la nostra parte: adesso non so più con chi polemizzerà l'onorevole Cossiga, visto che anche le tesi del 20 maggio 1964 le ha dovute, se non volute, rivedere) « noi abbiamo previsto una sequenza di provvedimenti legislativi, l'ultimo solo dei quali » (badate!) « cioè il disegno di legge elettorale » (era l'ultimo nella sequenza prevista allora), « oltre quello di carattere finanziario » (che doveva essere il penultimo) « importa effettiva istituzione dell'ordinamento regionale e fa sorgere in quella sede il problema dell'onere eventualmente derivante al bilancio dello Stato dalla sua attuazione ».

Quella che l'onorevole Cossiga chiamava « sequenza », è stata poi invertita. L'influenza, progressivamente accentuata, delle sinistre sulla democrazia cristiana ed il conseguente stimolo in direzioni diverse da quelle tradizionali sono la spiegazione che può darsi all'inversione di tendenza successiva.

Ma fino al 1967 la tendenza era quella rappresentata dai vari disegni di legge che furono presentati il 21 novembre 1962 alla Camera e che rispondevano ad una logica di carattere costituzionale oltre che legislativo.

Il 21 novembre del 1962 fu presentato il disegno di legge di modifica della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali; fu presentato un disegno di legge per il personale delle regioni (vedremo l'importanza e il carattere pregiudiziale che questo disegno di legge ha rispetto alla legge di carattere tributario); un terzo disegno di legge riguardava il passaggio alle regioni di funzioni in materia di circoscrizioni comunali; il quarto — che doveva essere il penultimo di quella sequenza della quale parlava l'onorevole Cossiga — riguardava la finanza regionale.

Si ritenne cioè allora, e giustamente (lo onorevole Cossiga lo conferma in quella sua dichiarazione; e io credo che, se dovessimo parlare con lui o se dovessimo costringerlo a parlare per esprimere i suoi profondi convinimenti, non potrebbe negare oggi quelle tesi), che soltanto con la preventiva e logica approvazione delle leggi cornice, o quadro che dir si voglia, può essere stabilito quali siano le spese perché le regioni possano adempiere le funzioni normali. E teniamo sempre presente che nelle funzioni normali non rientrano soltanto quelle legislative delle regioni, ma anche quelle di carattere amministrativo. Dobbiamo essere in grado di stabilire le necessità delle regioni nel duplice senso di dare alle regioni la disponibilità dei mezzi occorrenti per l'esercizio delle loro normali funzioni e di orientarne la struttura e il funzionamento in modo che non resti elastico il significato della necessità e non abbia carattere provvisorio.

Questo disegno di legge ha avuto un commento da parte di un periodico che si dice — io non conosco i legami tra i periodici e le varie correnti e i vari ministri — faccia capo al ministro Vittorino Colombo. Si richiama, giustamente, a questo commento lo onorevole Delfino nella sua relazione di minoranza. Scrive quel periodico — e da chi può averle apprese queste notizie se non da persona che partecipava a quel Consiglio dei ministri e a quella discussione? — che un membro autorevole della « delegazione ministeriale » della sinistra democristiana aveva influito sul risultato, e che « il risultato che si è voluto ottenere — cito testualmente — attraverso la nuova formulazione del disegno di legge governativo è stato proprio quello di un provvedimento che dovesse sopperire all'iniziale funzionamento ordinario delle regioni.. e che restassero salve le facoltà discrezionali del potere politico di poter decentrare nelle fasi successive ai nuovi enti regionali ulteriori competenze svolte dagli organi burocratici centrali dello Stato ». Il ministro — un ministro di questo Governo che è presentatore del disegno di legge — aggiungeva: « Evidentemente, il rappresentante del partito repubblicano italiano ignora » (polemizzava con il rappresentante del PRI) « che l'iniziale progetto predisposto dai tecnici non consentiva un pieno rispetto di questa esigenza di carattere politico e che è stata proprio l'azione della sinistra DC che ha rovesciato il tipo di impostazione politica che appariva legato rigidamente allo schema di studio della com-

missione Carbone »; e di esso ci occuperemo tra breve.

Queste dichiarazioni non le ho citate per richiamarle all'attenzione della Camera senza alcun motivo, ma le ho citate perché esse, che sono di provenienza governativa, danno un significato di provvisorietà e di incertezza alla spesa che si prevede in 700 miliardi; richiamano in causa, giustamente, non solo l'articolo 81 della Costituzione, ma ripropongono anche il tema dell'incostituzionalità, con riferimento alla norma IX della Costituzione e agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione stessa. Io al riguardo, soltanto a scopo di esemplificazione, ricorderò, per quanto attiene alla valutazione della spesa, i lavori della commissione Tupini. La relazione diceva che: « avendo fatto una elencazione delle materie dell'articolo 117 della Costituzione, è risultato da tale elencazione che fra i gruppi di oneri esaminati non figurano le spese per le fiere, i mercati e per l'agricoltura e foreste, anch'esse comprese nell'articolo 117 della Costituzione. Per le fiere e i mercati l'esclusione si connette al fatto che le vigenti dotazioni di bilancio riflettono contribuzioni a manifestazioni fieristiche di interesse internazionale e nazionale; per l'agricoltura e foreste — dice lo studio della commissione Tupini — invece, attesa la genericità dell'enunciato legislativo, una compiuta rilevazione delle relative spese statali avrebbe portato ad identificare il computo dell'onere con l'intera materia dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la sola eccezione delle spese proprie per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'amministrazione centrale. Per contro si sono considerate delle altre spese ». Basta questa affermazione — poi la collegheremo alla relazione della commissione Carbone — per darci conto del carattere pregiudiziale delle leggi cornice, che sono quelle che debbono indicare quali sono le competenze di carattere legislativo e amministrativo delle regioni e quindi quali sono le spese che debbono essere sostenute dalle regioni per una singola materia (le spese prevedibili). « Per valutare la portata di questo mancato calcolo — si soggiunge sempre nella relazione Tupini — si deve tener presente che le spese per l'agricoltura delle regioni a statuto speciale (con riferimento alle quali era stato fatto il calcolo del costo delle regioni a statuto ordinario) oscillerebbero fra 45.210 e 73.477 milioni. E si aggiunge: « Poiché alle regioni a statuto speciale sono stati attribuiti compiti particolari e poiché nei confronti delle altre voci di spesa l'importo per l'agricoltura

appare particolarmente elevato, si è preferito assumere come importo da trasferire la somma più bassa che risultava dal computo sopra indicato ». Io so già che su questo argomento mi verrà detto che ormai il documento Tupini è sostanzialmente superato e che il documento più recente è quello Carbone, sicché a quello noi dobbiamo fare riferimento per valutare se le spese delle regioni possono essere calcolate senza la preventiva emanazione delle leggi cornice che stabiliscano le competenze. Credo che non sarà difficile ai colleghi che hanno esaminato la relazione Carbone e soprattutto la comunicazione che era stata fatta alla Presidenza del Consiglio a conclusione degli studi, accertare per lo meno che il tema che riguarda le spese dell'agricoltura (materia d'importanza notevole per le regioni a statuto ordinario) non è stato, non dico risolto, ma neppure affrontato dalla commissione Carbone, per cui i calcoli della spesa che verrà sostenuta dalle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura non possono essere fatti né sulla base della relazione Tupini né sulla base della relazione Carbone e in entrambi i casi perché mancano le leggi cornice.

Sempre per continuare con gli esempi che ci consentiranno poi alla fine di trarre le conclusioni di questo ragionamento, il riferimento che nel disegno di legge che stiamo oggi esaminando si fa ai risultati della commissione Carbone serve soltanto a rendere maggiormente fondata la eccezione di carattere costituzionale che noi abbiamo sostenuto.

La commissione Carbone (lo troviamo a pagina 14 ed è su questa relazione che si è calcolata, come vedremo, la spesa per le regioni) afferma testualmente questo: « Occorre inoltre avvertire che il gruppo non ha esteso la sua ricerca alla determinazione delle spese del personale necessario per l'assolvimento da parte delle regioni delle attribuzioni loro spettanti nelle materie indicate dagli articoli 117 e 130 della Costituzione, avendo ritenuto che per effetto del previsto passaggio alle regioni del personale statale adibito ai corrispondenti servizi tale spesa dovesse rimanere trasferita dal bilancio statale a quello delle regioni ».

Ecco uno dei documenti presi a base per il calcolo del costo delle regioni e per la formulazione di una legge finanziaria. Porta subito a riprendere in esame l'articolo 15. Come si fa a dire che l'articolo 15, come l'onorevole Ballardini nella sua relazione afferma, risolve il problema dell'attività amministrativa perché attraverso una delega at-

tribuisce al Governo il potere di determinare il passaggio delle funzioni statali alle regioni? Noi esaminiamo in questa sede una legge finanziaria che deve stabilire qual è il costo di questa attività amministrativa delle regioni, e non è stato appurato neanche da parte della commissione Carbone in che modo verrà realizzato, perché si prevede, come ipotesi, che poi vedremo fino a che punto potrà verificarsi, il passaggio del personale dello Stato alle regioni a statuto ordinario!

Io credo di poter domandare — con la sicurezza di apprendere che la risposta coincide con quella che darò io — quale personale e quanto personale statale è passato dallo Stato alle regioni a statuto speciale. Quali e quanti uffici dello Stato hanno cessato di funzionare nelle regioni a statuto speciale? Credo che la risposta onesta di tutti i colleghi che conoscono la realtà delle regioni a statuto speciale sia questa: il passaggio di personale è avvenuto soltanto a richiesta del personale stesso comandato, cioè che è stato in un primo momento comandato e poi è passato definitivamente alle regioni per un motivo di ordine economico, perché è noto che il personale delle regioni a statuto speciale percepisce (faccio l'esempio della Sardegna) il 60 per cento in più rispetto allo stipendio dell'impiegato dello Stato. Anche sotto questo profilo non siamo in grado di prevedere la spesa del personale delle regioni a statuto ordinario; ma riprenderemo l'argomento. Il personale è passato a domanda perché percepisce, ripeto, una retribuzione sensibilmente maggiore e perché, passando dallo Stato alla regione, intervenivano automaticamente due scatti nella carriera amministrativa. Per esempio, un funzionario del grado nono dello Stato che si trasferisce alla regione sarda diventa automaticamente di grado settimo e percepisce uno stipendio pari a quello statale di grado settimo, aumentato del 60 per cento.

Questo riguarda il poco personale che è passato alle regioni; ma gli uffici sono rimasti. Fra l'altro, onorevole ministro, credo che sarebbe opportuno esaminare la particolare situazione in cui vengono a trovarsi i dipendenti degli uffici statali, che è di inamovibilità sostanziale. Riprenderemo certamente questo argomento nella sede di merito quando esamineremo il costo aggiuntivo delle regioni e le diminuzioni di spesa che si verificano per lo Stato; mi basterà dire che funzionari di istituti statali che operano in regioni a statuto speciale percepiscono dalla regione il 60 per cento dello stipendio che è loro corrisposto dallo Stato perché la loro retribuzione

sia perequata alla retribuzione degli altri dipendenti regionali.

Chiudo la parentesi e riprendo il tema degli uffici delle regioni a statuto speciale. Desidero esaminare soltanto quelli che si occupano di materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza delle regioni. Turismo e industria alberghiera: quali sono gli uffici statali del turismo che sono passati dallo Stato alla regione? Esistono ancora tutti gli uffici statali e vi sono i doppioni degli uffici regionali. Acque minerali e termali; cave e torbiere: quali sono gli uffici che sono passati dallo Stato alla regione? Quali sono gli uffici dell'artigianato che sono passati dallo Stato alla regione? Quali sono gli uffici della viabilità, acquedotti e lavori pubblici che sono passati alla regione? Dico questo proprio per ribadire, con esempi, l'esigenza di leggi cornice che indichino quali sono le funzioni e gli uffici che vengono trasferiti dallo Stato alle regioni prima che si stabilisca, con una legge finanziaria, quale debba essere la quantità di denaro da devolvere alle regioni a statuto ordinario.

Riportandomi alla relazione per la maggioranza della Commissione bilancio, osservo che essa si sarebbe dovuta far carico soprattutto di considerare l'aspetto del costo. L'onorevole De Mita — è stato citato più volte questa sera — dice: facciamo le regioni e poi vedremo come strutturarle e organizzarle; le regioni saranno quel che saranno. Non so se l'onorevole De Mita — ma credo di sì — abbia letto ciò che dice la relazione Carbone, che certamente non è ispirata dalla nostra parte, a proposito delle regioni fatte in questo modo, a statuto speciale. Dice la relazione Carbone che il comitato non ha ritenuto di indugiarsi su un quadro di raffronto con le regioni a statuto speciale perché « è necessario prescindere del tutto, nell'impostare le soluzioni delle regioni a statuto ordinario, dagli anomali aspetti che finora il risultato del funzionamento di tali regioni è venuto rivelando per ciò che attiene sia alle spese di funzionamento sia a quelle per il personale degli organi elettivi; e meno ancora il comitato crede di far comunque in tali raffronti riferimento alle spese di organizzazione connesse alla creazione, da parte delle regioni a statuto speciale, di enti istituzionali: fenomeno che ha in tali regioni assunto proporzioni molto rilevanti. In Sicilia » (la data è del 1° febbraio 1966 e quindi il conto deve essere ovviamente aggiornato) « risultano creati 72 enti, in Sardegna 12, nel Trentino-Alto Adige 12 e nella Valle d'Aosta 2, con effetti non certo positivi. Così in ciò

che concerne la destinazione e il controllo della erogazione delle somme stanziare, come in ciò che attiene al maggiore costo di organizzazione e di funzionamento degli enti erogatori ».

Fare le regioni senza fare le leggi-cornice, e dando ad esse le disponibilità finanziarie che consentano loro di legiferare, significa disporre in modo che le prime leggi che faranno, non potendo amministrare diversamente nei primi tempi, saranno le leggi di istituzione di enti regionali. In complesso in tutte queste regioni a statuto speciale da qualche tempo sono aumentati gli enti esistenti. Fra gli altri, per citarne uno già costituito dopo il 1966 nella regione sarda, l'ente minerario, mentre è in via di costituzione l'ente trasporti che assorbirà tutte le attività di trasporti pubblici che si esercitano nella regione da parte dell'industria privata, cioè le attività di trasporto automobilistico.

Costituiamo dunque le regioni nel modo che si dice da parte dei sostenitori ad oltranza delle regioni, purché si facciano subito: si creeranno degli enti il cui costo di 700 miliardi, previsto dalla legge, sarà largamente superato perché non avremo stabilito i limiti entro i quali debbono operare le istituende regioni.

A questo punto — per concludere — voglio anche accettare la tesi che è stata sostenuta dall'onorevole Ballardini e oggi dall'onorevole Galloni circa la interpretazione che deve essere data dell'articolo 117 della Costituzione, per ribadire poi i vizi più evidenti di legittimità costituzionale che ho accennato prima in modo non sufficientemente organico.

Gli onorevoli Ballardini e Galloni, con una tesi che coincide, sostengono che le interpretazioni possibili sono due: una secondo la quale, dato che la regione può legiferare nei limiti dei principi fondamentali, non è necessario stabilire norme di attuazione della norma IX della Costituzione perché i principi fondamentali sono quelli che promanano dalle leggi già esistenti; la seconda tesi, contrastante, è quella secondo la quale i principi fondamentali debbono essere fissati da apposite leggi cornice.

Diamo per ammesso che la prima tesi sia valida. Onorevole Ballardini, non si dispiaccia perché io sto dando, almeno per ipotesi, una validità alla tesi che ella sostiene. O preferisce che io dica che non è neanche meritevole di accettazione? Io, in questo momento, sto accettando la sua tesi.

BALLARDINI. La questione è un'altra.

PAZZAGLIA. Me la dirà dopo perché mi sfugge. Io voglio accettare la sua tesi: ammettiamo (se ho interpretato bene il pensiero dell'onorevole Ballardini) che la funzione legislativa possa essere esercitata dalla regione e quindi che la sostanziale abrogazione dell'articolo 9 della legge del 1953 non dia luogo ad una questione di carattere costituzionale. Non credo però che possa sostenersi eguale tesi per quanto attiene all'esercizio delle funzioni amministrative, perché l'esercizio delle funzioni amministrative presuppone l'emanazione delle altre norme. Perciò occorre chiedersi: che cosa faranno le regioni in questi due anni necessari per l'emanazione delle norme delegate?

DELFINO. La maggioranza con i comunisti!

PAZZAGLIA. Da chi sarà fornito il personale (perché il personale dello Stato non sarà trasferito e l'assunzione del personale sarà un atto anche di carattere amministrativo che le regioni dovranno esercitare)? Come quindi si svolgerà l'attività amministrativa? La risposta che a queste domande deve essere data dice anche se è possibile istituire le regioni senza avere prima stabilito, non dico l'applicazione dell'articolo 117 e quindi le norme che stabiliscono quali sono i principi generali ai quali si deve richiamare la legislazione regionale, ma senza avere prima emanato — come si intende fare — le norme che riguardano l'attività amministrativa delle regioni a statuto ordinario e cioè senza avere prima dato attuazione alle norme che sono contenute nell'articolo 118 e nell'articolo 119 della Costituzione. Poiché non può darsi risposta valida credo che la risposta che mi verrà data dai regionalisti, probabilmente, sarà la solita tesi che è stata sostenuta anche in altre occasioni: voi siete antiregionalisti, quindi sostenete la tesi di incostituzionalità; noi siamo regionalisti e quindi sosteniamo la tesi della costituzionalità. Avevo premesso all'inizio che la discussione doveva essere portata prevalentemente con argomenti di carattere giuridico e costituzionale. Ora, richiamandomi proprio alle premesse dalle quali sono partito in questo intervento, che ho cercato di svolgere inserendo tutti gli argomenti che potevano essere portati a dimostrazione della validità della tesi, ritengo di potere concludere dicendo che fare le regioni a statuto ordinario comunque, anche senza il rispetto perlomeno delle norme di ordine costituzionale che impongono un *iter* diverso, una precedenza logica delle leggi

cornice sulle attività amministrative rispetto alla legge finanziaria che stiamo esaminando, può essere deciso a colpi di maggioranza e in virtù di una intesa tra i comunisti e la democrazia cristiana, ma certamente non è questo un modo di procedere rispettoso delle norme costituzionali alle quali mi sono richiamato. (*Applausi a destra*).

SCALFARI. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io avrei con molto interesse considerato delle questioni pregiudiziali, quali sono state presentate da altre parti della Camera e svolte fin qui in questa lunga seduta, soprattutto da parte dei colleghi ed amici di parte liberale, onorevoli Cottone e Bozzi, ma sfortuna vuole che salvo una, sulla quale brevisimamente fermerò la mia attenzione, io non sia riuscito a trovare materia di questione pregiudiziale in tutto quello che è stato qui detto.

Ho sentito una serie di argomentazioni — sulle quali mi guardo bene dal dare un giudizio, poiché non è questa la sede — di merito sul provvedimento, e di valutazione politica del provvedimento stesso. Non è certamente una questione pregiudiziale l'eventuale imperfetta copertura, ed il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, poiché qualora fosse vero — il collega Galloni ha già parlato di questo, ed io, per quanto riguarda l'argomento specifico, mi associo a quanto egli ha detto — che in questo provvedimento c'è carenza di copertura, a questo si dovrebbe provvedere presentando emendamenti nel momento della discussione. Questa non è una questione pregiudiziale, che possa vietare la discussione sul provvedimento, e la stessa cosa si può dire e si deve dire per quanto riguarda il problema, che è stato lungamente trattato qui, e che certamente merita attento approfondimento, relativo al trasferimento del personale dallo Stato alle regioni. In relazione a questo problema, da parte del Governo e da parte nostra, della maggioranza, cioè, si assume che le indicazioni fornite dal disegno di legge sono sufficientemente orientative, mentre da parte dell'opposizione si dice che questo non è; anche a ciò si può eventualmente provvedere presentando appositi emendamenti, dopo essere entrati nella discussione. La sola questione effettivamente pregiudiziale da un punto di vista di eccezione costi-

tuzionale è quella che riguarda il problema se sarebbe stato necessario presentare prima le leggi quadro, oppure se si possa procedere nel modo previsto da questo disegno di legge e dalle relazioni che lo accompagnano. Credo sia inutile spendere molte parole, anche perché il collega Galloni ha detto quale sia stato il parere della maggioranza della Commissione affari costituzionali; desidero leggere soltanto pochissime righe del testo della relazione Ballardini, perché anche il collega Pazzaglia ha citato più volte il pensiero del collega Ballardini, che riassume quello della maggioranza della Commissione. A mio avviso, tuttavia, ella, onorevole Pazzaglia — mi permetterà di fare questo apprezzamento — ha alquanto distorto questo pensiero; non mi pare che ella abbia centrato l'essenza giuridica del problema. Il centro giuridico del problema è questo: ci sono due norme contenute nella Costituzione della Repubblica, una è quella dell'articolo 117 e l'altra è quella della norma transitoria IX. Ritengo sia opportuno rispondere alle obiezioni con le parole del relatore, e quindi leggo dalla relazione Ballardini: « La proposta di abrogare l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 non rappresenta un'intrusione arbitraria di materia estranea a questa legge. Anzi ne costituisce la naturale e logica integrazione ». Proseguendo su questo argomento il relatore continua: « Tale è l'articolo 9 della più volte citata legge. Esso, difatti, subordina l'effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni, non già all'emanazione delle leggi di trasferimento previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione...; gli è che esso subordina l'esercizio delle funzioni così trasferite alla preventiva promulgazione delle cosiddette leggi quadro, una sorta di codificazione di principi fondamentali delle leggi dello Stato per ciascuna materia che si asserisce essere postulata dal combinato disposto dell'articolo 117 e disposizione transitoria IX della Costituzione ».

Perché la Commissione ha negato questa necessità delle leggi quadro? Perché non ha ravvisato tra queste due norme un collegamento tale quale voleva farsi dedurre nell'articolo 9 della legge n. 62. Questa è la ragione, onorevole Pazzaglia: non per sbarazzarsi di una norma fastidiosa, ma di una norma, se vogliamo dire le cose con estrema franchezza, la quale fu introdotta nella legge 1953 esattamente perché si verificasse quello che si è verificato, cioè che le regioni non fossero fatte. Questo è il vero motivo per cui la norma dell'articolo 9 fu introdotta nella legge del 1953

e per cui oggi è necessario abolirla. Questo è il nostro parere.

La verità è che noi siamo sì in una fase, se posso dire così, di incostituzionalità politica, se non di carattere strettamente giuridico; ma tale incostituzionalità politica deriva dal fatto che a 22 anni dall'emanazione della Costituzione noi non abbiamo ancora le regioni. Questo è il punto sul quale noi ravvisiamo la necessità di provvedere con urgenza.

GUARRA. E per la disciplina dello sciopero?

SCALFARI. D'altra parte vorrei dire — e con questo mi avvio alla conclusione, poiché la Camera ha già sentito molto su questo argomento — che, certo, noi siamo desiderosi di affrettare l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale senza negare che dobbiamo fare delle buone leggi come i colleghi delle varie parti politiche (e noi stessi) auspicano; ma l'importante è soprattutto veder camminare questo istituto, veder sciogliere questa anghiosa di un vecchio Stato burocratico, il quale è chiaramente ormai impari alle funzioni che i cittadini reclamano siano effettuate ed espletate.

L'onorevole Bozzi ha chiuso il suo discorso facendo una specie di cupa previsione per quelli che sono i destini politici delle forze intermedie. Ho visto che, mentre faceva questa specie di *memento*, guardava, tra l'altro, anche verso questi settori. Io non so quale sarà il destino delle forze intermedie, non vedo perché dalla istituzione di una maggiore articolazione democratica dello Stato le forze intermedie, alle quali ognuno di noi riconosce una preziosa funzione, debbano temere qualche disavventura politica ed elettorale.

Certo è, onorevole Bozzi, che comunque noi non ci riteniamo una forza intermedia; noi siamo una forza di sinistra che, dalla istituzione delle regioni e dalla maggiore adesione di un contenuto popolare all'amministrazione della cosa pubblica, non ha che da attendersi un progresso per il paese e un generale avanzamento della democrazia. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Voteremo ora sulle pregiudiziali Cottone, Roberti e Bozzi.

Su queste pregiudiziali è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Pazzaglia ed altri, nel prescritto numero.

Sulle stesse pregiudiziali è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Vaghi ed altri, nel prescritto numero.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1969

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sulle pregiudiziali Cottone, Roberti e Bozzi.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione sulle pregiudiziali presentate dai deputati Cottone, Roberti e Bozzi:

Presenti e votanti	397
Maggioranza	199
Voti favorevoli	57
Voti contrari	340

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Beccaria
Achilli	Benocci
Aldrovandi	Beragnoli
Alesi	Bernardi
Alessandrini	Bersani
Alini	Bertè
Allegri	Biaggi
Allocca	Biagini
Alpino	Biamonte
Amadei Leonetto	Bianchi Gerardo
Amadeo	Bianco
Amasio	Biasini
Amodei	Bignardi
Amodio	Bima
Andreoni	Bini
Andreotti	Biondi
Ariosto	Bisaglia
Arnaud	Bo
Arzilli	Boiardi
Avolio	Bologna
Azimonti	Borghi
Azzaro	Borra
Badaloni Maria	Borraccino
Balasso	Bortot
Baldani Guerra	Botta
Ballardini	Bova
Ballarin	Bozzi
Barberi	Brandi
Barca	Bressani
Bardotti	Bronzuto
Baroni	Bucalossi
Bastianelli	Busetto
Battistella	Buzzi

Cacciatore	Demarchi
Caiati	De Marzio
Caiazza	De Meo
Calvi	De Mita
Camba	De Poli
Canestrari	De Ponti
Cantalupo	de Stasio
Caponi	Di Benedetto
Capua	Di Giannantonio
Caradonna	Di Lisa
Cardia	di Marino
Carenini	Di Mauro
Caroli	Di Nardo Raffaele
Caruso	D'Ippolito
Castelli	Di Primio
Castellucci	Di Puccio
Cataldo	Drago
Cattaneo Petrini	Durand de la Penne
Giannina	Elkan
Cavallari	Erminero
Cebrelli	Esposito
Ceravolo Domenico	Fasoli
Ceravolo Sergio	Felici
Ceruti	Ferretti
Cervone	Ferri Giancarlo
Cesaroni	Finelli
Ciaffi	Fiorot
Ciampaglia	Fiumanò
Ciccardini	Flamigni
Cingari	Fornale
Cirillo	Foscarini
Coccia	Fracanzani
Cocco Maria	Fracassi
Colleselli	Franchi
Colombo Vittorino	Frasca
Conte	Fregonese
Corà	Fusaro
Corghi	Galli
Cottone	Galloni
Covelli	Gaspari
Cristofori	Gastone
Curti	Giachini
Cusumano	Giannantoni
D'Alema	Giannini
D'Alessio	Gioia
Dall'Armellina	Giomo
Damico	Giordano
D'Angelo	Giovannini
D'Aquino	Girardin
D'Arezzo	Giraudi
D'Auria	Gitti
Degan	Giudiceandrea
De Laurentiis	Gramegna
Del Duca	Granata
Delfino	Granelli
Della Briotta	Granzotto
Dell'Andro	Grassi Bertazzi
De Lorenzo Giovanni	Graziosi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1969

Greggi	Mattarella	Protti	Skerk
Grimaldi	Mattarelli	Pucci Ernesto	Spagnoli
Guarra	Maulini	Quilleri	Specchio
Guerrini Giorgio	Mazzarrino	Racchetti	Speciale
Guerrini Rodolfo	Mazzola	Radi	Speranza
Guglielmino	Mengozi	Raicich	Spitella
Guidi	Menicacci	Raucci	Sponziello
Helfer	Meucci	Rausa	Squicciarini
Ianniello	Micheli Pietro	Revelli	Stella
Imperiale	Milani	Riccio	Storchi
Ingrao	Minasi	Roberti	Sullo
Iozzelli	Miotti Carli Amalia	Rognoni	Sulotto
Isgrò	Miroglio	Romanato	Tagliaferri
Jacazzi	Misasi	Romeo	Tambroni Armaroli
La Bella	Monaco	Rossinovich	Tantalo
Laforgia	Monti	Ruffini	Tarmina
Lajolo	Morgana	Russo Carlo	Tarabini
La Loggia	Moro Dino	Russo Ferdinando	Tedeschi
Lamanna	Morvidi	Russo Vincenzo	Tempia Valenta
Lattanzi	Musotto	Sabadini	Terraroli
Lattanzio	Mussa Ivaldi Vercelli	Sacchi	Todros
Lavagnoli	Nahoum	Salizzoni	Tognoni
Lenti	Napolitano Francesco	Salomone	Tozzi Condivi
Leonardi	Napolitano Giorgio	Salvatore	Traversa
Lepre	Napolitano Luigi	Salvi	Tripodi Antonino
Lettieri	Natali	Sangalli	Tuccari
Levi Arian Giorgina	Natta	Sanna	Turnaturi
Lima	Niccolai Cesarino	Santagati	Usvardi
Lizzero	Niccolai Giuseppe	Santoni	Vaghi
Lodi Adriana	Nicosia	Savio Emanuela	Valeggiani
Lombardi Mauro	Nucci	Scaglia	Valiante
Silvano	Ognibene	Scaini	Valori
Loperfido	Olmini	Scalfari	Vassalli
Lospinoso Severini	Origlia	Scarlato	Vecchi
Luberti	Orilia	Schiavon	Vecchiarelli
Lucchesi	Pagliarani	Scianatico	Vedovato
Lucifredi	Pajetta Gian Carlo	Scipioni	Venturoli
Lupis	Pajetta Giuliano	Scotoni	Verga
Macchiavelli	Palmiotti	Scotti	Vespignani
Maggioni	Palmitessa	Scutari	Vetrano
Magri	Pandolfi	Semeraro	Vetrone
Malagugini	Pascariello	Senese	Vianello
Malfatti Francesco	Passoni	Servadei	Vicentini
Malfatti Franco	Patrini	Servello	Villa
Mancini Antonio	Pazzaglia	Sgarbi Bompani	Vincelli
Mancini Vincenzo	Pedini	Luciana	Volpe
Manco	Pellegrino	Sgarlata	Zamberletti
Marchetti	Pellizzari	Silvestri	Zanibelli
Marino	Perdonà	Simonacci	Zanti Tondi Carmen
Marmugi	Pica	Sinesio	Zappa
Marraccini	Piccinelli	Sisto	Zucchini
Marras	Piccoli		
Martelli	Pietrobono		
Martini Maria Eletta	Pigni		
Maschiella	Pisicchio		
Masciadri	Pisoni		
Mascolo	Pochetti		
Mattalia	Prearo		

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Antoniozzi	Belci
Armani	Bensi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1969

Boffardi Ines	Merenda
Fabbri	Padula
Longoni	Pavone
Marocco	Reale Giuseppe

(concesso nella seduta odierna):

Foschi,

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla III Commissione (Affari esteri):

« Acquisto del terreno e costruzione della nuova sede delle scuole italiane in Addis Abeba » (1717);

« Contributo italiano agli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) per i prodotti oleaginosi originali dei SAMA e dei PTOM » (1726);

dalla V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali):

« Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) » (1550), *con modificazioni*;

« Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica » (1897);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto » (1310), *con modificazioni*;

BRESSANI ed altri: « Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali » (930), *con modificazioni e con il titolo*: « Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia » (930);

« Modifica al terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (*approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1438);

ALESI: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 5 del regio decreto 30 di-

cembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari » (297), *con modificazioni e con il titolo*: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari » (297);

AZIMONTI ed altri: « Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara " Garibaldi " » (1393);

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza » (1687) *con modificazioni*.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

DELFINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 13 novembre 1969, alle 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (1807);

e della proposta di legge:

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*urgenza*) (1342);

— *Relatori*: Tarabini, *per la maggioranza*; Delfino, *di minoranza*.

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);

BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467) ;

— *Relatori*: Lenoci, *per la maggioranza*; Castelli e Martini Maria Eletta, *di minoranza*.

3. — *Discussione delle proposte di legge*:

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore*: De Ponti.

La seduta termina alle 21,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

QUERCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale è il suo giudizio sull'atteggiamento autoritario assunto dal capo della segreteria del capo della polizia, verso i componenti della segreteria nazionale del sindacato unitario-Ministero interno aderente alla UIL, in occasione della richiesta di un colloquio con il capo della polizia, per manifestare il malcontento del personale civile in servizio presso la direzione generale di pubblica sicurezza a seguito della mancata attuazione della disposizione impartita il 27 ottobre 1969 dal Ministro. (4-08889)

FRACANZANI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se, prima di dare istruzioni agli uffici periferici dell'Amministrazione e di prendere iniziative formali per una restrizione di fatto delle possibilità di attingimenti idrici a mezzo pozzi, — e in particolare delle possibilità di utilizzazione di acque sotterranee a fini agricoli — nelle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza, istruzioni e iniziative adottate con la motivazione che tali attingimenti potrebbero avere una connessione con i fenomeni relativi alla subsidenza dell'abitato di Venezia, siano state tenute nella giusta considerazione anche le obbiettive necessità di tali province ed in particolare la situazione agricola delle medesime.

Come è noto molte zone delle succitate province sono tuttora prive di altre fonti di irrigazione, anche perché nelle stesse non hanno avuto ancora attuazione le opere all'uopo progettate e previste anche dal piano regionale della programmazione.

Un regime di restrizione dell'utilizzazione delle acque del sottosuolo, già di per sé assolutamente insufficienti rispetto alle esigenze irrigue dell'agricoltura, avrebbe conseguenze pesantemente negative per tale settore.

Per conoscere ancora se, prima di emanare le istruzioni e di prendere le iniziative formali suindicate, abbiano sentito il parere del Comitato regionale veneto per la programmazione, degli Enti e delle categorie interessate. (4-08890)

BIASINI, COMPAGNA e GUNNELLA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere quale sia la valutazione che i due Ministeri danno della decisione adottata, in varie città, dai Collegi dei geometri, di non iscrivere all'albo professionale coloro che hanno conseguito la maturità tecnica con le modalità previste dalla legge n. 119 del 5 aprile 1969, le cui disposizioni, a giudizio di tali Collegi, sarebbero in contrasto con l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1929, n. 274.

Gli interroganti si permettono di sottolineare la necessità di una interpretazione immediata e definitiva e di fissare inequivocabili norme generali su di una materia che investe l'interesse di una vasta categoria di professionisti e di un gran numero di giovani neodiplomati. (4-08891)

GIOMO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

1) se, considerato il testo dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che recita testualmente: « La Commissione di disciplina, da costituirsi all'inizio di ogni anno, è composta come segue:

il presidente del consiglio di amministrazione o un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente;

tre membri designati dal Consiglio di amministrazione;

tre membri designati tra il personale dell'ente dalle organizzazioni sindacali interessate.

Espluca le funzioni di segretario, senza diritto di voto, il direttore amministrativo dell'ente o un funzionario amministrativo da lui delegato »;

non ritenga necessario studiare la possibilità di modificare la composizione della Commissione di disciplina degli enti ospedalieri in considerazione delle seguenti circostanze:

a) l'articolo 59 prevede che tre membri della commissione di disciplina siano designati tra il personale dell'ente dalle organizzazioni sindacali interessate. Le organizzazioni sindacali interessate possono essere la CIDA per i dirigenti amministrativi, la CGIL, la CISL, la UIL, per il personale non medico e non dirigente, l'ANDO, l'ANPO, l'ANAAO per il personale medico: cioè 7 organizzazioni sindacali per tre posti, con evidente rischio di forti contrasti nella designazione e di prevalenza delle organizzazioni sindacali che hanno

sulle altre soltanto il predominio del numero;

b) provvedendosi a costituire la commissione di disciplina all'inizio di ogni anno, con validità per tutto l'anno — e non caso per caso — e con le modalità previste, si rompe il principio, sinora indiscusso (e recepito anche nello Statuto degli impiegati civili dello Stato) che il dipendente ha diritto di essere giudicato, qualora i membri della commissione vengano scelti fra il personale ospedaliero, da prestatori d'opera di grado non inferiore al suo. Rompere tale principio equivale a sottoporre, per esempio, un dirigente, un primario, un capo servizio al giudizio di personale da lui dipendente nella scuola gerarchica e nello svolgimento della concreta attività della vita ospedaliera, con tutte le possibili e probabili conseguenze negative che derivano da questo sovvertimento di valori;

2) se non ritenga necessario statuire che il giudicamento ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia;

3) se non ritenga, in soluzione definitiva assai più appropriata, rispettosa della personalità del dipendente, obiettiva ed equanime nella concezione, ricondurre la commissione di disciplina nella normativa già esistente e in modo soddisfacente, presso molti enti ospedalieri italiani, normativa basata sul principio:

a) che la commissione è nominata caso per caso;

b) che la commissione è costituita da tre persone, una delle quali designata dall'interessato, una dal consiglio di amministrazione, una con funzioni di presidente, di intesa fra le prime due, o — in difetto di intesa — designata dal presidente del tribunale civile. (4-08892)

GIOMO E BONEA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

1) se sia al corrente delle voci che circolano insistentemente nel mondo ospedaliero secondo le quali, all'imponente carenza di personale qualificato di assistenza diretta (infermieri generici e professionali), si vorrebbe supplire attribuendo il grado di infermiere generico a coloro che di fatto hanno lavorato per un triennio in compiti di assistenza, previa frequenza di un corso teorico-pratico di 120 ore ed esame finale davanti a una Commissione composta di tre sanitari e di due membri della commissione interna;

2) se non ritenga gravemente pregiudizievole per la serenità dell'assistenza avviare

a lunghe carenze con improvvisazioni e sanatorie abbassando inevitabilmente il livello dell'assistenza, e ciò in contrasto con lo spirito della riforma ospedaliera;

3) se non ritenga che 120 ore di lezioni teoriche-pratiche siano veramente sufficienti per formare un infermiere generico, al quale invece il tecnicismo sempre crescente dell'assistenza ospedaliera impone compiti sempre più responsabili;

4) se ritenga serio e non platealmente demagogico inserire nell'eventuale commissione che giudicherà dell'idoneità di coloro che hanno frequentato il corso di 120 ore due rappresentanti della commissione interna, che possono anche non essere infermieri né avere conoscenza alcuna dell'attività infermieristica;

5) se non ritenga invece necessario ed urgente aprire numerosi e qualificati corsi per infermiere generico con serietà di programmi di orari e di esami;

6) se non ritenga invece necessario e urgente eliminare l'assurda remora che impedisce al personale di sesso maschile di frequentare le scuole per infermiere professionale;

7) se non ritenga necessario assicurare il mondo ospedaliero e i cittadini che ad esso ricorrono o possono ricorrere per la tutela della propria salute, che non verrà dato corso al facilismo ed alla preoccupante sanatoria per il conseguimento del diploma formale — e non certo dell'appropriata idoneità — di infermiere generico. (4-08893)

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante approva la richiesta e la concessione della perquisizione presso la sede di un partito politico a seguito degli incidenti di Napoli — come e perché non si sia chiesta e concessa analoga autorizzazione a perquisire tutte le sedi di partito, di sindacati, di pseudo partiti e pseudo sindacati, escludendo *a priori* che una manifestazione indetta da una intera comunità studentesca non potesse essere avversata o disturbata da altri, escludendo *a priori* che in altre sedi non si sarebbero rinvenute armi e strumenti atti a percuotere, esplodere e distruggere.

Nessun partito avrebbe protestato per tale gesto, in quanto la gravità del momento è tale che lo Stato è autorizzato — nei limiti della legge — a servirsi degli strumenti tutti necessari a stroncare l'insorgere di violenze e conflitti. (4-08894)

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere l'atteggiamento di fronte alla pubblica denuncia formulata dal professor Mario La Loggia, direttore dell'ospedale psichiatrico di Agrigento. Il professor La Loggia ha dichiarato ad un giornale di Palermo che si tratta non di un ospedale ma di « un penitenziario per malati di mente » ove i 700 degenti vivono come in un campo di concentramento, su giacigli di paglia, in condizioni di inaudita sporcizia e sottonutrizione.

Per sapere se non ritengano, appurata in via brevissima la situazione, di predisporre immediate misure riparatorie per le vittime e punitive per i responsabili, fra cui, evidentemente, in primo piano, l'Amministrazione provinciale di Agrigento cui fa capo l'ospedale-lazzeretto.

Per sollecitare in fine adeguate informazioni circa lo stato di applicazione della vigente legislazione in materia di ospedali psichiatrici e per sapere se sia intento del Governo affrontare nel prossimo futuro il fondamentale problema nella sua globalità, data l'esistenza di forme medievali di cura e di ricovero riservate a un settore fra i più infelici della nostra società e quindi meritevole di particolare impegno. (4-08895)

LAVAGNOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che da oltre una decina di giorni nella università di Verona (sede staccata della università di Padova) sono sospese tutte le attività didattiche in seguito alla occupazione della facoltà di economia e commercio.

L'interrogante fa presente, che le questioni essenziali che hanno determinato la protesta degli studenti, sono dovute alla esigenza di una nuova edilizia scolastica e assistenziale, che realizzi, tra l'altro, l'istituzione di una « casa dello studente », di una mensa e di una nuova e adeguata biblioteca.

L'interrogante chiede, infine, al Ministro quali misure intenda adottare per mettere a disposizione della università di Verona l'area della contigua caserma « Passalacqua », al fine di garantire un adeguato e organico sviluppo degli impianti universitari veronesi e per soddisfare le richieste degli studenti. (4-08896)

TOCCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quanto rispondano a verità le notizie circolate attraverso la stampa circa un possibile trasferimento

dell'osservatorio astronomico di Carloforte a Cagliari.

Per sapere ancora se sia noto al Ministro che l'osservatorio in argomento esiste dal 1899, nacque a seguito di una convenzione stipulata fra l'associazione geodetica internazionale e la commissione geodetica italiana e fu localizzata a Carloforte, tra l'altro, per ragioni di ordine geografico per altro mai venute meno.

Per sapere infine, tutto ciò essendo cognito al Ministro, se non ritenga opportuno, con sue precisazioni, fugare la notizia in questione che ha allarmato non solo gli studiosi interessati ai rilevamenti dell'osservatorio, ma anche la cittadinanza tutta di Carloforte legata al suo osservatorio da lunga, consolidata consuetudine. (4-08897)

TOCCO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se sia loro nota la grave situazione di crisi a livello decisionale ed operativo in cui versa l'ENAOI per la mancanza di organi centrali scaduti da tempo; personale da inquadrare; mancato ordinamento delle strutture centrali e periferiche; mancata regolamentazione delle funzioni del personale; inadeguatezza di mezzi finanziari, ecc.

Per sapere ancora, ricordata la funzione estremamente delicata dell'ENAOI, cui è affidata l'educazione degli orfani dei lavoratori, che cosa i Ministri interessati intendano fare per ovviare urgentemente e concretamente alle lamentate carenze. (4-08898)

SPITELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quali motivi il comitato centrale della GESCAL ha escluso la provincia di Perugia dall'assegnazione di uno stanziamento sul piano straordinario di finanziamento per la costruzione di case per lavoratori di recente deliberato.

Tale decisione è stata presa nonostante che gli indici dell'occupazione e della necessità di nuove abitazioni nella provincia di Perugia siano superiori a quelli di altre province, che pure sono state destinatarie di finanziamenti.

L'interrogante chiede se il Ministro intenda intervenire al fine di sanare una palese ingiustizia, o mediante una correzione della ripartizione disposta, o mediante un congruo finanziamento sul piano ordinario di imminente definizione. (4-08899)

LAVAGNOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza della difficile situazione in cui si trovano le aziende grafiche artigiane, in relazione al costante e preoccupante aumento del prezzo della carta.

L'interrogante fa presente, che il prezzo della carta ha registrato negli ultimi mesi un aumento, che va dal 20 per cento al 40 per cento, nonché altri aumenti sono previsti entro i prossimi mesi.

L'interrogante chiede, inoltre, se corrispondono ai fatti le indiscrezioni trapelate, secondo le quali le cartiere, tramite la loro associazione, avrebbero costituito un « cartello sulla carta » e che una banca appartenente al gruppo IRI, provvederebbe a rendere operante tale « cartello » attraverso un apposito ufficio.

Ciò premesso, l'interrogante, infine, chiede al Ministro quali misure intenda prendere onde determinare un prezzo più equo della carta e per tutelare gli interessi delle numerose aziende artigiane. (4-08900)

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere se risponde alle norme generali di comportamento della pubblica amministrazione dettate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare 22 aprile 1969, n. 32033 ed al principio costituzionale della *par condicio* fra le parti in causa che:

1) si notificchi ai contribuenti soltanto il dispositivo delle decisioni prese dalle commissioni tributarie e non anche la loro motivazione la cui lettura è ad essi indispensabile per l'acquiescenza oppure per il gravame, nel termine perentorio di trenta giorni.

Tale termine concesso dalla legge al contribuente per difendersi è inoltre ridotto di tutto il tempo, più o meno lungo, che gli uffici finanziari impiegano per rilasciargli la copia della decisione, da richiedere con domanda in bollo come da disposizione del Ministero delle finanze 1° febbraio 1964, n. 2/7019;

2) nei ricorsi degli uffici finanziari alla commissione centrale imposte (innanzi alla quale il contribuente non è ammesso mentre l'amministrazione finanziaria, se pure non si costituisce formalmente, vi presenzia in per-

sona dei suoi funzionari che di quella commissione fanno parte) il contribuente resistente può dedurre una volta sola con il controricorso, mentre l'ufficio ha la possibilità di replicarvi senza che il contribuente abbia quella di replicare a sua volta. (4-08901)

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.*

— Per conoscere — premesso che gli articoli 1 e 84 della tariffa allegato « A » alla legge di registro prevedono l'aliquota ordinaria del 7,50 per cento sui trasferimenti a titolo oneroso e sui conferimenti in società di immobili e di diritti immobiliari in genere; che l'articolo 44 del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124 convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 ha stabilito che per il trasferimento a titolo oneroso ed il conferimento in società di « fabbricati » (in genere) e di « aree » destinate alla costruzione edilizia (in genere) l'imposta di registro è invece « dovuta » nella misura del quattro per cento; che il Ministero delle finanze, con la consueta prassi frustrativa della portata delle leggi di incentivazione, ha illegittimamente applicato quella aliquota del quattro per cento soltanto ai fabbricati destinati « ad uso di abitazione » ed alle aree ugualmente destinate alla costruzione di « abitazioni »; e che infine, rimasto soccombente nelle controversie che ne sono derivate, ha dovuto, con la circolare 23 settembre 1969, n. 24, riconoscere l'applicabilità del quattro per cento a qualsiasi costruzione edilizia, ivi compresi i fabbricati industriali, commerciali e rurali, nonché alle aree destinate alle costruzioni medesime — a) se la suddetta aliquota del quattro per cento sia — relativamente ai fabbricati — una aliquota « privilegiata », ovvero una aliquota « ordinaria » come la dizione della norma (« è dovuta » in luogo di « è ridotta ») e l'assenza di qualsiasi obbligo postcontrattuale da parte dei contribuenti indurrebbero a far ritenere; b) in caso di trasferimento, soggetto a valutazione automatica, di un fondo rustico con fabbricato rurale, in qual modo gli uffici del registro potranno applicare l'aliquota del quattro per cento al solo fabbricato rurale, il cui valore « si confonde con quello del terreno ed è espresso dal reddito dominicale di quest'ultimo » (circolare Ministero delle finanze 3 gennaio 1956, n. 155245). (4-08902)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1969

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali motivi ostano al trasferimento in Italia della salma del tenente dei carabinieri Nastri Pasquale di Andrea, medaglia d'argento al valor militare, caduto in Africa orientale, di cui alla pratica 3/470/292393/ET presso il commissario generale onoranze caduti di guerra. (4-08903)

CATTANELI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se corrispondano a verità le notizie in base alle quali il Ministero delle poste sarebbe orientato ad assegnare a trattativa privata alla società FACE di Trento, rappresentante in Italia della società tedesca Standard Electric Lorenz, un importante impianto per la meccanizzazione postale.

Infatti a parte il principio che ogni commessa di complesse apparecchiature di rilevante importo dovrebbe essere dalla Pubblica amministrazione affidata alle imprese costruttrici solo a seguito di appalto concorso, nella specie non può dimenticarsi che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha alcuni anni or sono indotto un gruppo a partecipazione statale (Nuova San Giorgio Spa) a costituire un gruppo di lavoro misto (rappresentanti del Ministero delle poste e telecomunicazioni, IRI, Finmeccanica) con lo scopo di studiare ed approntare un prototipo di impianti di meccanizzazione postale, prototipo che a seguito di lunghe e dispendiose ricerche, venne realizzato ed impiantato a Firenze con piena soddisfazione.

L'affidare ora a trattativa privata la costruzione del secondo impianto significherebbe, a parte il principio sopra ricordato, vanificare tutti gli studi compiuti per incarico del Ministero delle poste dalla Nuova San Giorgio (in collaborazione con la società Telefunken), rendere improduttive tutte le spese di investimento da questa società compiute nel presupposto di specializzarsi nel settore (così come è avvenuto) se venisse meno anche la prospettiva di poter essere ammessa, per le future commesse, alla prassi dell'appalto concorso.

L'appalto d'altronde consentirebbe all'Amministrazione delle poste di aggiudicare la commessa alla società od al gruppo che offrirà maggiori garanzie tecniche e più favorevoli condizioni economiche. (4-08904)

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se, in relazione alla no-

tizia di stampa relativa alle misure persecutorie prese nell'URSS nei confronti dello scrittore Aleksandr Solzhenitsyn, intendano promuovere idonea azione all'ONU, all'UNESCO e in ogni altro organismo internazionale per tutelare la libertà della cultura, che viene ancora una volta brutalmente offesa nella Russia sovietica. (4-08905)

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, in relazione anche alle recenti dichiarazioni secondo le quali il bilancio dell'Agricoltura, per il 1970, registra un impegno di spesa di complessivi 1.200 miliardi, se è vero che per azioni di sviluppo e promozione della suinicoltura siano stanziati soltanto 100 milioni annui e se non ritenga di prendere opportune misure perché detti stanziamenti siano accresciuti anche in relazione alla necessità di convertire una parte almeno della nostra suinicoltura per le necessità di carne magra richiesta dal consumatore. (4-08906)

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere, atteso che secondo le ultime relazioni statistiche esistono in Italia 8,6 esercizi alimentari e 6,8 esercizi non alimentari ogni 1.000 abitanti, quali provvedimenti intenda proporre per agevolare la riduzione di questa vera e propria « polverizzazione » del commercio al minuto che incide negativamente sui costi di distribuzione. (4-08907)

SCIONTI, GIANNINI e GRAMEGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che, malgrado il gravissimo disordine urbanistico della città di Bari, l'incarico affidato da oltre tre anni ad una *équipe* di urbanisti diretti dal professor Quaroni dell'Università di Roma per un nuovo piano regolatore generale della città non riesce ad arrivare in porto per l'opposizione che le ferrovie dello Stato avanzano nei confronti del progettato spostamento della stazione centrale ferroviaria che oggi divide la città in due tronconi e schiaccia contro il mare il quartiere Murattiano accentrandovi un traffico paralizzante l'intera vita del centro urbano e la sua funzione di capoluogo di una grande e popolosa regione come la Puglia.

Poiché la Commissione consultiva per il piano regolatore da oltre due anni e il Con-

siglio comunale da oltre un anno hanno approvato, all'unanimità, lo schema generale del nuovo piano regolatore prevedendo, come soluzione qualificante l'intero piano, lo spostamento della stazione e del fascio dei binari, la posizione assunta dalle ferrovie acquista l'assurdo significato di un *diktat* inaccettabile in una società democratica nella quale gli interessi generali e non gli interessi settoriali di una azienda, sia pure importante come le ferrovie dello Stato, devono avere l'assoluta preminenza, si chiede al Presidente del Consiglio e al Ministro dei lavori pubblici se non ritengono necessario un intervento tempestivo teso a sbloccare la situazione a favore degli interessi generali della città di Bari e della regione. (4-08908)

SCIONTI, GRAMEGNA E GIANNINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dell'allarme suscitato nella pubblica opinione barese dalla notizia di una inchiesta che la magistratura avrebbe aperto in ordine alla amministrazione delle entrate speciali riscosse per prestazioni fornite a terzi dalle cliniche e dagli altri istituti scientifici (istituto di merceologia, di meccanica agraria, di scienza delle costruzioni, ecc.) dell'università di Bari.

Gli interroganti chiedono al Ministro di conoscere queste entrate per ogni singolo istituto universitario, la loro utilizzazione e la loro distribuzione, nonché i versamenti fatti all'università negli ultimi 15 anni.

Inoltre di fronte ai gravi e circostanziati fatti denunciati dalla pubblica opinione, chiedono se il Ministro non ravvisa la necessità di una pronta inchiesta d'iniziativa ministeriale sull'amministrazione di queste somme e ciò nell'interesse di tutti. (4-08909)

LUCIFREDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se corrispondano a verità le notizie pubblicate dalla stampa in merito a stanziamenti di rilevante ammontare che sarebbero stati disposti da alcuni consigli comunali a favore di « fondi di solidarietà » per gli scioperanti o direttamente a favore dei lavoratori che dimostrino di aver partecipato agli scioperi in corso.

L'interrogante gradirebbe conoscere se tali stanziamenti siano consentiti dalla legge, anche in relazione alle situazioni di bilancio dei singoli comuni, e come si siano comportati in relazione a tali delibere gli organi statali di controllo. (4-08910)

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare nei confronti dei responsabili dell'inumana situazione nella quale erano tenuti 50 bambini ospiti dell'istituto San Giuseppe di Letojanni (Messina).

Risulta infatti che una commissione ispettiva dell'amministrazione provinciale di Messina ha accertato che i bambini venivano costretti a vivere in stato di sottanutrizione, in locali inabitabili privi dei più elementari servizi igienici e pertanto quasi tutti presentavano sintomi di malattie dovute alle carenze nutritive e alla sporcizia.

Mai la superiora dell'istituto, benché consapevole di ciò, aveva segnalato il caso a chi di dovere.

L'interrogante chiede pertanto:

1) che si intervenga energicamente per colpire ogni responsabilità;

2) trattandosi di caso né solo né isolato venuto alla luce negli ultimi mesi, che si decida infine, tralasciando ogni procedura atta a rallentare l'efficacia degli interventi, una azione di verifica presso gli istituti analoghi ospitanti fanciulli, per constatarne l'adeguatezza del trattamento a un minimo di civiltà se non (come dovrebbe essere) la loro corrispondenza alle esigenze di una società ad alto sviluppo. (4-08911)

LETTIERI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per richiamare l'attenzione del Governo sulla urgente necessità di definire gli avviati interventi coordinati per la valorizzazione della produzione ortofrutticola nell'agro sarnese nocerino, in provincia di Salerno.

L'interrogante sollecita assicurazioni ed impegni per quanto si attiene:

a) alla costruzione del mercato ortofrutticolo nei comuni di Pagani-Nocera Inferiore, per il quale è stato già presentato un progetto esecutivo. Ciò al fine di sopperire alle deficienze delle strutture esistenti e per realizzare con la nuova impostazione degli impianti — una più equilibrata e redditiva determinazione nel prezzo delle derrate nelle zone di produzione;

b) al rilevamento — da parte della « Cassa » — della centrale ortofrutticola di Nocera-Pagani, rimasta incompleta sin dal 1960, anche a seguito della impossibilità da parte dell'ente consortile, appositamente costituito, di

far fronte agli oneri finanziari per il suo completamento;

c) alla costituzione dell'ente di gestione del mercato. Una siffatta iniziativa deve trovare, proprio nella corretta e coordinata gestione, la conferma della sua validità. A tal fine, oltre al comune di Pagani, si sollecita la partecipazione della Camera di commercio di Salerno, dell'Ente di sviluppo agricolo per la Campania, del Consorzio di bonifica integrale dell'agro sarnese-nocerino ed in particolare del comune di Nocera Inferiore. A questo proposito, dal commissario prefettizio del predetto comune, è stata diretta alla « Cassa » espressa richiesta, in data 27 settembre 1969, con la conferma del responsabile impegno di sopprimere l'attuale mercato. È essenziale la contemporaneità nella gestione del mercato, di tutti gli enti specificati ad evitare che tempi diversi di impegno e di partecipazione alimentino contrasti ed insorgenze di interessi, gravemente pregiudizievoli al successo delle iniziative;

d) alla costruzione, in un'area esterna al perimetro urbano, del mercato ortofrutticolo nel comune di Sarno.

L'esigenza di questo comune, per le sollecitate attrezzature, è essenziale, oltre che per l'importanza che nell'economia sarnese riveste il settore ortofrutticolo, anche per la piena compatibilità della sollecitata realizzazione con gli interventi previsti nell'agro nocerino.

Una diversità di trattamento, tra le due zone, apparirebbe ingiustificata ed irrazionale e finirebbe per accrescere ed alimentare dissensi, già presenti, fra tutte le categorie direttamente ed indirettamente interessate alla risoluzione di un problema di tanta importanza.

(4-08912)

GIOMO E BIONDI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se non intendano aumentare il numero degli agenti e dei sottufficiali della polizia ferroviaria in servizio alla stazione centrale di Milano perché possa essere garantita una indispensabile e più assidua opera di sorveglianza particolarmente durante le ore notturne. È noto che gli atrii, le gallerie, le sale di aspetto, i sotterranei e in particolare le carrozze in sosta sul piazzale antistante le tettoie si trasformano di notte in dormitori per sbandati e irregolari di ogni specie. La stazione, specie all'inizio dell'inverno, diventa ogni anno ricettacolo di irregolari, di diseredati che non sanno dove trovare rifugio durante le ore notturne. Decine di vetture sono state gravemente danneggiate: le tende ven-

gono strappate e usate come coperte, i poggiatesta delle prime classi vengono strappati e usati come asciugamani. Si è arrivati al punto che alcuni ferrovieri che cercavano di impedire l'ingresso a questa gente sono stati presi a sassate. Il fenomeno ha anche uno sfondo umano e pone problemi sociali ai quali sarebbe bene trovare una adeguata soluzione.

Gli interroganti chiedono quali siano le misure di prevenzione che le autorità competenti intendano attuare dal momento che la polizia ferroviaria, pur moltiplicando i rastrellamenti, non risolve il problema. Infatti i fermati, a meno che non risultino ricercati per altri reati o non siano colpiti da mandato di cattura, dopo poche ore vengono rimessi in libertà e la sera successiva sono di nuovo in stazione.

Gli interroganti chiedono un urgente intervento moralizzatore di uno stato di cose socialmente e moralmente inammissibile.

(4-08913)

COVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa.* — Per conoscere se siano al corrente della giustificata indignazione dei cittadini di Sernaglia della Battaglia (Treviso), minacciati dalla progettata costruzione di una diga a Falzé, che li costringerà a sloggiare dalle loro case e dalle terre che hanno valorizzato con il sudore di lunghi anni di lavoro.

In questi ultimi tempi, tecnici e stampa al servizio di gruppi finanziari cercano di convincere gli agricoltori di quella zona che la costruenda diga arrecherà loro benefici di ogni genere; ma nessuno ci crede essendo ben noto che il progettato invaso della diga sommergerà tutta la ubertosa piana, la chiesa parrocchiale, i monumenti a ricordo dei caduti della guerra 1915-18 e persino la cosiddetta « isola dei morti », consacrata dal sacrificio dei valorosi arditi i quali con la loro eroica resistenza favorirono l'avanzata delle nostre valorose armate a Vittorio Veneto.

L'interrogante chiede se, di fronte alla unanime protesta, espressa da oltre 400 capi famiglia con una formale petizione depositata in municipio, non ritengano di intervenire per una radicale revisione del progetto affinché vengano salvaguardati i diritti di poveri agricoltori, tutti ex emigranti tornati in patria per procurarsi con i loro modesti risparmi un pezzo di terra ed una casa, e venga assicurata nello stesso tempo la conservazione di quella zona, legata al ricordo dei nostri gloriosi morti della grande guerra di redenzione.

(4-08914)

ROSSINOVICH. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza e quali indicazioni intendono trarre da recenti notizie, apparse sulla stampa economica internazionale e nazionale, relative ad operazioni di assorbimento nel gruppo Westinghouse (USA) delle grandi aziende milanesi E. Marelli e F. Tosi. La sostanza della linea di intervento del gruppo Westinghouse verso le aziende italiane, sarebbe volta alla realizzazione di una grande concentrazione a livello europeo di varie aziende elettromeccaniche, comprendente fra l'altro la francese Schneider, sotto controllo americano.

Ci troviamo in presenza di una pesante e grave iniziativa del capitale americano verso un patrimonio industriale fondamentale per il Paese, tenendo conto del ruolo che nel settore produttivo dell'elettromeccanica pesante assolvono, sia la E. Marelli che la F. Tosi.

L'interrogante, sollecitando una posizione degli organi politici responsabili volta a respingere questa operazione, chiede anche di conoscere l'atteggiamento del Governo circa l'opportunità e l'urgenza di giungere a misure di indirizzo economico e di riforma, affinché le aziende a partecipazione statale assolvano alla loro funzione pubblica e preminente, realizzando una unificazione d'indirizzi e una integrazione finanziaria e produttiva di tutto il settore. (4-08915)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza della manifestazione unitaria dei contadini enfiteuti, perpetui e miglioratari svoltasi il 10 novembre 1969 a Motta San Giovanni (Reggio Calabria) per rivendicare la immediata applicazione della legge n. 607 del 22 luglio 1966 onde poter diventare proprietari della terra da essi coltivata da molti decenni eliminando così uno sfruttamento tipicamente feudale;

2) le cause per cui i pretori non hanno ancora provveduto a definire a distanza di anni le domande giudiziali di affrancazione presentate da centinaia di coloni perpetui, enfiteuti e miglioratari per ottenere in base agli articoli 3 e 4 della legge il diritto di accedere alla proprietà della terra da essi coltivata;

3) quali misure urgenti si propongono di mettere in atto per:

a) l'applicazione della legge e per dar luogo immediatamente alle udienze di comparizione per definire in base all'articolo 4

della legge stessa tutti i ricorsi di affrancazione della terra;

b) l'acceleramento della procedura di affrancazione della terra allo scopo di soddisfare la legittima attesa dei contadini interessati e per garantire loro tutti i finanziamenti pubblici necessari per le trasformazioni onde assicurare la stabilità sulla terra ed un adeguato reddito a quei lavoratori agricoli. (4-08916)

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga opportuno predisporre la riapertura dei termini per la presentazione della domanda diretta ai medici provinciali per il riconoscimento del titolo ai tecnici di radiologia che hanno esercitato la mansione, pur senza titolo, presso cliniche o ospedali per un ragionevole periodo.

Si rileva pertanto che molti aventi diritto non hanno provveduto a presentare domanda perché a suo tempo gli enti non hanno provveduto ad informare il personale del provvedimento e quindi detti tecnici non hanno avuto il riconoscimento del titolo professionale, nel momento in cui vi è larga richiesta di tal genere di specializzazione. (4-08917)

MENICACCI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere come sia concepibile che alle dipendenze delle ferrovie dello Stato vi siano laureati fra il personale esecutivo con la qualifica di conduttori o di assistenti di stazione, mentre al posto di capostazione o di capogestione con mansioni dirigenziali vi siano persone che dispongono al massimo come titolo di studio del terzo avviamento;

per sapere in ogni caso se non ritenga di disporre a che i laureati, indipendentemente dalle mansioni svolte, possano partecipare a concorsi interni che consentano di acquisire migliori qualifiche più confacenti alla loro preparazione e condizione, oltre che a elementari principi di dignità. (4-08918)

GUARRA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano di dover tenere nella dovuta evidenza e considerazione l'aspirazione dei cittadini di Eboli (Salerno) intesa ad ottenere che quel comune sia prescelto quale sede della istituenda nuova università degli Studi in Campania, anche tenuto conto che nella seduta del 21 ottobre 1969 con deliberazione

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1969

n. 448, la giunta municipale di Eboli ha messo a disposizione, gratuitamente, il suolo occorrente per tale realizzazione, oltre al fatto che Eboli, già sede di istituti e scuole superiori, per la sua posizione logistica e per le sue nobili tradizioni ha tutti i requisiti per essere oggetto di una tale scelta. (4-08919)

MENICACCI E PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quando sarà provveduto alla emanazione dell'apposito regolamento tipo previsto dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 9 marzo 1968 relativa alle nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge predetta onde ovviare al grave pregiudizio (ritardo negli avanzamenti di carriera, promozioni, ecc.) arrecato per la censurata carenza regolamentare alla posizione giuridica e di carriera, al trattamento economico, assistenziale e previdenziale di circa 5.000 dipendenti delle camere di commercio anche allo scopo di prevenire lo sciopero ad oltranza già preannunciato, oltre che per facilitare la soluzione dei gravi problemi della dissennata economia italiana di questi ultimi anni. (4-08920)

MINASI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere se conoscono che da due anni restano bloccate le pratiche per il riscatto delle case dell'INCIS in Reggio Calabria per soli quattro isolati per il motivo che furono riparati a suo tempo con i fondi per i danni bellici.

Alle istanze rinnovate degli interessati si continua ad eccepire complicazioni amministrative, che costrinsero l'INCIS a porre dei quesiti al Ministero dei lavori pubblici che, malgrado le sollecitazioni, non risponde.

Se, pertanto, intendano decisamente intervenire, anche perché il Consiglio di Stato, per una sua decisione del 1956, ebbe ad affermare che le spese per la riparazione dei danni bellici di quegli isolati restano a carico dello Stato. (4-08921)

MINASI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere il suo pensiero sulle vicende esasperanti di Giovanni Spagnolo, da Crotonei, invalido di guerra e profugo di Africa, che da anni aspirava di essere assunto dall'ENEL.

L'istanza dello Spagnolo ebbe una risposta dal distretto di Catanzaro, anni addietro, il 26 ottobre 1967 in cui si comunicava che la istanza « potrà essere tenuta presente qualora risultasse la necessità di procedere ad eventuali, future assunzioni... » e successivamente la direzione nazionale dell'ENEL, con sua del 18 aprile 1969 comunicava « non si ravvisa la possibilità di soddisfare l'aspirazione in quanto il numero dei posti, riservati dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, alla categoria cui lei appartiene, risulta... ampiamente coperta » e con altra lettera il compartimento di Napoli dell'ENEL (ad un mese dal compimento del cinquantesimo anno da parte dello Spagnolo) comunica l'8 maggio 1969 « ... ha ormai superato i 55 anni di età, per cui ai sensi dell'articolo... ».

Pertanto si intende conoscere i criteri adottati per la scelta degli aspiranti all'assunzione presso l'ENEL a norma della legge citata. (4-08922)

BIONDI. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali siano gli esatti termini dell'episodio culminato nello sbarco del comandante e del commissario di bordo della M.M. Michelangelo della FINMARE;

se corrisponde al vero che lo sbarco in oggetto, cui è seguito uno sciopero di solidarietà dell'equipaggio, con conseguente sosta forzata del transatlantico a Napoli, sia dipeso da una punizione inflitta al comandante, colpevole di non aver offerto con la dovuta tempestività un *cocktail* d'onore ed altri omaggi al presidente della FINMARE salito a bordo con amici a Genova per sbarcare a Napoli.

L'interrogante chiede di conoscere il pensiero del Governo su questo non edificante episodio, che se vero, mal s'inquadrerebbe col senso di responsabilità e di democrazia sostanziale che dovrebbe ispirare il comportamento, soprattutto, di chi ricopre alte cariche nell'ambito delle Partecipazioni statali. (4-08923)

CINGARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza della precaria situazione di circa 200 addetti al servizio di navi traghetto Messina-Reggio-Villa San Giovanni e viceversa (motoristi, elettricisti, ecc.), utilizzati da ben otto anni quali contrattisti per periodi alternati di lavoro, inclusi come idonei nella graduatoria prevista dalla legge del 1964, ma tuttora soggetti a eventuale definitivo licenziamento specie in dipendenza della conclu-

sione di un recente concorso; e per conoscere quali determinazioni s'intendono adottare per stabilizzare i suddetti contrattisti, e in ogni caso per assicurare loro la certezza e la continuità del lavoro. (4-08924)

MALFATTI FRANCESCO, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, GESSI NIVES, SGARBI BOMPANI LUCIANA, RE GIUSEPPINA, ZANTI TONDI CARMEN e FIBBI GIULIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che numerosi datori di lavoro privati disattendono quanto disposto dall'articolo 14 del regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, « Tutela della maternità delle lavoratrici », dall'articolo 9 della legge 26 agosto 1950, n. 860, « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, « Regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro », nei casi in cui si tratti di allattamento con latte artificiale;

2) se non ritiene necessario impartire precise disposizioni agli Ispettorati provinciali del lavoro, perché l'articolo 14 del regio decreto legge, l'articolo 9 della legge e l'articolo 16 del regolamento della stessa legge, già prima citati, siano fatti scrupolosamente osservare anche in tutti i casi di allattamento con latte artificiale, giusto, fra l'altro, il parere n. 362, del 24 aprile 1950, espresso dal Consiglio di Stato, in risposta ad un quesito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella « Raccolta completa della giurisprudenza del Consiglio di Stato - Anno 1950 » e che recita testualmente così:

« In ordine all'articolo 14 del regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, concernente la tutela della maternità delle lavoratrici è da rilevare che l'allattamento diretto da parte della madre si contrappone, non già all'allattamento artificiale, bensì a quello affidato a terze persone; in altri termini, l'allattamento diretto comprende sia quello naturale sia quello artificiale, purché vengano effettuati direttamente dalla madre; i riposi sono alla madre concessi, non già per consentirle una restaurazione delle forze fisiche indebolite a seguito dell'allattamento naturale, bensì soltanto per darle il tempo necessario per nutrire il proprio bambino; sicché i riposi si manifestano indispensabili sia nel caso di allattamento

naturale sia in quello di allattamento artificiale, purché effettuati direttamente dalla madre »;

3) se e quando furono emanate le « norme regolamentari » di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568 e, se non furono emanate, quando lo saranno, con quale « provvedimento » e da parte di chi. (4-08925)

CINGARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione gravemente deficitaria del settore scuola materna statale della provincia di Reggio Calabria e per conoscere i motivi dei mancati adempimenti in applicazione della legge 444 relativamente a questa provincia.

L'interrogante fa presente che in atto sono state autorizzate e funzionano regolarmente appena 48 sezioni interessanti 18 dei 96 comuni della provincia; che quest'anno non c'è stata alcuna nuova autorizzazione per nuove sezioni, mentre, per recare un solo dato di raffronto nell'ambito della medesima regione, si ha notizia che nella provincia di Catanzaro si è quest'anno raggiunto il livello di cento-settanta sezioni; e ricorda la viva e giusta protesta non solo delle insegnanti incluse nella graduatoria provinciale e condannate così alla disoccupazione, ma delle popolazioni interessate private di un così vitale servizio. (4-08926)

CINGARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio della popolazione e in particolare dei vecchi pensionati delle frazioni Vinco e Pavigliana del comune di Reggio Calabria, a motivo della mancanza dell'ufficio postale e della conseguente necessità di recarsi nella frazione Cannavò per le normali operazioni proprie del servizio; e per conoscere se non si ravvisa l'urgenza di soddisfare la legittima attesa di quei cittadini. (4-08927)

CINGARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato precario della strada Rupà-Vinco Superiore-Campi in territorio di Reggio Calabria, strada tracciata ad opera del consorzio di bonifica Aspromonte e in parte riadattata con finanziamento della Cassa per il

mezzogiorno; e per conoscere se non ritengo un urgente un intervento per la sua definitiva sistemazione, attesa l'importanza che essa riveste per le popolazioni interessate e per la economia agricola e commerciale della zona. (4-08928)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che « potere operaio », protagonista dei moti di violenza che da sabato 25 a lunedì 27 ottobre 1969 hanno scosso una intera città, con brutale franchezza, certamente più rispettabile del « ponziopilatismo » dei vari schieramenti politici, si assume, a viso aperto, tutte le responsabilità;

per sapere se è a conoscenza che in un documento distribuito in Pisa il 27 ottobre 1969, « potere operaio » scrive testualmente: « che i proletari che si sono battuti fino al mattino, le donne che porgevano loro sassi e bottiglie, che si preparavano a rovesciare dalle finestre pentole di acqua bollente sui poliziotti, se avessero osato inoltrarsi nelle vie del quartiere, non stavano conducendo una civile e democratica protesta in difesa dell'ordine turbato dai fascisti, ma lottavano contro l'ordine e la democrazia dei borghesi che, per i proletari significa, oggi come ieri, a Pisa come a Torino o a Battipaglia, oppressione, sfruttamento, disoccupazione. Questi i fatti, questo il loro significato »;

per sapere se è a conoscenza che « potere operaio », con altrettanta franca sincerità, rispettabilissima dinanzi alle gesuitiche prese di posizione dei vari partiti « democratici », scrive che « è una sporca manovra far rientrare i duri scontri di sabato e lunedì a Pisa fra dimostranti e polizia in una generica mobilitazione antifascista, ma che anche a Pisa, come a Avola, Battipaglia, Torino, sono stati i proletari a ripagare la violenza dello Stato democratico con la stessa moneta »;

per sapere se è a conoscenza (e se intende portarlo a conoscenza delle altre forze politiche di governo, che si trastullano con gli « estremismi ») che la rivista *Nuovo impegno* di « potere operaio » scrive « che è la gallina del centro sinistra che cova l'uovo reazionario, per cui a chi invita a star buoni, a non ribellarsi, perché sennò ci si renderà responsabili della crescita di quell'uovo, si deve rispondere: la responsabilità è della gallina, ed è a questa che va tirato il collo »;

per sapere se, in ordine a quanto sopra, voglia, oltre a prendere i provvedimenti del caso, rappresentare al sindaco di Pisa, che

forse non ha ancora capito come stanno le cose, che non è cosa lieta far la fine della gallina, anche se in compagnia dei colleghi « socialisti » della giunta comunale. (4-08929)

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritengano di stanziare ulteriori fondi per proseguire ed estendere gli indispensabili ottimi lavori di restauro di consolidamento tutt'ora in corso nell'anfiteatro Flavio di Pozzuoli, considerato che buona parte delle strutture murarie e a volta, non ancora consolidate e salvate dai lavori di restauro, sono in gravissime condizioni di faticenza statica che, mentre con i continui crolli minacciano l'incolumità dei visitatori italiani e stranieri, diventando ogni giorno più informi, portano alla conseguente distruzione completa dell'importante complesso monumentale. (4-08930)

SPECCHIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga che debba essere allargata e sistemata, con tutta la sollecitudine che l'importanza dell'opera richiede, la strada statale Rivolese, Cerignola-Torre di Rivoli, nel territorio dei comuni di Manfredonia e di Cerignola, non solo per eliminare i frequenti pericoli di incidenti stradali per lo stato di abbandono e di impraticabilità della sede stradale, ma anche e soprattutto per renderla di rapido scorrimento in vista della prossima apertura al traffico del tratto di autostrada da Canosa ad Avellino, essendo la unica arteria di collegamento con Napoli e con Roma di numerosi ed importanti comuni, quali Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Vieste ed altri.

Fa presente, altresì, che si rende anche necessario ed indispensabile, per le esigenze di cui innanzi, costruire un sottopassaggio per eliminare il passaggio a livello esistente alla stazione ferroviaria di Cerignola-Campagna che è sempre stato, e lo sarà maggiormente in avvenire, motivo di serio intralcio all'intenso traffico che si verifica in quella zona. L'eliminazione di tale passaggio a livello è stata da molti anni, e ripetutamente sollecitata dalle autorità comunali delle collettività interessate. (4-08931)

SCUTARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritiene opportuno intervenire presso la GESCAL perché nel suo piano di interventi straordinari per l'edilizia

pubblica tenga in considerazione le urgenti necessità di alloggi per lavoratori della provincia di Potenza.

Lo stanziamento di un solo miliardo per detta provincia, ove il problema degli alloggi popolari è di drammatica attualità, ha creato tra i lavoratori un vivissimo malcontento, i quali rivendicano un intervento straordinario che vada nella direzione di una soluzione del problema della casa e di una maggiore occupazione nelle attività edilizie. (4-08932)

SANTAGATI. — *Al Governo.* — Per sapere in che modo intenda intervenire e quali concrete e sollecite iniziative sia disposto ad assumere per impedire od eliminare le conseguenze negative che verrebbero a subire i comuni di Belpasso, Bronte, Linguaglossa, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo e Sant'Alfio (Catania), nel caso di approvazione all'Assemblea regionale siciliana del progetto di legge mirante ad istituire il Parco regionale dell'Etna. (4-08933)

CARTA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di disagio determinatosi in Sardegna a seguito dell'aumento del prezzo del biglietto apportato dall'ATI - Società abbinata all'Alitalia - per il volo Cagliari-Alghero.

L'aumento notevole della tariffa, infatti, non solo annulla praticamente il vantaggio rappresentato dal servizio aereo (anche per le attuali condizioni della strada statale Carlo Felice) ma induce nella fondata preoccupazione che il provvedimento preluda ad altri aumenti di tariffa sulle linee aeree nazionali, destinati a rendere ancora più difficili ed onerosi i collegamenti della Sardegna con il Continente.

L'interrogante, poiché questo indirizzo appare palesemente contraddittorio con la politica della società di bandiera, volta a diminuire i costi dei voli intercontinentali, chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato l'aumento e di sapere se il costo di questa nuova politica dell'Alitalia non debba gravare sui cittadini italiani, e particolarmente sui sardi, per i quali l'aereo rappresenta non certo un lusso, ma una necessità. (4-08934)

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga legittima l'istituzione nel seminario vescovile di Santa Lucia del Mela (Messina) di

una sezione staccata alla locale scuola media statale « Galluppi » riservata agli alunni interni del seminario in massima parte provenienti da altri comuni e paganti una retta, invece di una succursale aperta a tutti gli alunni della zona cittadina come inizialmente era stato proposto all'amministrazione civica;

e se tale fatto non debba essere considerato come una manovra che, contro l'articolo 33 della Costituzione, permetta di finanziare con il denaro pubblico scuole medie private. (4-08935)

BIAGINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende prendere per i lavori di sistemazione delle strade comunali denominate vie lungo Calice, Berlicche, San Michele, piazza San Michele e Calice ubicate nel comune di Agliana (Pistoia) la cui impraticabilità conseguente alla alluvione del 4 novembre 1966 comporta un grande disagio per le popolazioni interessate. (4-08936)

VALIANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni della disposta soppressione dell'ufficio postale di Finocchito, frazione di Ogliastro Cilento in provincia di Salerno;

per sapere, inoltre, se è stato considerato il gravissimo danno che il provvedimento produrrà in un paesino agricolo, che di servizi sociali gode - ormai da lunghissimo tempo - solamente di quelli postali. L'aggregazione a Cicerale Cilento o ad Ogliastro, distanti alcuni chilometri, importerà grave disagio alle persone anziane e alle donne, che costituiscono ormai la quasi totalità della popolazione del paese, largamente interessato dall'esodo delle campagne.

Per sapere, infine, se non ritenga di soprassedere dall'esecuzione del provvedimento, e di riconsiderare intanto la situazione, specialmente sotto il profilo sociale. (4-08937)

MAZZOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi in base ai quali l'ANAS di Palermo ha deciso lo storno delle somme previste per la esecuzione dei lavori di costruzione del tronco della superstrada Palermo-Agrigento, precisamente nel tratto Pianotta di Vicari-Bivio Manganaro, peraltro già appaltato e mai iniziato, nonché del completamento del tronco della superstrada Agrigento-Palma di Montechiaro.

Poiché la costruzione dei suddetti tronchi, in special modo il primo, costituisce un'opera essenziale per lo snellimento del traffico nonché per evitare il pesante « percorso di guerra » che gli automobilisti sono costretti a fare per attraversare gli attuali tratti della strada nazionale, l'interrogante chiede altresì di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro interessato intende adottare per il rapido inizio dei lavori di completamento della superstrada in questione. (4-08938)

VASSALLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali la capitaneria di porto di Messina avrebbe concesso all'albergo di lusso « Atlantis Bay » in località Mazzarò del comune di Taormina (Messina) l'uso esclusivo dell'unico tratto di litorale riparato dal mare, ove i pescatori dei centri limitrofi usavano ricoverare le loro barche in occasione delle violente mareggiate che di frequente colpiscono la zona.

L'amministrazione dell'albergo — pur essendo l'albergo stesso dotato di una ampia piscina — ha infatti chiuso e transennato la spiaggia, impedendo il passaggio dei pescatori e l'alaggio delle barche, anche in occasione della violentissima mareggiata del 24-27 settembre 1969, determinando sensibili danni ai natanti e pericoli gravissimi per l'incolumità dei pescatori.

Ciò ha determinato un permanente vivissimo malcontento nei lavoratori interessati, le cui condizioni di lavoro risultano notevolmente aggravate, e che, pertanto, chiedono l'urgente intervento delle autorità competenti.

Quanto denunciato, infatti, denota la dubbia legittimità dell'operato del privato concessionario, che ha disatteso gli interessi vitali della categoria al libero uso del tratto di spiaggia in questione. (4-08939)

VASSALLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quali ragioni non hanno ancora avuto inizio i lavori per la costruzione degli otto alloggi per i lavoratori agricoli dipendenti del comune di Letojanni in provincia di Messina, per la cui realizzazione il comitato di attuazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, in data 5 aprile 1966, aveva stanziato lire 47.500.000.

L'interrogante teme che il grave ritardo esecutivo, mentre ha sino ad oggi gravemente eluso le attese degli aventi diritto, costringerà gli organi dell'amministrazione dei lavori pubblici a ridimensionare il program-

ma costruttivo in relazione al sensibile aumento dei costi verificatosi negli ultimi mesi.

I lavoratori di Letojanni, comune nel quale il problema della casa è acutamente sentito per la fatiscenza e la antiigienicità di gran parte delle abitazioni esistenti, assistono con estrema preoccupazione al fatto che, per motivi burocratici o d'altro ordine, si dilazioni l'esecuzione di opere pubbliche di primaria ed urgente necessità quali la costruzione di alloggi popolari. (4-08940)

LEVI ARIAN GIORGINA, AMODEI, DAMICO, TODROS E LIBERTINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere quando e in quale entità sarà assegnato il contributo per la costruzione, nell'area già donata da un cittadino, dell'edificio della scuola elementare statale della frazione Mappano (oltre 3.000 abitanti) del comune di Caselle (Torino), dove le classi elementari, di circa 200 alunni complessivamente, sono oggi malamente sistemate, oltre che in un piccolo appartamento di recente affittato, in quattro aule in una vecchia casa rustica. Qui si effettuano i doppi turni per classi fino a 31 alunni costrette in locali esigui e sovraffollati, umidi, oscuri e malsani, con un corridoietto di pochi metri che non permette agli alunni non solo l'educazione fisica ma neppure di svestirsi e rivestirsi dei cappotti a grossi gruppi, con servizi igienici indegni e erogazione di acqua di pozzo non sufficientemente garantita, per mancanza di acquedotto, per cui alcuni alunni si portano da casa bevande in bottiglia, dopo l'allarme suscitato da casi di epatite virale.

Inoltre non viene effettuato il doposcuola né distribuita la refezione scolastica, salvo una minestra calda per circa un mese grazie al contributo di privati, è stata sospesa quest'anno anche l'assistenza medica e frequenti sono, fra l'altro, i casi di pidocchi. E tutto ciò nello stesso comune ove è installato l'aeroporto di Torino, che ambisce a diventare presto aeroporto intercontinentale. (4-08941)

PREARO, AMADEO, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTOFORI, HELFER, LOBIANCO, SANGALLI, SCHIAVON, SORGI, STELLA, TRAVERSA E VALEGGIANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti d'urgenza intendono adottare al fine di assicurare la continuità dei finanzia-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1969

menti FEOGA per gli interventi di mercato nel settore ortofrutticolo dopo il 31 dicembre 1969.

Com'è noto il regolamento CEE 159/66 che organizza il mercato ortofrutticolo nella Comunità prevede finanziamenti per gli interventi sul mercato in caso di crisi grave (intervento AIMA), alle associazioni dei produttori (crisi semplice), nonché i finanziamenti per la fase di avviamento delle associazioni dei produttori e le restituzioni all'esportazione.

I finanziamenti previsti nel citato regolamento comunitario e nella legislazione nazionale (decreto-legge 13 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267; decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 268; legge 27 luglio 1967, n. 622) hanno validità fino al 31 dicembre 1969. È facile immaginare in quale grave situazione potrà trovarsi il settore ortofrutticolo in generale e le numerose associazioni dei produttori in particolare, già operanti in vaste zone ortofrutticole del paese, qualora non si provveda con un idoneo ed urgente provvedimento di legge ad assicurare la continuità dei finanziamenti FEOGA nel settore ortofrutticolo a partire dal 1° gennaio 1970 sul territorio nazionale.

Si chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti i Ministri intendono adottare per evitare ogni soluzione di continuità nella applicazione delle norme comunitarie e rendere possibile l'applicazione delle disposizioni della Comunità economica europea che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1970 in materia di organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli. (4-08942)

SANTAGATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere i motivi, che a tutt'oggi hanno impedito il riscatto degli alloggi costruiti dall'Istituto autonomo case popolari in provincia di Ragusa, malgrado gli interessati abbiano presentato da tempo regolare domanda di riscatto in conformità alle vigenti leggi e se non ritenga di intervenire immediatamente e efficacemente presso la sede di Ragusa del predetto istituto per eliminare un grave inconveniente che va a tutto discapito degli inquilini di Ragusa. (4-08943)

BORTOT. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del profondo e giustificato malcontento esistente fra la grande maggioranza degli ex combattenti della guerra 1915-18 che in occasione del 4 novem-

bre 1969 speravano finalmente di ricevere lo assegno vitalizio e l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto mentre tale diritto è stato riconosciuto ad un numero molto limitato di essi;

e per sapere quali provvedimenti saranno presi con urgenza onde sbrigare le pratiche giacenti e rendere finalmente giustizia a tutti gli ex combattenti della guerra 1915-1918. (4-08944)

BIMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia rispondente al vero che agli assistenti idraulici della direzione generale del demanio viene negato il diritto al riposo settimanale come loro riconosciuto invece dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, qualora sia fondato il rilievo quali provvedimenti intenda prendere. (4-08945)

VALIANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se — a seguito della sentenza del 18 giugno 1968, n. 13, del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, che ha riconosciuto il diritto a fruire della retrodatazione della nomina nel ruolo magistrale al 1° ottobre 1939, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1963, n. 226, ai « maestri elementari non squadristi che al 23 marzo 1939 insegnavano in un corso di avviamento, pur essendo provvisti della sola abilitazione magistrale » — non intenda, per evidenti ragioni di equità, attribuire lo stesso beneficio agli insegnanti che ne fecero domanda a suo tempo e se la videro respingere, perché all'epoca non erano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, secondo il parere 21 giugno 1964, n. 1407, della prima sezione del Consiglio di Stato. (4-08946)

BUSETTO, BORTOT, FREGONESE E VIANELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i propositi del Governo circa la soluzione dei problemi relativi alla difesa del suolo ed alla sistemazione idrogeologica del bacino del Piave, per dar luogo ad un programma coordinato di opere che, partendo dalle urgenti necessità di fronteggiare i pericoli più gravi tuttora imminenti nell'alto corso del fiume (provincia di Belluno) e nei suoi affluenti, avvii a soluzione la sistemazione generale dell'intero bacino idrografico e assicuri la regolamentazione e l'uso delle acque.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere quale è il pensiero del Governo sulle proposte avanzate dalla Commissione De Marchi per la sistemazione idrogeologica del bacino del Piave e quali stanziamenti intende effettuare sia per affrontare le opere più urgenti, sia per la soluzione organica dei problemi inerenti alla sistemazione del bacino nel suo complesso. (4-08947)

FRACANZANI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ritenga opportuno rivedere i criteri doganali nel settore dell'importazione equina, al fine di arrivare ad una abolizione della diversità di tariffe per le importazioni di cavalli da lavoro rispetto a quelle di cavalli da macello.

L'unificazione tariffaria è infatti resa necessaria dal fatto che gli importatori di cavalli da lavoro subiscono una sleale concorrenza da parte di alcuni importatori di cavalli da macello, che destinano al lavoro quadrupedi per i quali hanno invece pagato la tariffa (inferiore) prevista per gli animali da macello. (4-08948)

BIMA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che il Consiglio della CEE ha adottato sin dal 18 marzo 1969 il regolamento n. 542 relativo alla circolazione delle merci in regime di transito comunitario — le cause per cui ad oltre sei mesi nessuna misura sia stata adottata per dare esecuzione al regolamento succitato, e, quali provvedimenti intendano adottare per togliere gli autotrasportatori italiani dal disagio in cui si trovano, in conseguenza di una carenza di una normativa interna al riguardo. (4-08949)

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i criteri mediante i quali vengono assegnati per ogni provincia ed ogni comune i doposcuola; se è ammissibile che per la città di Salerno nell'anno scolastico 1969-1970 sono stati istituiti 8 doposcuola contro i 26 dell'anno 1968-1969;

per conoscere i motivi di questa riduzione e se tale indirizzo è solo per Salerno o, invece, di carattere generale. (4-08950)

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che il consiglio della facoltà di magistero di Salerno, nella riunione del 13 ottobre 1969, ha fatto presente l'assoluta scarsità di locali,

di personale assistente e di personale amministrativo e ausiliario « nonché di personale qualificato » per i 6.300 studenti iscritti al 15 maggio 1969 e in corso di considerevole aumento per l'anno accademico 1969-70, preannunciando « l'eventualità di deliberare il non inizio delle attività accademiche — quali urgenti provvedimenti ed interventi intenda adottare. (4-08951)

QUARANTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritiene disporre perché gli uffici periferici osservino drasticamente l'articolo 60 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Risulta, infatti, all'interrogante che in diversi casi si usa una facoltà discrezionale non consentita dalla legge. Tra gli altri è il caso di Vietri sul Mare ove venne nominato ufficiale delegato nell'ufficio locale delle poste e telegrafi un ufficiale di seconda classe in attesa che venisse colà trasferito un ufficiale di prima classe.

L'impiegato assegnato, al rientro in servizio, essendo stato assente per puerperio, chiese di essere nominato delegato ma la direzione provinciale, in barba alla legge, lasciò la situazione immutata.

Per conoscere se il Ministro intende richiamare l'attenzione dei direttori provinciali sull'obbligo di non aderire alle rinunce di trasferimento, una volta avvenuti, dei direttori di uffici locali. (4-08952)

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere a che punto è la pratica relativa alla cancellazione degli elenchi anagrafici di numerosi braccianti agricoli di Sanza (Salerno), i quali si sono visti addebitare somme rilevanti per una presunta indebita riscossione o hanno avute sospese le pensioni di cui godevano.

Da molti anni esiste tale grave situazione che in sostanza lede gli interessi dei più poveri, e, perché tali, meno protetti.

Se il Ministro intende disporre per via amministrativa la definizione della pratica ripristinando la certezza del diritto ed evitando abusi di ogni genere a carico di povera gente che dopo anni di lavoro si vede privata di quello che ritiene un legittimo diritto. (4-08953)

MAGGIONI, SANGALLI e VAGHI. — *Al Governo.* — Per conoscere quale orientamento intenda seguire per risolvere il problema dell'introduzione in Italia della televisione a

colori, divenuto ormai indifferibile a causa della necessità di mantenere il passo con gli altri Paesi europei verso i quali la nostra industria ha scambi commerciali particolarmente attivi come, ad esempio: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, in cui da tempo viene adottato il sistema PAL.

La decisione del Governo si rende particolarmente urgente per quanto concerne sia i tempi sia il sistema tecnico di attuazione, in dipendenza di due ordini di fattori: da un lato per consentire alle industrie di predisporre l'organizzazione produttiva e sviluppare il piano delle ricerche; dall'altro per aderire alle direttive di massima collegate alla realizzazione del « Progetto '80 », in cui è precisato che « il prodotto nazionale è ancora inferiore al livello di piena utilizzazione dei fattori produttivi. La domanda interna è inferiore al livello della produzione e gli investimenti stentano ad assumere un ritmo di espansione rapido e regolare. Ciò determina sotto-occupazione all'interno ed esodo di lavoratori e di risorse all'estero. La soluzione di questi problemi richiede un'ardita politica di espansione ».

Tale politica, ad avviso degli interroganti, non può prescindere dalla spinta verso i consumi, con criteri opposti a quelli adottati dal primo progetto di programmazione, essendosi la congiuntura evoluta in modo tale da capovolgere le ipotesi iniziali.

Per quanto concerne, in modo specifico, la scelta del sistema, si fa rilevare che esso inciderà notevolmente sul piano tecnico per stabilire l'ampiezza dei mercati di sbocco, tenuto conto anche della circolazione negli altri paesi utilizzanti lo stesso sistema, e nel contempo per determinare — quanto all'esportazione — la quantità di produzione ad essa destinata con conseguenze che si ripercuotono sui costi di produzione.

Le industrie specializzate hanno dovuto contrarre in Italia la produzione degli apparecchi televisivi, essendosi saturato il mercato della TV in bianco e nero, mentre permane incerto quello del colore. Infatti la flessione registratasi nel 1968 è valutata intorno al 18 per cento rispetto al 1967 con conseguenti, evidenti difficoltà a carico dell'industria e di tutte le altre attività terziarie.

A conclusione di quanto esposto, gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno:

a) dichiarare ufficialmente la scelta del sistema PAL;

b) dare inizio a trasmissioni sperimentali entro il gennaio 1970;

c) programmare il regolare servizio televisivo a colori a partire dal gennaio 1971.
(4-08954)

QUARANTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere: quali iniziative intenda disporre per sanare una situazione già di per sé grave relativa allo Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi di Scafati (Salerno) ove le maestranze agricole sono state costrette a scioperare per ottenere piena occupazione e condizioni di lavoro più eque;

se è a conoscenza che esistono gravi contrasti fra i contratti di lavoro provinciale e i regolamenti ISST in danno dei dipendenti dell'Istituto stesso; i motivi per i quali, dall'esame della relazione ministeriale redatta dalla commissione presieduta da un deputato non ha ritenuto doveroso intervenire per propugnare il sollecito esame del disegno di legge pendente sulla ristrutturazione dell'Istituto.
(4-08955)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intende intervenire per far annullare quanto deliberato dalla Giunta comunale di Montesano sulla Marcellana (Salerno) che con atto n. 247 del 18 ottobre 1969 ha deciso di licenziare, con effetto 1° dicembre 1969, la bidella Tavolaro Angelina dipendente dal 1° agosto 1960, di anni 37, assumendo altre due bidelle Garofalo Caterina e Germino Nicolina rispettivamente di anni 55 e anni 45.

La delibera non reca motivazione ed è in aperto contrasto con le disposizioni emanate dal Ministero dell'interno a mezzo circolari n. 8 e 9 del giugno e agosto 1968. (4-08956)

QUARANTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora messa a concorso la seconda farmacia di Vallata (Avellino) che dal 1964 è chiusa.

Il comune di Vallata è limitrofo ai comuni di Trevico, Valle Saccarda, Scampitella, Carife, Castel Baronia che sono ugualmente sprovvisti o carenti di farmacie. (4-08957)

QUARANTA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se non intendono promuovere, ognuno per la parte di competenza, un'inchiesta a carico dell'autorità comunale di Sala Consilina (Salerno) la quale in dispregio alla

legge continua con esplicito consenso o con tacita ammissione a far costruire nel perimetro urbano in aperto contrasto con le disposizioni vigenti. (4-08958)

QUARANTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda disporre particolari indagini su quanto avviene in merito alla costruzione della banchina del porto di Palinuro di Centola (Salerno). Infatti questa prevista in metri nove, all'altezza di una costruzione (non ultimata) di tale dottor Sassi si arretra di alcuni metri per non invadere una zona demaniale occupata abusivamente dal predetto. Si fa presente che tale accorgimento di favoritismo impedisce il regolare passaggio degli automezzi dei pescatori del posto. (4-08959)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se intende intervenire presso l'ENEL perché elimini i periodici inconvenienti lamentati dai cittadini di Giffoni Sei Casali (Salerno) in merito alla frequente mancanza di energia elettrica ed ai continui abbassamenti di tensione.

Se non intende disporre perché l'ENEL — ente nazionalizzato — provveda a rinnovare gli impianti elettrici costruiti nel 1927. (4-08960)

QUARANTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intende dare disposizioni agli uffici tecnici erariali perché provvedano al rilascio di mappe catastali per uso miglioramenti fondiari in carta semplice limitatamente ai territori in cui trova applicazione la legge 26 giugno 1965, n. 717 e la legge 28 marzo 1968, n. 437.

Tanto in armonia con quanto già disposto dalla Cassa per il mezzogiorno che fa richiesta agli interessati di documentazione in carta semplice. (4-08961)

QUARANTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se è edotto della sempre più grave carenza degli organi preposti all'amministrazione e direzione degli Ospedali riuniti Fratelli Ruggi D'Aragona di Salerno.

Il presidente del consiglio di amministrazione deve, infatti, essere ancora nominato; due consiglieri sono dimissionari; il direttore sanitario è assente da tempo per grave malattia.

Come se non bastasse una così totale assenza di senso sociale i restanti consiglieri approfittando della confusione già esistente e divenuta oggi bailamme ritengono poter innescare una ennesima speculazione, assumere 270 persone.

Il Ministro ritiene almeno questa volta, d'intervenire, con lo stesso zelo e senso dello Stato dimostrato nella poco chiara faccenda dell'ospedale civico di Avellino? (4-08962)

QUARANTA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se non intendano urgentemente intervenire presso chi di dovere perché si rimuovano gli ostacoli per la integrazione della Sottocommissione Invalidi Civili di Polla (Salerno).

Gli uffici burocratici si palleggiano la responsabilità della inazione e ciò dura già da mesi.

Nel frattempo numerosi invalidi attendono pazientemente che arrivi il momento di poter essere sottoposti a visita. (4-08963)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intende disporre un'indagine sull'operato dell'autorità comunale di Palomonte la quale artificiosamente continua a mantenere nelle liste anagrafiche ben 52 persone che da anni vivono altrove.

Il comune è piccolissimo e gli amministratori risiedono sul posto, sanno quindi con esattezza la posizione di fatto e di diritto dei cittadini ivi residenti. La quiescenza alle situazioni anormali è costituita, evidentemente, dal desiderio di gonfiare le liste elettorali con persone amiche alla maggioranza.

Molti di coloro che risultano ancora iscritti nelle liste elettorali sono pubblici dipendenti di comuni distanti molti chilometri da Palomonte; altri sono coniugati con non residenti in Palomonte e si sono trasferiti altrove; qualche altro presta servizio addirittura nelle forze di polizia. (4-08964)

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti ritiene adottare per il ripristino dei diritti acquisiti da funzionari dell'INAM che danneggiati dai favoritismi usati nei riguardi di altri funzionari, hanno chiesto ripetutamente ed inutilmente il rispetto e l'attuazione del regolamento organico.

Tra gli altri è il caso del dottor Aniello Bianco il quale, unico tra i medici della sede

dell'INAM di Avellino, ha superato brillantemente il concorso per esame per il conseguimento della qualifica III di dirigente sanitario principale ed ha visto frustrata la sua legittima aspettativa di vedersi nominato dirigente sanitario.

Ciò perché il consiglio di amministrazione dell'INAM non ha ritenuto far cessare l'incarico temporaneo concesso a suo tempo al dottor Angelo Marra il quale ha partecipato allo stesso concorso del dottor Bianco ma con esito negativo.

Gli organi statutari cioè non contenti di aver favorito a suo tempo con deliberazione di marcato favoritismo il prefato Marra hanno insistito, pur essendo venute a mancare le condizioni, nell'assurdo di continuare a far dirigere il servizio sanitario da chi non era facoltato a farlo, per i nuovi fatti intervenuti, proponendo al vincitore del concorso dottor Bianco il trasferimento ad altra sede. Non sono valse né la richiesta specifica del dottor Bianco, né l'intervento del sindacato al quale il predetto funzionario è iscritto. (4-08965)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se risponde al vero la notizia riportata dalla stampa odierna di un aereo militare USA caduto nelle acque di Ustica a circa 20 miglia dalla città di Palermo.

« Per conoscere, altresì, quali indagini il Ministero intende svolgere d'urgenza visto l'allarme che nelle popolazioni si è diffuso al sospetto che il mezzo militare portasse ordigni atomici.

(3-02294) « FERRETTI, DI BENEDETTO, SPECIALE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, in ordine alla presenza e all'atteggiamento minaccioso e provocatorio assunto dalla polizia nei confronti dei lavoratori bancari che a Milano stanno esercitando in modo fermo e ordinato il diritto costituzionale di sciopero.

« Alcuni fatti sono particolarmente gravi: alla Banca commerciale italiana il 7 novembre 1969 come al Credito italiano l'11 novembre 1969 fin dalle prime ore del mattino il vice questore Luigi Vittoria, assumendo un atteggiamento tracotante ordinava la carica di circa 300 poliziotti contro un picchetto di alcune decine di lavoratori;

anche dinanzi alla Banca d'America e d'Italia il 10 novembre 1969 l'azione provocatoria della polizia agli ordini del funzionario sopra indicato coinvolgeva con una carica compiuta senza i regolamentari preavvisi lavoratori e cittadini.

« Gli interroganti chiedono al Ministro di provvedere affinché la polizia non intervenga nei conflitti di lavoro alla luce degli orientamenti più volte espressi di gestione democratica e disciplinata delle agitazioni, di conoscere quali misure intende adottare nei confronti dei responsabili delle aggressioni contro lavoratori in sciopero dinanzi alle banche milanesi e di assicurare il pieno esercizio del diritto di sciopero.

(3-02295) « ROSSINOVICH, SACCHI, SANTONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere:

1) le cause che, a distanza di 6 anni, hanno impedito il pagamento degli indennizzi alle centinaia di contadini e di piccoli pro-

prietari colpiti dall'esproprio di tutto o parte dei loro fondi per la costruzione dell'autostrada del sole Salerno-Reggio Calabria nel tratto Piani della Corona-Rosarno;

2) quali provvedimenti urgenti e opportuni intendano adottare per liquidare, con assoluta priorità, ai contadini ed ai piccoli proprietari detta indennità in quanto essi si dibattono in uno stato di profondo disagio economico e sociale, poiché dal momento dello esproprio hanno perduto il reddito ricavato dalla terra che rappresentava la principale fonte di sostentamento.

(3-02296) « TRIPODI GIROLAMO, FIUMANÒ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei trasporti e aviazione civile, dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se siano a conoscenza della grave situazione in cui è ridotta la borgata Giardini di Reggio Calabria dove dimorano oltre 50 famiglie di ferrovieri.

« Tale borgata abitata esclusivamente da ferrovieri è priva di una moderna viabilità in quanto le strade non sono pavimentate; è soggetta ad allagamenti non appena cade poca pioggia poiché i pozzetti di scarico nella condotta sono completamente otturati; non vi è alcuna assistenza manutentoria alle abitazioni da parte delle ferrovie poiché si trovano in un pessimo stato.

« In relazione alla grave situazione, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti saranno adottati per eliminare l'attuale stato e per impedire che la situazione continui a peggiorare.

(3-02297) « TRIPODI GIROLAMO, FIUMANÒ ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in ordine al provocatorio atteggiamento assunto dalle forze dell'ordine in occasione delle recenti manifestazioni sindacali dei bancari nella città di Milano.

« In più di una occasione infatti la polizia, evidentemente in seguito a precise disposizioni, ha caricato ordinate manifestazioni di scioperanti, talvolta anche senza i prescritti preavvisi coinvolgendo così anche cittadini estranei all'agitazione.

« L'interrogante chiede che il Ministro interessato si impegni a non usare forze di polizia in presenza di ordinate e autodisciplinate agitazioni sindacali per garantire l'effettiva libertà di sciopero.

(3-02298)

« ACHILLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dell'atteggiamento minaccioso e provocatorio assunto dalla polizia nei confronti dei lavoratori bancari milanesi impegnati nella lotta per il rinnovo del contratto di lavoro.

« È accaduto infatti che alla Banca commerciale italiana il 7 novembre 1969 come al Credito italiano l'11 novembre fin dalle prime ore del mattino il vice questore Luigi Vittoria, assumendo un atteggiamento tracotante ordinava la carica di circa 300 poliziotti contro un picchetto di alcune decine di lavoratori. Anche dinanzi alla Banca d'America e d'Italia il 10 novembre l'azione provocatoria della polizia agli ordini del funzionario sopra indicato coinvolgeva con una carica compiuta senza i regolamentari preavvisi lavoratori e cittadini.

« Di fronte a tali gravi fatti, gli interroganti mentre riaffermano l'esigenza di provvedere affinché le forze di polizia non intervengano nei conflitti di lavoro, chiedono al Ministro in particolare di conoscere quali provvedimenti si intende adottare nei confronti dei funzionari di polizia responsabili delle ripetute aggressioni contro lavoratori in sciopero alle banche milanesi, ed in che modo il Governo intende assicurare il pieno esercizio del diritto di sciopero.

(3-02299)

« ALINI, LATTANZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile, per conoscere i motivi che hanno ispirato il provvedimento relativo alle attribuzioni dell'Ente autonomo Volturno, che prevede la cessazione dei servizi automobilistici nell'isola di Ischia e l'assunzione diretta della gestione della linea ferroviaria con il conseguente scioglimento della SEPSA. A parte la considerazione — che la legge istitutiva dell'Ente autonomo Volturno, ha indicato quali scopi sociali quelli della partecipazione a vari servizi pubblici nell'interesse della cittadinanza — che il grave *deficit* della SEPSA è addebitabile esclusivamente alla situazione di esercizio, comune a tutte le aziende di trasporto pubblico; chiede che si soprasseda ad ogni determinazione di scioglimento della SEPSA, anche perché il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Volturno che dovrebbe attuare tale provvedimento è scaduto da più di un anno.

« Chiede altresì, se i Ministri interessati non intendano ravvisare l'opportunità di de-

finire in accordo con gli enti territoriali locali i compiti da affidare all'Ente autonomo Volturno, le cui iniziative sono state sinora sempre disattese; e di affrontare una volta per sempre il problema dell'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto nel napoletano che deve trovare la sua estrinsecazione in una azienda unica di trasporto, e non dare luogo a iniziative e provvedimenti parziali, come quello dello scioglimento della SEPSA, che crea dei nuovi problemi ed allontana sempre più l'inderogabile esigenza della unificazione dei trasporti pubblici.

(3-02300)

« CIAMPAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere se è a conoscenza della grave situazione che si è venuta a determinare nello stabilimento di Brescia della società SMI in seguito alla decisione della direzione aziendale di opporre la serrata al programma di scioperi articolati predisposto dai sindacati dei metalmeccanici per la settimana in corso.

« A giudizio degli interroganti le giustificazioni addotte dall'azienda con due successivi comunicati-stampa in cui si insiste, surrettiziamente, su una presunta indispensabilità della presenza al lavoro degli impiegati (per la continuità del processo produttivo), confermano sia la pretestuosità del provvedimento sia la sua natura squisitamente prevaricatrice e, al tempo stesso, provocatoria. Gli interroganti sottolineano il fatto che i capi-reparto erano stati esonerati, per decisione dei lavoratori e dei sindacati, dal programma di scioperi articolati. Al tempo stesso rilevano che responsabilmente lavoratori e sindacati hanno risposto alla serrata decidendo che alla fine di ogni " periodo " di sciopero gli operai e gli impiegati riprendano il lavoro o si presentino all'inizio del loro turno.

« Gli interroganti chiedono quali misure urgenti si intendono adottare per la revoca immediata del provvedimento tanto illegittimo quanto provocatorio.

(3-02301)

« TERRAROLI, PASSONI, ORILIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, e il Ministro degli affari esteri, per conoscere come intendono aiutare i detenuti politici spagnoli ad ottenere un trattamento più umano e rispondente alle norme internazionali rispetto

a quello recentemente denunciato attraverso il rapporto clandestino dei carcerati di Soria, Segovia e Teruel fatto pervenire a Madrid a tutta la stampa internazionale.

« In esso si precisa come nei reclusori iberici non sia applicato alcun regolamento particolare per i politici i quali, indipendentemente dal sesso e dall'età, vengono mescolati ai delinquenti abituali e lasciati in preda alle loro violenze ed immoralità, come siano sottoposti a continue pene corporali ed a lunghe permanenze in celle di isolamento, come — per tutto questo — siano frequentemente costretti a scioperi della fame che mettono in pericolo la loro stessa salute fisica e mentale.

« L'interrogante ritiene che la questione non debba soltanto costituire motivo di rapporto diretto fra il governo della Repubblica italiana con quello spagnolo, ma meriti di essere portata nelle assisi internazionali sorte per la difesa dei diritti dell'uomo, che il regime franchista dimostra di mortificare in modo tanto ripugnante.

(3-02302)

« SERVADEI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare finalmente alla insostenibile, assurda ed illegale situazione, in cui si trova il personale di custodia del carcere giudiziario di Marassi in Genova.

« Gli agenti, da mesi e mesi (già la cosa fu segnalata dall'interrogante in precedente interrogazione), non usufruiscono né del riposo settimanale né della licenza. I loro turni sono, perciò, non solo pesanti e continui, ma neppure intervallati. Il numero degli agenti è inadeguato alle esigenze della popolazione carceraria con grave disagio per tutti, agenti e detenuti, e con preoccupanti prospettive in ordine al regolare funzionamento dell'istituto carcerario.

(3-02303)

« BIONDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere quali concrete iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per regolamentare ed inquadrare, previ gli opportuni collegamenti con la FIGC e con il CONI, il calcio femminile. Importanti manifestazioni nazionali ed internazionali si sono svolte e si svolgono, con grande interesse e partecipazione di pubblico (migliaia di spettatori a Ge-

nova, Milano, Torino, Roma), un'attività agonistica (con le conseguenti implicazioni tecniche, sanitarie, disciplinari, arbitrali regolamentari) viene esplicata da un numero sempre maggiore di ragazze sportive. Si sono costituite società, si disputano campionati, nascono, naturalmente, le prime contestazioni, e nessuno sembra interessarsi seriamente del problema, vanificando le istanze e le sollecitazioni da più parti avanzate. In queste condizioni, l'interrogante, segnalando il problema, chiede di conoscere il pensiero del Governo segnalando l'incongruenza e l'incoerenza di disparità di trattamento tra diverse discipline sportive, alcune regolarmente disciplinate, inquadrate e regolamentate nell'ambito del CONI e delle varie Federazioni affiliate, altre no.

(3-02304)

« BIONDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della marina mercantile, per sapere se sia esatta la notizia riportata dalla stampa quotidiana di Genova per la quale — in relazione al deposito IBC — i caffè brasiliani giungerebbero sempre esclusivamente a Trieste e solo con navi brasiliane, escludendo totalmente da tale traffico la bandiera italiana, e se ciò sia da porre in relazione con una politica tariffaria preferenziale, concessa dall'Ente porto di Trieste all'IBC.

« Gli interroganti chiedono se mai è stata obiettivamente valutata la conseguenza di tale politica tariffaria e la sua ripercussione sul traffico degli altri principali porti italiani tra cui Genova.

(3-02305)

« SANTI, CATTANEI, BOFFARDI
INES ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per sapere se esistono o siano esistiti accordi commerciali tra il governo brasiliano e il Governo italiano in relazione al deposito IBC di Trieste e di quale portata essi siano.

« Desiderano inoltre sapere se realmente non sia da considerare eccessivo il potere commerciale che i brasiliani hanno conseguito sul mercato nazionale in relazione alla gestione di detto deposito che persistendo l'attuale situazione non migliora in senso generale la situazione nazionale ma peggiora gravemente l'economia portuale di Genova con ripercussioni inevitabili su tutto lo sviluppo commerciale della città.

(3-02306) « SANTI, CATTANEI, BOFFARDI INES ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se è a conoscenza che il 17 ottobre 1969 davanti alla fabbrica FOM di Favria (Torino), il segretario della FIM-CISL di Ivrea Giuseppe Mainardi, è stato tratto in arresto senza alcuna giustificazione motivata dal brigadiere dei carabinieri De Rosa; e quali provvedimenti intende prendere contro il brigadiere stesso, il quale ha agito in pieno dispregio della legge, ponendo in essere una azione provocatoria, dannosa al regolare andamento delle controversie di lavoro in un momento particolarmente delicato nella vita del Paese. Infine se ritiene compatibile con l'ordinamento democratico della Repubblica che ingenti forze di carabinieri abbiano insultato e picchiato i cittadini riuniti spontaneamente per chiedere la scarcerazione del sindacalista arrestato arbitrariamente.

(3-02307)

« LOMBARDI RICCARDO ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza della grave crisi finanziaria in cui si dibatte l'Istituto nazionale assistenza enti locali, sia per la gestione dell'assistenza sanitaria sia per quella previdenziale, le quali dall'attivo registrato fino ad alcuni anni or sono oggi sono nettamente passive, fino a raggiungere un disavanzo di 45 miliardi di lire nel corso del prossimo esercizio finanziario.

« Tale crescente passività è da ascrivere innanzi tutto alla perdurante morosità di numerosissimi enti locali che non versano i contributi dovuti (si calcola che il debito degli enti ascende allo stato a lire 50 miliardi) ed all'espansione delle prestazioni sanitarie e previdenziali che figurano con sempre maggiore incidenza nel capitolo delle spese dell'Istituto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 132, con la quale si è stabilita la rivalutazione dell'indennità premio di servizio e la sua estensione a numerose migliaia di pubblici dipendenti che prima ne erano esclusi.

« La situazione deficitaria dell'INADEL, resa sempre più grave dall'impossibilità di porvi riparo con mezzi ordinari, data l'insufficienza delle aliquote contributive relative all'assistenza sanitaria ed a quella previdenziale, compromette l'esercizio delle funzioni isti-

tuzionali dell'ente, allo stato notevole debitore verso i medici, ospedali e farmacie per prestazioni da questi rese ai propri assistiti e potrebbe addirittura comportare l'arresto della assistenza in forma diretta, con irreparabile danno per gli iscritti.

« Tenuto conto che, a causa di un'inconcepibile sperequazione perpetrata a suo danno, l'INADEL è il solo fra i grandi istituti mutualistici rimasto privo delle sovvenzioni erogate dallo Stato con legge 30 ottobre 1967, n. 968, dell'ordine di centinaia di miliardi per il ripiano dei bilanci deficitari, l'interpellante chiede l'intervento decisivo del Governo per fronteggiare con l'urgenza richiesta dal caso questa grave situazione e che, in particolare si provveda:

1) all'erogazione, con la massima urgenza, dei fondi necessari per far fronte all'attuale situazione critica di bilancio, al fine di raggiungere la possibilità di sostenere le spese relative all'assistenza sanitaria e previdenziale, ad evitare l'instaurarsi di un clima di proteste e di agitazioni da parte di quanti operano a favore dell'istituto senza poter ottenere la correntezza dei pagamenti;

2) la predisposizione di immediati provvedimenti allo scopo di sancire l'obbligo inderogabile degli enti locali di versare tempestivamente i contributi dovuti all'INADEL, e di porre questo in grado di realizzare, alla fine di ogni esercizio finanziario, la riscossione di tali contributi;

3) l'aumento dell'aliquota contributiva a carico degli enti locali allo scopo di adeguare le entrate alle spese che vanno sempre maggiormente incrementandosi a causa dei crescenti oneri assistenziali imposti all'istituto.

(2-00390)

« DE LORENZO FERRUCCIO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per conoscere se e con quali mezzi intenda intervenire, pur nel rispetto dei poteri e delle responsabilità della Regione siciliana e dei competenti Enti locali, per avviare a rapida soluzione i drammatici problemi degli ospedali psichiatrici di Palermo e di Agrigento, dove migliaia di sventurati cittadini sono da tempo abbandonati a se stessi e privi, non solo dei più elementari mezzi di cura, ma finanche dei letti e delle coperte; e dove, anche il personale, sanitario ed infermieristico, è costretto ad affrontare sacrifici personali inauditi.

(2-00391)

« SPECIALE, DI BENEDETTO, TAORMINA, FERRETTI, PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del bilancio e della programmazione economica per sapere se, — poiché ormai appare in maniera sempre più evidente il ruolo di protagonisti che nelle vicende del mondo marittimo e marittimo-industriale giocano i *containers*, e dunque le navi porta *containers*, talché anche nel Mediterraneo va determinandosi una vera e propria corsa all'accaparramento dei servizi di sbarco e imbarco dei contenitori in concomitanza con la creazione di linee di trasporto regolari facenti capo anche a porti italiani.

« Poiché da ciò consegue con maggiore urgenza che nel passato, la necessità di far sorgere nel Mediterraneo un porto di appoggio e smistamento mare-mare per contenitori ed a tal proposito il CIPE, con sua delibera del 12 giugno 1969 aveva prescelto il porto di Cagliari, lasciando però la questione vagamente impregiudicata, il che è stato causa di inutili e dannose concorrenze fra porti italiani, con la conclusione che si minaccia per questa lotta intestina e per i conseguenti ritardi di giovare ad altri — non ritenga di dover

porre fine ad una insensata quanto inutile concorrenza municipale e regionale, sollecitando dal CIPE l'adozione di una chiara, inequivocabile decisione che ribadisca:

a) l'opportunità e l'urgenza di creare nel Mediterraneo un porto di smistamento mare-mare per *containers* ad iniziativa italiana;

b) che a tale funzione viene prescelto il porto di Cagliari, non solo in omaggio alla precedente e già citata delibera, ma soprattutto per le innegabili favorevoli condizioni geografiche e fisiche che presenta a tal fine la Sardegna ed in essa il porto di Cagliari ed il suo retroterra, e come non può non emergere da un obiettivo esame del problema che abbia come fine da conseguire non rivendicazioni particolaristiche ma l'utilizzo ottimale delle risorse territoriali del Paese, nel generale interesse.

(2-00392)

« Tocco ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO